



Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Documento Attuativo Regionale

Revisione 16

FEBBRAIO 2013

(approvato con DGR n. 1125 del 10/12/2012)

Modificato con DGR n. 126 del 27/2/2013 prima modifica

Indice:

1. PROCEDURE GENERALI DI ATTUAZIONE	3
1.1. Competenze tecnico amministrative sulle singole misure.....	6
1.2. Competenze di ARTEA	25
2. RIPARTIZIONE FONDI	25
3. SPESE AMMISSIBILI	26
4. PROGRAMMAZIONE LOCALE	42
5. Metodo LEADER.....	43
6. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	50
7. SCADENZE	51
ALLEGATO - PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	52

In attuazione dell'art. 74.3 del regolamento CE n. 1698/05 il documento stabilisce una chiara ripartizione e separazione delle funzioni fra l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (PSR), ovvero la Regione Toscana, le cui competenze sono affidate al Settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per il periodo di attuazione 2007/13. Ai fini dell'attuazione delle singole misure, sottomisure e linee finanziarie del PSR, il documento stabilisce la ripartizione delle risorse nell'ambito delle misure del programma e fra le Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e Gruppi di azione locale (GAL) competenti per territorio.

Altri passaggi prefigurati nel presente documento verranno dettagliati con successivi atti degli organi competenti.

1. PROCEDURE GENERALI DI ATTUAZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana si articola in 4 Assi cui fanno riferimento 28 misure, alcune delle quali suddivise in più Azioni specifiche, cui si aggiunge una Misura di Assistenza tecnica.

I 4 Assi sono:

- 1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;**
- 2. Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;**
- 3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;**
- 4. Attuazione dell'approccio LEADER .**

Secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05, all'interno degli assi le misure sono raggruppate in sotto sezioni, secondo lo schema seguente:

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione	
1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	1.1 Misure intese a promuovere la conoscenza e a sviluppare il capitale umano	111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione		
		112 Insediamento giovani agricoltori		
		113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli		
		114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali		
	1.2 Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione	121 Ammodernamento delle aziende agricole		
		122 Migliore valorizzazione economica delle foreste		
		123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali		Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
				Sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali
		124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale		
		125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
	1.3 Misure finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti agricoli	132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare		
		133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività informazione e promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare.		
	1.4 Misure transitorie	144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato		

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	2.1 Misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione dei prodotti agricoli	211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	
		212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	
		214 Pagamenti agroambientali – Sottomisura a	Azione 1. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica
			Azione 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata
			Azione 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali
			Azione 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità
			Azione 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%
		214 Pagamenti agroambientali – Sottomisura b	Azione 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
			Azione 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità
		215 Pagamenti per il benessere degli animali	
	216 Sostegno agli investimenti non produttivi	Azione 1 investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti con le misure agroambientali	
		Azione 2 investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici	
		Azione 3 investimenti che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000	
	2.2 Misure finalizzate all'uso sostenibile dei terreni forestali	221 Imboschimento dei terreni agricoli	
		223 Imboschimento di superfici non agricole	
225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali			
226 Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi			
227 Investimenti non produttivi			

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	3.1 Misure per la diversificazione dell'economia rurale	311 Diversificazione verso attività non agricole	Azione A Diversificazione
			Azione B Agriturismo
		312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese	Azione A Sviluppo delle attività artigianali
			Azione B Sviluppo delle attività commerciali
		313 Incentivazione di attività turistiche	Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici
			Sottomisura b) Sviluppo delle attività turistiche
	3.2 Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali	321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Sottomisura a) Reti di protezione sociale nelle zone rurali
			Sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali
			Sottomisura c) Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agroforestali
			Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
		322 Sviluppo e rinnovamento villaggi	
		323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Sottomisura a) Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
	Sottomisura b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale		
	4 - Attuazione dell'approccio LEADER		41 Strategie di sviluppo locale
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale			
431 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione			
		511 Assistenza tecnica	

1.1. Competenze tecnico amministrative sulle singole misure

Ferme restando le altre competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 75 del Reg. CE n. 1698/05¹ e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05, ai sensi dell'art.74.3 del Reg. CE n. 1698/05², si stabilisce che:

1.1.1. per le misure:

- (112) Insediamento di giovani agricoltori;*
- (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;*
- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (125.a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (parte di iniziativa degli Enti territoriali);*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);*
- (215) Pagamenti per il benessere degli animali;*
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole;*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare ad ARTEA Organismo pagatore regionale (OPR), sono delle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza, eccezion fatta per le misure 125.a e 216, le cui competenze sono riservate esclusivamente alle Province. In quest'ultimo caso le Province redigono le graduatorie relative al territorio di loro competenza e a quello degli Enti ricadenti nel loro ambito provinciale che hanno programmato fondi nella specifica annualità.

¹ Ai sensi dell'art. 76.1 del Reg. CE n. 1698/05, L'AdG è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
- c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione (CE);
- e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
- f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;
- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla CE previa approvazione del comitato di sorveglianza;

² Ai sensi dell'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05:

- 1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:
 - a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
 - d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
 - e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.
- Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

Le suddette competenze possono essere diversamente distribuite tra gli Enti ricadenti sul medesimo territorio provinciale sulla base di apposite convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs n.267/00. Tali atti devono garantire la continuità delle competenze per l'intera durata del procedimento e devono altresì essere trasmessi alla AdG e ad ARTEA al fine della valutazione della loro compatibilità con le presenti disposizioni e con il sistema informatico ed informativo gestito dall'Agenzia prima della loro applicazione. La nuova distribuzione delle competenze deve essere resa pubblica prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande riferite alle misure interessate dalla convenzione.

Per la misura 215, limitatamente ai fondi previsti nella tabella 6 del presente documento, le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono del Settore 'Programmazione agricola - forestale' della Giunta Regionale.

Le competenze sono riassunte nello schema seguente:

Schema 1

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>(112) Insediamento di giovani agricoltori; (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli; (121) Ammodernamento delle aziende agricole; (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali; (125a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; (215) Pagamenti per il benessere degli animali; (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole; (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni); (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); (311) Diversificazione verso attività non agricole;</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p> <p>(Per la mis. 216 solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p> <p>(Per la mis. 216 solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p> <p>(Per la mis. 216 solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p> <p>(Per la mis. 216 solo Province)</p>	<p>ARTEA OPR</p>	<p>ARTEA OPR</p>	<p>Autorità di gestione/ARTEA</p>

Le competenze per l'attuazione tecnico amministrativa in relazione ai bandi multimisura per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) di cui alla DGR n. 68 del 14/2/2011 " Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007/2013 – linee guida per l'attivazione del bando multi misura per Progetti Integrati di Filiera e disposizioni attuative delle misure 124 e 133 nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera" sono riassunte nello schema seguente:

Schema 1 bis

Progetti Integrati di Filiera e misure interessate	Valutazione tecnica delle proposte progettuali e dei risultati dei progetti realizzati	Approvazione graduatoria regionale progetti	Istruttoria delle singole domande di aiuto	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>Progetto Integrato di Filiera</p> <p>(121) Ammodernamento delle aziende agricole;</p> <p>(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;</p> <p>(311) Diversificazione verso attività non agricole;</p> <p>(114) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;</p> <p>(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";</p> <p>(125a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;</p> <p>(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale</p> <p>(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare</p>	<p>Commissione di valutazione nominata dalla Regione Toscana</p>	<p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>solo Province</p> <p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>solo Province</p> <p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>solo Province</p> <p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p>	<p>ARTEA OPR</p>	<p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p> <p>ARTEA OPR</p>	<p>Regione Toscana (uffici regionali responsabili)</p> <p>Autorità di gestione/ARTEA</p>

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità delle attività informative svolte dai beneficiari in base a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06) sono delegate alle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza.

Le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.2. per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (ad esclusione dell'azione b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(225) Pagamenti per interventi silvo-ambientali

Tranne che per la misura 225, le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale sono di ARTEA- Agenzia regionale - per tutto il territorio regionale.

Per la misura 225, il sistema informatico di ARTEA effettua la valutazione automatica delle domande presentate e produce una graduatoria unica regionale; gli uffici competenti della Regione Toscana prendono atto della graduatoria preliminare e ne danno informazione agli uffici delle Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni competenti per l'istruttoria, di cui al successivo capoverso.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla loro gestione successivamente alla formazione della graduatoria regionale, fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale, sono assegnate alle Province, alle Comunità Montane e Unioni di Comuni per il territorio di loro competenza. Nel caso di domande presentate da Comunità Montane o Unioni di Comuni, le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate sono di un Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile della domanda presentata e del rispetto degli impegni assunti.

Per tutte le misure di cui sopra, ARTEA OPR svolge poi i controlli in loco previsti dall'art. 12 del reg. CE n. 1975/06 e, per le domande di aiuto e pagamento presentate dopo il 1/1/2011, dall'art. 12 del Reg. UE n. 65/11.

1.1.3. per le misure:

(114) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle attività eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province per tutto il territorio di loro competenza³.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province, per tutto il loro territorio.

In base alla L.r. n. 34/01, le risorse relative alla misura 114 sono ripartite annualmente fra le Province e conguagliate successivamente al termine di presentazione delle domande in base al peso effettivo delle stesse in ogni Provincia.

³ Ai sensi della L.R. n.34/01 'Disciplina dei Servizi di Sviluppo agricolo e Rurale'.

1.1.4. per le misure:

(214) Pagamenti agro-ambientali (limitatamente all'azione b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

Fino al 31 dicembre 2011 i beneficiari dell'azione b.2 della misura 214 sono riconducibili a tre categorie: coltivatori custodi di cui alla L.R. n. 64/2004 per la conservazione "in situ"; banca regionale del germoplasma di cui alla L.R. n. 64/2004 per la conservazione "ex situ" e l'ARSIA, fino al 31/12/2010, per le altre azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste dal PSR 2007/2013.

A partire dal 1 gennaio 2012 il beneficiario dell'azione b.2 della misura 214 è individuato in un Ente Pubblico Economico della Regione Toscana con la necessaria professionalità ed esperienza, che si assume tutti gli impegni previsti dal punto 5.b.2 della versione VIII del PSR 2007/2013.

Il beneficiario, nel rispetto di quanto previsto dal presente documento, rendiconta le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dall'azione b.2 della misura 214.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, all'accertamento finale delle attività realizzate e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore. sono dell'ufficio competente della Regione Toscana ai sensi del presente documento.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate all'ufficio competente della Regione Toscana ai sensi del presente documento.

1.1.5. per le misure:

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA (fino al 31/12/2010);

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA (fino al 31/12/2010);

Le competenze tecnico amministrative sono descritte nello schema seguente:

schema 2

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARZIA fino al 31/12/2010	Non rilevante	ARZIA	ARZIA	ARZIA (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	ARZIA (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province	Non rilevante	Province	Province	Province (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	Province (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARZIA (fino al 31/12/2010);	Non rilevante	ARZIA	ARZIA	ARZIA (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	ARZIA (Uffici diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate agli uffici regionali, alle Province o all'ARSIA secondo i casi sopra descritti per le misure stesse.

Limitatamente alla misura (111) "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province" le Province sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.6. per le misure:

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(125b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura iniziative parte di iniziativa regionale

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi;

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni,

(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale sottomisura d)

Per i progetti di iniziativa diretta degli Enti territoriali le competenze sono descritte negli schemi seguenti:

Si precisa che per quanto riguarda le misure 226 e 227 per i procedimenti relativi ai fondi 2007, 2008, 2009, le competenze sono indicate nello schema 3, mentre per i procedimenti relativi ai fondi 2010, 2011, 2012, 2013 le competenze sono indicate nello schema 3 bis.

schema 3

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi; (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Province, Comunità montane e Unioni di comuni	Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	ARTEA	ARTEA	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

schema 3 bis:

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi; (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Province, Comunità montane e Unioni di comuni	Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Ente competente	Ente competente	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Qualora nelle previsioni finanziarie inserite nei Programmi Locali di Sviluppo Rurale per le misure 216 221 e 223 siano previsti fondi per operazioni realizzate direttamente dalle Province, dalle Comunità Montane e dalle Unioni di comuni, gli Enti competenti possono presentare domande di aiuto non soggette a selezione ma solo a verifica conformità. In questo caso l'intero procedimento tecnico amministrativo relativo alle domande presentate, deve essere effettuata da un Ufficio dell'Ente richiedente diverso da quello responsabile per la realizzazione del progetto secondo quanto descritto nello schema seguente:

schema 4

Il percorso dello schema 4 si applica anche nel caso della misura 122 per progetti presentati da Comunità montane o Unioni di Comuni risultanti ammessi in base alla graduatoria per la selezione delle domande.

Misure	Approvazione progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (125b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura iniziative parte di iniziativa regionale (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (221) Imboschimento di terreni agricoli; (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole;	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le Province, Comunità montane e le Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.7. per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(144) Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato;

La valutazione automatica delle domande presentate, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria unica regionale; gli uffici competenti della Regione Toscana prendono atto della graduatoria preliminare e ne danno informazione agli uffici delle Province competenti per l'istruttoria.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla gestione delle domande successivamente alla formazione della graduatoria regionale fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale sono assegnate alle Province per il territorio di loro competenza.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province per il territorio di loro competenza.

La programmazione dei fondi è di competenza regionale o deriva dai bandi per progetti integrati su criticità di filiera.

Per la misura 144 il sistema informatico di ARTEA produce un elenco unico regionale delle domande presentate, ordinate secondo la data, l'ora di ricezione e l'Ente competente per territorio (Province, comunità montane, Unioni di Comuni). L'ufficio competente della Regione Toscana prende atto dell'elenco delle domande presentate indicando l'Ente (Province, comunità montane, Unioni di Comuni) territorialmente competente per l'istruttoria. Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande di aiuto inserite nell'elenco regionale, all'emissione degli atti di assegnazione, all'istruttoria delle domande di pagamento, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale sono delle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni per i territori di loro competenza.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni per il territorio di loro competenza.

1.1.8. per le misure:

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

(313) Incentivazione di attività turistiche;

(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale ad esclusione della sottomisura d);

(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

(41) Strategie di sviluppo locale;

(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale;

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 5

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;</p> <p>(313) Incentivazione di attività turistiche;</p> <p>(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale ad esclusione della sottomisura d.;</p> <p>(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;</p> <p>(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;</p> <p>(41) Strategie di sviluppo locale;</p> <p>(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale</p>	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze

dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ai GAL per il territorio di loro competenza, quando lo stesso GAL non è il beneficiario.

1.1.9. per la misura: (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale
(limitatamente alle iniziative di interesse regionale)

Le competenze sono descritte nello schema seguente:
schema 6

Misura	Selezione delle proposte progettuali	Valutazione tecnica delle proposte progettuali e dei risultati dei progetti realizzati	Approvazione graduatoria regionale progetti	Istruttoria singole domande di aiuto e di pagamento	Assegnazione dei contributi e approvazione elenchi di liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale	Commissione esperti valutatori designata dalla Regione Toscana	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura) con il supporto di una Commissione di esperti designata dalla Regione	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/AR

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate all'ufficio regionale competente per misura.

1.1.10. per le misure:

- (421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale (quando il GAL è beneficiario);
- (431) Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
- (511) Assistenza tecnica.

Le competenze sono descritte nello schema seguente:
schema 7

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Misura
(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale (quando il GAL è beneficiario) (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	Non rilevante	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	Provincia competente per territorio	Provincia competente per territorio	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autori gestione
(511) Assistenza tecnica	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali responsabili di misura)	Regione Toscana Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli responsabili di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autori gestione

1.1.11. Recupero e contenzioso

Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di contributo, sia che determinino un recupero del contributo già erogato sia di semplice revoca senza recupero, sono di competenza del soggetto che ha emesso l'atto di concessione/assegnazione stesso.

Quanto sopra vale anche per i precedenti periodi di programmazione collegati al PSR 2007/13 per la parte finanziaria (regg. CEE n. 2078-2079-2080/92, reg. CE n. 950/97, reg. CE n. 951/97, reg. CE n. 1257/99).

Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA OPR successivamente all'atto di revoca e recupero emesso dall'ufficio competente.

In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che sono oggetto di opposizione.

1.1.12. Elenco delle strutture responsabili o referenti delle singole misure, sottomisure o azioni del PSR 2007/13

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale			
Misure intese a sviluppare il potenziale umano			
n.	misura	Sottomisure	Settori di responsabili/referenti
111	Formazione professionale degli addetti al settore agricolo e forestale	<p>Informazione e aggiornamento su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, sulle nuove tecnologie e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali</p> <p>Informazione, aggiornamento e qualificazione su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale con l'obiettivo di migliorare ed accrescere la conoscenza degli operatori del settore</p> <p>Informazione, aggiornamento, qualificazione e addestramento rivolte alla realizzazione di interventi forestali di natura pubblica per la tutela dell'ambiente</p>	Promozione e gestione della formazione – animazione rurale (resp.)
112	Inseadimento giovani agricoltori		Contabilità (per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all'ARTEA OFR). Per le iniziative di competenza della Regione Toscana Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli		Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)
114	Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali	a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro b) Miglioramento globale del rendimento aziendale	Promozione e gestione della formazione – animazione rurale (resp.)
n.	misura	Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione	Settori di responsabili/referenti
121	Ammodernamento delle aziende	Sottomisure	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare (resp.)
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste		Programmazione agricola forestale (resp.)
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare (resp.)
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale		Programmazione agricola forestale (resp.)
125	a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		Promozione dell'innovazione e sistemi della conoscenza (resp.) (ref.)
125	b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)
132	Sostegno per partecipazione ai sistemi di qualità alimentare		Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica (resp.)
133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare (resp.)
144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare (resp.) (ref.) Produzioni agricole vegetali (resp.)

Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli

n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di responsabili/referenti
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane			Programmazione agricola forestale (resp.)
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane			Programmazione agricola forestale (resp.)
214	Pagamenti agroambientali	a. Pagamenti agroambientali	a.1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica (resp.)
			a.2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	
a.3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali				
a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità				
a.5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%				
215	Pagamenti per il benessere degli animali	b. Conservazione delle risorse genetiche	b.1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	Programmazione agricola forestale (resp.)
			b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità	
216	Sostegno agli investimenti non produttivi		azione 1 investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti con la misura 214	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica (resp.)
			azione 2 Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici	
			azione 3 investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000	
Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settore di responsabili/referenti
221	Imboschimento di superfici agricole			Programmazione agricola forestale (resp.)
223	Imboschimento di superfici non agricole			Programmazione agricola forestale (resp.)
225	Pagamenti per interventi silvo-ambientali			Programmazione agricola forestale (resp.)
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi			Contabilità
				(per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all'ARTEA OPR) Per le iniziative di competenza della Regione Toscana
227	sostegno agli investimenti non produttivi			Programmazione agricola forestale (resp.)

Asse 3 Diversificazione dell'economia rurale e qualità di vita nelle zone rurali

misure intese a diversificare l'economia rurale			
n.	misura	sottomisure	azioni
311	diversificazione verso attività non agricole		a) diversificazione b) agriturismo
312	sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese		a) sviluppo delle attività artigianali: b) sviluppo delle attività commerciali
313	incentivazione di attività turistiche	a. creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici b. sviluppo delle attività turistiche	Sottoazione A creazione di infrastrutture su piccola scala Sottoazione B commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici
b) intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale			
n.	misura	sottomisure	azioni
321	servizi di base per l'economia e la popolazione rurale	a. reti di protezione sociale nelle zone rurali b. servizi commerciali in aree rurali c. strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali d. reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)	Settori di responsabili /referenti Associazione ed Impegno sociale (ref.) Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie (ref.) Programmazione agricola –forestale (ref.) Infrastrutture e tecnologie (res.)
322	rinnovamento e sviluppo dei piccoli centri		Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio (ref.)
323	tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	a. tutela e riqualificazione del patrimonio naturale b. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (ref.) Valorizzazione del patrimonio culturale (ref.)

Asse 4 Attuazione dell'impostazione LEADER			
n.	misura	sottomisure	azioni
41	Strategie di sviluppo locale		
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale		
431	Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione		
			Settori di responsabili/referenti
			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale (ref.)
			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale (ref.)
			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale (ref.)

Assistenza tecnica al PSR		
n.	Misura	azioni
511	Assistenza tecnica	
		Settori di competenza
		Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale (resp.)
		Contabilità (per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all'ARTEA OPR)

Le strutture regionali sopra elencate come responsabili di misura sono incaricate delle seguenti mansioni:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure di loro competenza;
- redazione ed adozione dei bandi per la selezione delle domande o di direttive agli Enti per la gestione delle misure;
- assistenza e supporto agli uffici competenti delle procedure di selezione e gestione delle domande di sostegno;
- sorveglianza dell'andamento delle misure, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche rilevanti per la corretta attuazione delle misure;
- gestione di qualsiasi procedimento relativo alle misure corrispondenti facenti parte dei precedenti periodi di programmazione, secondo l'inquadramento inserito al termine del presente paragrafo;
- stesura di rapporti annuali di attuazione delle misure, ai fini della redazione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea.

Nel caso delle strutture regionali sopra elencate referenti per le misure/sottomisure/azioni programmate secondo il metodo LEADER le mansioni ad esse affidate sono le seguenti:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure di loro competenza;
- produzione degli indirizzi per l'attuazione delle misure/sottomisure/azioni di loro competenza;
- assistenza e supporto ai GAL delle procedure di selezione e gestione delle domande di sostegno;
- sorveglianza dell'andamento delle misure, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche rilevanti per la corretta attuazione delle misure;
- sorveglianza dell'andamento delle misure/sottomisure/azioni di loro competenza per il coordinamento con le politiche regionali settoriali.
- stesura di rapporti annuali di attuazione delle misure/sottomisure/azioni, ai fini della redazione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea.

Al Settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale, nell'ambito delle misure 41, 421 e 431, sono affidate le seguenti mansioni:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure 421 e 431;
- redazione ed adozione dei bandi per la selezione delle domande o di direttive per la gestione delle misure 421 e 431;
- assistenza e supporto ai GAL per le problematiche orizzontali rilevanti per la corretta attuazione delle misure di loro competenza;
- sorveglianza dell'andamento dell'asse 4 'LEADER', con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche orizzontali rilevanti per la corretta attuazione delle misure.

Per la corrispondenza tra la programmazione 2007/2013 e le misure di accompagnamento della PAC (Regg. CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92) e i Regg. CE n. 950/07 e n. 951/07 si fa riferimento alla seguente tabella:

Regolamento di riferimento	Codice misura	Argomento	Codice misura di cui al Reg. CE n. 1698/2005
Reg. CEE n. 2078/92	F 1	Ritiro ventennale dei seminativi	214 a azione a.3 intervento B
Reg. CEE n. 2079/92		prepensionamento in agricoltura	113
Reg. CEE n. 2080/92		Imboschimento superfici	221 223
Reg. CE n. 950/97		miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.	121
Reg. CE n. 951/97		miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli	123

Per determinare la corrispondenza tra le misure della programmazione 2000/2006 e quella 2007/2013 si deve far riferimento alla tabella di concordanza allegata (all. II) al Reg. CE n. 1320 del 5/9/2006,

1.2. Competenze di ARTEA

L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) svolge le funzioni ad essa affidate dalla Giunta regionale secondo le modalità sopra descritte e svolge il ruolo di Organismo pagatore regionale (OPR) in base a quanto disposto dalla L.R. n. 60/99 e s.m.i., conformemente al Reg. CE n. 1290/05 e successivi Regg. di attuazione.

Ai sensi dell'art. 75.1.b del Reg. CE n. 1698/05, l'Autorità di Gestione garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione, mediante il sistema informatico messo a punto, curato e gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07⁴. Tale sistema consente anche la presentazione delle domande ed il trattamento delle stesse, in modo che ne sia tracciato l'iter amministrativo.

L'Autorità di Gestione e tutti i soggetti responsabili delle competenze tecnico amministrative nel trattamento delle domande garantiscono che l'Organismo pagatore regionale sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

ARTEA effettua i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o sottomisura o linea finanziaria previste dal piano finanziario generale, di cui al successivo capitolo 2, e dai piani finanziari predisposti dalle Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e Gruppi di azione locale ai sensi del presente documento, seguendo l'ordine temporale degli elenchi di liquidazione pervenuti. Tali elenchi di liquidazione devono essere fatti pervenire ad ARTEA esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico messo a punto appositamente dall'Agenzia.

Sul sistema ARTEA è presente un archivio degli atti di assegnazione e dei pagamenti effettuati in regime 'De minimis' ex reg. CE n. 1998/06.

Se l'importo complessivo erogato al beneficiario a titolo 'de minimis' è inferiore a quanto ad esso assegnato, ARTEA aggiorna di conseguenza la registrazione sull'archivio "de minimis".

2. RIPARTIZIONE FONDI

Per le disposizioni relative alla Ripartizione dei fondi vedasi il Documento Attuativo Finanziario approvato con DGR n. del 10/12/2012

⁴ L.R. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

3. SPESE AMMISSIBILI

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della PAC, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Reg. (UE) n. 65 del 27/01/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31/01/2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006
- Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- L.R. n. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura/sottomisura/azione	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Domanda di aiuto	"la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno"
Domanda di pagamento	"la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".
Autorità di Gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di Enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.
Gruppo di azione locale (GAL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 "gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato".
Strategia integrata di sviluppo locale (SISL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 il GAL deve sostenere "una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente".
Assegnazione dei contributi	è effettuata mediante atto amministrativo assunto dal soggetto competente per la gestione dei sostegni previsti dal PSR 2007/13.

GLOSSARIO

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
GAL	Gruppo d'azione locale
PAC	Politica agricola comune
PSN	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
PSR	Programma di sviluppo rurale
PLSR	Piano locale di sviluppo rurale

3.3.3.1. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 70.7 del reg. CE n. 1698/05, una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei fondi strutturali comunitari o di qualsiasi altro strumento finanziario della comunità. Tale limitazione è applicata a livello di singola operazione.

Nel caso che i beneficiari siano Enti pubblici, è possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente previsto dalle schede di misura o dalle disposizioni attuative della stessa.

3.3.3.1.1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto⁵, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per gli ex-bieticoltori, così come definiti al precedente paragrafo 3.3, che hanno presentato domanda nella fase 2 (fondi 2009) dichiarata poi decaduta, e che presentano una nuova domanda con conferma degli investimenti contenuti nella precedente, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre eccezionalmente dalla data di ricezione della prima domanda. Qualora i soggetti di cui sopra non confermino nella nuova domanda gli investimenti indicati in quella precedente o in caso di inserimento di nuovi investimenti, l'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dalla data di ricezione dell'ultima domanda presentata.

⁵ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande (Per la misura 125 dal 1/01/2007). Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni differenti o più restrittive di quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.3.3.1.2. Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.3.3.1.3. Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo paragrafo 3.3.3.2.8.

3.3.3.1.4. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
 - produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
- il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento
- f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o

nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

3.3.3.2. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.3.3.2.1. Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06⁶, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06 e dell' art. 24, comma 2 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di aiuto e di pagamento presentate dopo il 1/1/2011, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario

⁶ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

Per la misura 124 i costi imputabili per la ristrutturazione/realizzazione di immobili e per l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature (funzionali alla realizzazione del progetto innovativo) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i beni in questione non sono utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto, secondo i principi della buona prassi contabile. L'ammissibilità delle spese di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari o delle attrezzature in questione è valutata nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dalla normativa regionale del POR FSE Ob CRO 2007-2013.

3.3.3.2.2. Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n. 1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i..

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento, ad esclusione di quanto previsto nelle singole schede di misura e nei relativi bandi o direttive di attuazione.

3.3.3.2.4. Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

3.3.3.2.5 Acquisto e possesso di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specificano gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, conferimento, così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi.

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Nel caso delle misure di sostegno al settore forestale, le superfici a giustificazione della compatibilità della dimensione dell'investimento con le esigenze aziendali possono essere possedute anche mediante comodato.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento del saldo dei contributi, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ev post previsti dal presente documento e dai bandi di misura.

3.3.3.2.6. Costi del personale (esclusivamente per la misura 124)

Per il personale dipendente (sia a tempo indeterminato che determinato) sono ammissibili solo i costi relativi a missioni e trasferte (vedi oltre).

Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto o assunto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio e assunzioni a tempo determinato attivate esclusivamente per il progetto) impiegato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione/assunzione a tempo determinato deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Per il personale (sia dipendente sia non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio :

- ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci);

b) Spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti)

Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

3.3.3.2.7. Beni di consumo e noleggi

Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri

materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.

Limitatamente alla misura 124 sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo.

Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

3.3.3.2.8. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni."

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative a *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.3.3.2.9. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.3.3.2.10. IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*⁷.

⁷ G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.3.3.2.11. Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.3.3.2.12. Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali sono ammissibili anche per l'azione 214.b.2 nel limite massimo del 10%.

Per la misura 124 e per la misura 323 sottomisura a) non si applica il limite del 10% rispetto al totale dell'investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 3.3.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.3.3.2.13. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 €, salvo quanto espressamente previsto nella pertinente procedura per la selezione dei beneficiari;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000 €, salvo quanto espressamente previsto nella pertinente procedura per la selezione dei beneficiari.

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo della Comunità europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'LEADER'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

3.3.3.2.14. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) *ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;*
- b) *siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."*

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento. In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore⁸, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Quanto sopra non si applica alle misure di sostegno agli investimenti non produttivi (miss. 216 e 227) e, nel caso della misura 124, si applica limitatamente ai prototipi realizzati.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.3.3.3. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

⁸ v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi⁹ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);

b) interessi passivi;

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/05, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;

b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Non è inoltre ammissibile alcuna tipologia di investimento non espressamente contemplata nei bandi di misura.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.3.3.3.1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;

⁹ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che:

"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

- interventi edili finalizzati alla tutela ambientale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al risparmio energetico nonché alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili.
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale;
- acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

3.3.3.3.2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non è ammesso l'acquisto di materiale usato, ad eccezione degli investimenti effettuati con il sostegno dell'azione 4.a.2) "interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale" della misura 311.

Non sono inoltre ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione dei beni iscritti a pubblico registro. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale e che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

E' ammessa la ricostruzione totale o parziale di recinzioni esistenti, fisse o mobili.

E' ammesso l'acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

Non è ammesso l'acquisto di beni di consumo, fanno eccezione la misura 124 nell'ambito della quale tali acquisti sono ammessi con le limitazioni specificate nei singoli bandi.

3.3.3.3.3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

3.3.3.3.4. Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale. I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

3.3.3.3.5. Localizzazione degli Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi. Fanno eccezione gli investimenti immateriali sostenuti dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito della misura 124 che possono non essere direttamente riconducibili ad una unità produttiva locale all'interno del territorio regionale.

4. PROGRAMMAZIONE LOCALE

Nel primo anno di attuazione del PSR, per attivare la ricevibilità delle domande sul proprio territorio le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni devono comunicare agli uffici della Giunta regionale entro il 21/1/2008 la ripartizione per misura delle risorse loro assegnate. Tale ripartizione deve rispettare i totali per asse dell'intero quadriennio e il totale per anno, comprendente tutti e tre gli assi prioritari. La prima programmazione finanziaria deve tenere conto delle misure per cui è prevista la pubblicazione dei bandi in tempo utile per la prima scadenza per la predisposizione delle graduatorie e deve essere accompagnata da una relazione che motiva le scelte finanziarie effettuate. Le previsioni finanziarie per misura devono tenere conto degli importi necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo 2000/06.

Entro il 31/7/2008, le Province presentano agli uffici della Giunta regionale i programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane e le Unioni di Comuni.

Nel Piano Locale di Sviluppo Rurale vero e proprio, a partire da un'analisi del territorio di competenza, le Province individuano i principali fabbisogni, le strategie prescelte in relazione ad essi con l'indicazione delle misure attivate e le loro dotazioni finanziarie, nonché le eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari, laddove previsto dagli indirizzi regionali. I PLSR possono contenere sezioni specifiche illustranti le specificità dei territori ricadenti in Comunità montane od Unioni di Comuni.

Alle Province è affidato il compito di coordinamento della programmazione FEASR su tutto il territorio provinciale, compreso la programmazione locale di competenza dei Gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 "Metodo LEADER".

A partire dalla programmazione delle risorse per l'annualità 2011, i PLSR contengono un piano finanziario unico, comprendente tutte le risorse assegnate dal presente documento a tutti gli Enti competenti per una determinata Provincia (Amministrazione provinciale, Comunità montane e Unioni di Comuni). L'approvazione del piano unico produce di conseguenza la formazione di un'unica graduatoria provinciale collegata alle risorse programmate in tale piano, ferme restando le competenze di ciascun Ente competente per l'istruttoria delle domande ai sensi del capitolo 1 del presente documento (Province, Comunità montane e Unioni di Comuni) nel procedimento amministrativo per l'assegnazione e la liquidazione dei fondi per le domande ad esso inoltrate riferite al territorio di sua competenza. La Provincia garantisce il coordinamento e il monitoraggio delle attività amministrative collegate alla gestione del piano finanziario unico e delle domande ad esso riferite.

In assenza di un programma locale approvato, vigono unicamente le norme regionali previste nelle procedure di attuazione e nei bandi per la selezione delle domande.

Dal 2010 le Province rivedono il loro PLSR in base agli effettivi fabbisogni territoriali, alle esperienze delle precedenti annualità di programmazione e agli indirizzi per la revisione dei PLSR approvati dalla Giunta regionale.

I PLSR hanno validità per tutto il periodo di programmazione. I PLSR, approvati dalla Giunta regionale, entrano in vigore a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. I PLSR possono essere modificati con un'unica proposta annuale, presentata entro il 31 luglio di ogni anno, contestualmente alla revisione della programmazione finanziaria, tranne che nel 2010, in cui la scadenza per la rimodulazione degli importi per l'annualità 2010 è confermata al 31 luglio, mentre quella per la revisione complessiva dei PLSR è prorogata al 18/10/2010. Per la programmazione delle risorse libere per l'annualità 2013 le Province devono inviare alla Giunta regionale la loro proposta entro i termini concordati, tenendo come riferimento le scelte adottate per la programmazione dell'annualità 2012. Nel caso in cui una Provincia non invii la programmazione finanziaria entro detto termine la Giunta regionale provvede d'ufficio ad approvare la tabella finanziaria per l'annualità 2013 ad integrazione del PLSR di detta Provincia, utilizzando le medesime percentuali da essa assegnate alle singole misure nella programmazione provinciale relativa all'annualità 2012.

5. Metodo LEADER

La Programmazione e gestione secondo il metodo LEADER delle misure inserite nell'asse 4 'Metodo LEADER'¹⁰ del PSR è demandata ai Gruppi di Azione Locale individuati secondo le modalità indicate nella DGR n. 785/07 e nei successivi provvedimenti attuativi.

5.1 Responsabilità ed impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Secondo quanto previsto dal PSR e come specificato nel d.d. n. 83/08 "il GAL è l'unico soggetto responsabile dell'attuazione dell'Asse 4 'Metodo LEADER' nel territorio di riferimento; al GAL spetta la definizione della strategia di sviluppo locale, l'animazione socioeconomica del territorio a supporto dell'attuazione della propria strategia di sviluppo, la selezione dei beneficiari finali ed il controllo sui progetti finanziati".

Per la gestione delle strategie, effettuata secondo le modalità previste nello stesso decreto, il rappresentante legale del GAL deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Toscana nel quale impegna la società:

- a. a rispettare, nell'attuazione della SISL, la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- b. ad utilizzare i fondi ad esso assegnati unicamente per azioni conformi a quanto previsto nella SISL approvata dalla Giunta regionale;
- c. ad attivare uno specifico conto corrente per la gestione dei fondi trasferiti da ARTEA ai sensi della misura 431 per la copertura delle spese di gestione, acquisizione di competenze e animazione sul territorio, dal quale debbono transitare tutte le spese effettuate ai sensi di tale misura;
- d. a mantenere in ogni caso una contabilità separata e specifica relativa alle attività di programmazione e gestione della SISL;
- e. a darsi un regolamento interno nel quale sia descritta l'organizzazione della società (organigramma, modalità di gestione del personale con specifiche per quello destinato part-time al LEADER, procedure per l'assegnazione di incarichi esterni, procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 ecc.), le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL, nonché i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi. Il regolamento deve essere adottato dall'organo decisionale del GAL entro sei mesi dall'approvazione della SISL e comunicato alla Provincia competente;
- f. a dichiararsi responsabile di tutto ciò che riguarda i rapporti con i beneficiari finali o i fornitori del GAL;
- g. a valutare ed ammettere le domande di aiuto solo se conformi agli obiettivi, ai criteri di selezione e alle procedure definite dalla Giunta regionale;
- h. a garantire l'aggiornamento costante della banca dati degli aiuti concessi a titolo 'de minimis', con l'inserimento degli importi concessi;
- i. a comunicare agli uffici regionali la pubblicazione di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali emessa entro la data di pubblicazione della stessa;
- j. ad inviare agli uffici regionali entro il 15/4 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici stessi;
- k. a gestire tutte le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi tramite il sistema informatico di ARTEA;
- l. a conservare la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati secondo le modalità di archiviazione e catalogazione disposte dagli uffici regionali;
- m. nel caso di decadenza del riconoscimento, a trasmettere tutta la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati al nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta regionale quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'asse 4 nel territorio di riferimento;
- n. a conservare, per un periodo minimo di cinque anni dopo il termine ultimo per l'esecuzione delle spese (31/12/2015), la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati a disposizione per eventuali controlli;
- o. a consentire in ogni momento ai soggetti preposti per il controllo l'accesso nei propri locali per l'effettuazione delle verifiche sull'attività del GAL in rapporto alla gestione della SISL, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria;

¹⁰ Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

- p. a garantire la sussistenza di tutti i requisiti organizzativi e strutturali che ne hanno determinato il riconoscimento, e comunque a comunicare alle Province competenti e agli uffici regionali ogni variazione o modifica della struttura societaria od organizzativa della società operante in qualità di GAL;
- q. ad attivare una costante azione di informazione e pubblicità sulle opportunità e sulle realizzazioni di LEADER, in particolare mediante l'attivazione di un sito internet ufficiale del GAL, e a verificare nel contempo che i beneficiari finali pubblicizzino il sostegno ricevuto, il tutto almeno secondo le modalità stabilite al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità";
- r. ad assumere tutte le decisioni relative alla gestione ed assegnazione e liquidazione dei finanziamenti di competenza del GAL mediante deliberazione dell'organo societario;
- s. limitatamente al territorio di propria competenza e nel caso che il GAL operante su LEADER Plus non sia in grado di adempiere, a garantire la conservazione e l'accessibilità per eventuali controlli della documentazione relativa ai singoli progetti finanziati in riferimento alle fasi di programmazione precedente (IC LEADER Plus), per un periodo minimo di cinque anni dopo la chiusura del programma;
- t. a dotarsi, preliminarmente alla produzione degli elenchi di liquidazione, di una polizza rischi per i danni eventualmente arrecati ai beneficiari finali e alle autorità responsabili dell'attuazione del programma, con un massimale pari ad almeno il 5% della spesa pubblica complessiva prevista dalla SISL; una copia di tale polizza deve essere inviata ad ARTEA.
- u. ad inviare ogni tre mesi agli uffici della Giunta regionale, secondo le scadenze prefissate e le modalità previste dalla Regione Toscana, i rapporti di monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e alle realizzazioni effettuate, secondo lo schema fornito dalla Regione Toscana;

Nello stesso atto, il GAL indica i soggetti e le modalità di destinazione finale della documentazione relativa alla gestione della SISL e dei beni acquisiti con i fondi PSR.

Inoltre, nell'ambito della gestione della propria strategia, il GAL si impegna a:

1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Il mancato rispetto di uno solo degli impegni sopra elencati comporta l'immediata sospensione dell'operatività del GAL in riferimento all'attuazione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR e la sospensione dei trasferimenti al GAL dei fondi previsti per la misura 431 "Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione"; la reiterazione dell'inadempimento produce la decadenza del riconoscimento regionale espresso con DGR n. 216/08. In conseguenza di tale provvedimento, la Giunta regionale può nominare un commissario cui affidare la gestione delle operazioni di attuazione e di chiusura della Strategia integrata di sviluppo locale del GAL a cui è stato revocato il riconoscimento. In caso di decadenza, la Provincia competente dispone la revoca dei contributi concessi a titolo di cofinanziamento delle spese di funzionamento del Gal.

Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la revoca del riconoscimento del GAL da parte della Giunta regionale

il nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta regionale, quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'asse 4 nel territorio di riferimento, subentra al rispetto dei pertinenti impegni di cui sopra nei confronti dei beneficiari finali e delle autorità responsabili dell'attuazione del programma.

5.2 Gestione della SISL

5.2.1 Principi generali

In quanto unici soggetti riconosciuti dalla Giunta regionale per la programmazione e gestione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR, i GAL sono responsabili della corretta attuazione della SISL e delle misure/sottomisure/azioni da essi inserite nella programmazione. In tal senso i GAL, nell'ambito delle competenze loro attribuite, devono operare secondo criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza e procedere con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla strategia e la eventuale fruizione dei sostegni in essa previsti. In linea generale, per quanto concerne il procedimento di selezione delle domande di aiuto e del loro successivo finanziamento, i GAL devono rispettare le norme previste dalla legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa previste dal D.P.R. n. 445/00 e dalla DGR n. 1058/01, in particolare per quanto riguarda la materia delle

autocertificazioni, di cui il GAL deve assicurare il controllo a campione con le modalità stabilite con apposito regolamento interno.

I compiti, le funzioni e le competenze tecnico amministrative dei GAL sono quelle delineate al paragrafo 1.1 'Competenze tecnico amministrative sulle singole misure'.

5.2.2 Modifiche della SISL

Le modifiche alle strategie integrate di sviluppo locale approvate dalla Giunta regionale devono essere in ogni caso preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti prima di darvi attuazione.

Le modifiche alla SISL che richiedono un'approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in opera sono:

- a) una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% e comunque di importo pari ad almeno 50.000 € della dotazione per misura/sottomisura/azione (fatta eccezione per le azioni della misura 313, la cui dotazione può essere variata senza che ciò costituisca modifica ai sensi del presente paragrafo) di cui al piano finanziario allegato alla SISL approvata dalla Giunta regionale;
- b) la soppressione o attivazione di un tema catalizzatore;
- c) la soppressione o attivazione di una misura/sottomisura/azione.

Le modifiche alle SISL di cui ai punti b) e c) che precedono possono essere presentate dai GAL una volta all'anno entro il 30.6 di ogni anno, e devono essere approvate dalla Giunta regionale con procedura analoga a quella prevista dal d.d. n. 83/08. Per quanto concerne le modifiche di cui alla lettera a) la valutazione, e conseguente approvazione, di quanto richiesto è demandata esclusivamente alla Giunta regionale.

In corso di programmazione non è ammissibile la modifica del tema catalizzatore principale scelto all'atto di prima presentazione della SISL, salvo casi specifici collegati a mutamenti significativi del quadro socio economico che producono un significativo mutamento dei fabbisogni territoriali.

Le proposte di modifica possono essere presentate in ogni momento in caso di modifica del PSR con emanazione di nuovi indirizzi per l'attuazione delle misure/sottomisure/azioni dell'asse 4 per la selezione delle domande, in tal caso la procedura di approvazione segue l'iter delineato nel d.d. n. 83/08.

Le modifiche alla SISL che non rientrano nei casi di cui al precedente capoverso, devono comunque essere presentate alla Provincia competente e agli uffici regionali almeno trenta giorni prima della loro applicazione per la verifica del mantenimento dei rapporti finanziari fra i temi catalizzatori e della coerenza con la programmazione settoriale regionale e locale secondo quanto disposto dal d.d. n. 83/08. Trascorso tale termine temporale, in assenza di comunicazioni da parte della Provincia competente o degli uffici regionali, le modifiche si ritengono approvate.

Le richieste di modifica delle SISL possono essere presentate fino al 30/6/2014.

5.3 Modalità di attuazione della SISL

5.3.1 Selezione dei beneficiari finali

Ai fini dell'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali da parte del GAL, gli uffici regionali referenti per misura/sottomisura/azione producono gli indirizzi per l'attuazione delle stesse, contenenti le condizioni di accesso, di ammissibilità e di priorità ritenute essenziali a prescindere dalle specificità territoriali. Il GAL, nella predisposizione e gestione delle proprie procedure per la selezione dei beneficiari finali, deve obbligatoriamente attenersi a tali indirizzi e raccordarsi costantemente con gli uffici regionali referenti di misura/sottomisura /azione i quali supportano i gruppi nella fase di redazione e gestione delle procedure stesse. Negli indirizzi sono già indicati i criteri di selezione delle domande ed i relativi punteggi, con un massimo di 4 punti per ciascun criterio, per un totale di 20 punti.

Sulla base degli indirizzi prodotti dagli uffici regionali, ai GAL è data la possibilità di:

- individuare eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni, laddove previsto negli indirizzi;
- assegnare un massimo di ulteriori 20 punti ai criteri di selezione previsti negli indirizzi per ciascuna misura/sottomisura/azione;
- inserire uno o due ulteriori criteri di selezione relativi rispettivamente al territorio e alla tipologia di investimento;

in ogni caso, il punteggio di ciascun criterio non può essere incrementato di più di 4 punti, tenendo conto delle indicazioni fornite negli indirizzi per ciascun criterio.

Quanto sopra non si applica alla misura 124 per le iniziative di carattere locale.

L'importo totale dei contributi concedibili non può eccedere la dotazione prevista nella SISL approvata dalla Giunta regionale.

Le procedure per la selezione dei beneficiari finali prima di essere pubblicate, devono essere presentate all'approvazione del Consiglio di amministrazione del GAL accompagnate da una relazione tecnica a firma del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 del GAL nel quale emergano chiaramente la coerenza e la conformità degli stessi con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL, con gli indirizzi regionali ed il rispetto delle presenti norme di attuazione.

Prima della pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, ai GAL è demandato il necessario raccordo con ARTEA per la messa a punto del sistema informatizzato di presentazione delle domande, predisposto a cura dell'Agenzia per la ricezione e gestione delle domande di aiuto.

Il GAL deve garantire che l'individuazione dei beneficiari sia attuata con la massima trasparenza, mediante procedure ad evidenza pubblica rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili, in particolare con la pubblicazione sul sito del GAL, sul portale della Regione Toscana, sugli albi degli Enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL compresa la Provincia, sul portale della Camera di Commercio provinciale, almeno per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché di un comunicato sui principali quotidiani con cronaca locale. Le procedure per la selezione dei beneficiari finali devono essere comunicati anche alle Province competenti, accompagnati da una relazione sulla pubblicità data agli stessi; le Province segnalano all'Autorità di Gestione i casi di procedure per la selezione dei beneficiari finali per le quali non è stata data la necessaria pubblicità.

In ogni caso, la scadenza per la presentazione delle domande non deve essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali.

La graduatoria preliminare di progetti ammissibili a contributo, di cui al successivo par. 3.1.5.1 dell'allegato, deve essere fatta propria dai GAL con idoneo atto dell'organo decisionale, in modo tale da permettere l'avvio delle procedure di istruttoria delle domande di aiuto pervenute. A tale graduatoria, valida per il periodo indicato nella procedura per la selezione dei beneficiari finali, deve essere data adeguata pubblicità mediante, almeno, pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio interessato. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i GAL si avvalgono, se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare. Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto. In generale, si precisa che i membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL ne sottopone gli esiti all'approvazione del Consiglio di amministrazione del GAL (o del soggetto da esso delegato) per l'emissione degli atti di assegnazione dei singoli beneficiari

5.3.2 Chiusura della SISL

La chiusura del Strategia Integrata di Sviluppo Locale avviene con le seguenti modalità:

- a) conclusione delle operazioni di accertamento finale per tutti i progetti ed effettuazione delle relative erogazioni;
- b) conclusione delle operazioni di verifica delle spese di funzionamento e gestione sostenute dal Gal con recupero di eventuali economie;
- c) conclusione delle operazioni di controllo in loco ai sensi dell'art. 27 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 24 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/2011;
- d) presentazione da parte del Gal di una relazione finale sull'attuazione del programma;

5.4 Organizzazione e gestione del GAL

5.4.1 Organizzazione del GAL per la programmazione e gestione della SISL

Ogni GAL deve comunicare il nominativo di un Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13, cui competono prioritariamente, ma non esclusivamente, le seguenti mansioni:

- a) gestione rapporti con il personale;
- b) gestione rapporti con i beneficiari finali, la Provincia, l'ARTEA, l'Organismo pagatore regionale e gli uffici regionali;
- c) controllo della coerenza e della conformità di tutte le fasi procedurali di competenza del GAL (dall'emissione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, all'erogazione del saldo) con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL e del rispetto delle presenti norme di attuazione;
- d) presidenza della commissione di istruttoria;
- e) apposizione di visto sui verbali di istruttoria;
- f) apposizione di visto sulle disposizioni di liquidazione dei beneficiari finali inviate dal GAL ad ARTEA OPR;
- g) elaborazione delle proposte all'organo decisionale;
- h) apposizione di visto sui rapporti di monitoraggio inviati all'organo decisionale e agli uffici regionali.

In tutti i casi, il Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 è il solo interlocutore nei confronti dell'Autorità di Gestione per tutte le questioni di natura tecnica relative all'attuazione della SISL.

Per quel che riguarda gli animatori, il GAL deve privilegiare l'acquisizione di professionalità reperite nell'area di competenza, mirando alla valorizzazione delle esperienze acquisite e alla non dispersione delle risorse e delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi di programmazione.

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/13 della Regione Toscana (Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifici tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

5.4.2 Spese di funzionamento e di gestione dei GAL

Il GAL è beneficiario finale dei contributi previsti dalla misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione" del PSR 2007-13. Assegnati dalla Provincia

Le attività ammissibili in riferimento a tale misura sono le seguenti:

- redazione e modifica della SISL;
- attuazione e gestione della SISL;
- formazione del personale;
- informazione e pubblicità.

Le correlate tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- spese per la redazione della SISL;
- spese per il personale, ovvero:
 - a) spese per compenso del Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013;
 - b) spese per compenso degli animatori;
 - c) spese per compenso del personale (tutte le figure che operano continuativamente presso il GAL, escluse le consulenze specialistiche e saltuarie, ad esclusione degli animatori);
- rimborsi spese al personale e ai componenti del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti per la misura 124, ovvero:
 - a) rimborsi spese agli animatori;
 - b) rimborsi spese al personale (escluso gli animatori) e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese per attività di animazione;
- acquisto o noleggio arredi e dotazioni e eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL;
- spese gestionali (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.);
- spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), sono esclusi gli emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese per le assicurazioni/fidejussioni richieste dalle presenti norme;
- spese per acquisizione di consulenze specialistiche;
- spese per formazione del personale;

- spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e le realizzazioni della SISL.

Secondo quanto previsto dal PSR, "le spese per animazione ed acquisizione di competenze non possono essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL". A tali spese concorrono:

- a) il compenso degli animatori;
- b) i rimborsi spese degli animatori;
- c) le spese per attività di animazione;
- d) quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013.

Si ritiene che le spese di cui al punto d) che precede, ovvero la quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 imputabile all'attività di animazione, possano essere calcolate applicando all'importo del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 l'incidenza percentuale sul totale assegnato al GAL per la misura 431 della somma delle spese di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

La quota parte del compenso annuo lordo complessivo del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 rendicontabile ai sensi della misura 431 del PSR 2007/13 non può andare oltre l'importo del compenso annuo lordo di un funzionario regionale di categoria D, responsabile di posizione organizzativa organica¹¹.

Non sono ammesse spese per altri incarichi conferiti al Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 .

Non sono ammesse spese per incarichi tecnici a componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse spese per più di una figura con funzioni dirigenziali.

Il personale dipendente imputato completamente sull'asse 4 non può svolgere altre mansioni all'interno del GAL.

5.4.3 Acquisizione da parte del GAL di forniture e servizi

Per l'acquisizione di forniture e servizi il GAL deve dotarsi di un proprio regolamento interno che deve essere inviato per conoscenza agli uffici regionali e della/e Provincia/e competenti. Il regolamento deve recepire la norme previste per gli Enti pubblici prevedendo l'utilizzazione ove possibile degli albi fornitori degli Enti pubblici. Il regolamento deve inoltre specificare le modalità di rispetto del DPR n. 118/2000 relativo all'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e della L. 244/07 concernente la pubblicazione degli elenchi degli incarichi esterni assegnati.

5.4.4 Destinazione finale della documentazione e dei beni acquisiti dai GAL

Nel caso di scioglimento della società, la documentazione relativa alla gestione dell'asse 4 del PSR 2007/13 deve essere presa in consegna da un Ente pubblico socio del GAL, mentre i beni acquisiti dal GAL sono ceduti ad un Ente pubblico, facente parte del GAL, che ha fornito un apporto significativo alla società o a una o più ONLUS operanti nel settore ambientale o sociale. Nel caso di più Enti pubblici con i requisiti di cui sopra, i beni sono ripartiti in base all'effettivo apporto fornito da ciascuno.

Tali soggetti e/o le modalità di destinazione finale della documentazione e dei beni devono essere preventivamente individuati in apposito atto dell'organo decisionale inviato per conoscenza agli uffici regionali e recepito nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al paragrafo 5.1 'Responsabilità ed impegni dei Gruppi di azione locale (GAL)' che precede.

5.4.5 Controllo sull'attività del GAL

Il controllo sulle spese sostenute dal GAL in qualità di beneficiario finale è svolto dalla Provincia competente, che valida e verifica l'ammissibilità di tali spese e il rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché degli obblighi in carico al GAL in merito all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. (CE) n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari. Per svolgere l'attività di accertamento la commissione si avvale delle funzionalità specifiche del sistema informatico ARTEA e al termine dell'accertamento produce, sempre supportata dal programma, un verbale redatto secondo lo schema definito da ARTEA.

Il controllo sulle spese è svolto da parte della Provincia competente su richiesta del GAL entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Provincia della richiesta stessa e riguarda tutte le spese sostenute fino a quel momento dal GAL per l'attuazione della SISL; gli esiti di tali controlli sono trasmessi da parte delle Province agli

¹¹ Tale importo, oneri compresi, è desunto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, integrato dal contratto collettivo decentrato integrativo, vigente al momento della presentazione della domanda.

uffici regionali entro 30 giorni dalla conclusione degli accertamenti per i successivi adempimenti, compreso lo svincolo delle fidejussioni.

Il GAL è soggetto a verifica periodica da parte dell'Autorità di Gestione; la verifica verte sugli impegni elencati al paragrafo 5.1 e sull'effettivo avanzamento procedurale.

Alla Provincia competente spetta il ruolo di vigilanza sulla correttezza delle azioni di pubblicità messe in campo dal GAL per l'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, con segnalazione agli uffici regionali dei casi di mancato rispetto delle presenti norme.

5.5 Controlli

Ferma restando la competenza del GAL per quanto riguarda l'accertamento finale sui progetti attuati da soggetti terzi cui è stato concesso un sostegno finanziario, e quella delle Province per l'accertamento finale delle spese di funzionamento e gestione del GAL, si stabilisce il seguente sistema di controllo e sorveglianza:

- ARTEA OPR effettua controlli in loco ed ex post su un campione dei progetti finanziati, secondo quanto previsto dagli art. 27, 28, 30 del reg, CE n. 1975/06 o dagli artt. 25, 26, 29 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/2011 ARTEA
- la Regione Toscana garantisce mediante le Province competenti per territorio le verifiche del possesso da parte dei GAL della capacità amministrativa e di controllo per l'esecuzione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno da essi ricevute (ai sensi dell'art. 33.1 del Reg. (CE) n. 1975/06 o dall'art. 28 septies del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/2011);
- la Regione Toscana garantisce la istituzione di un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione dei controlli amministrativi.

5.6 Monitoraggio e rapporti di esecuzione

Ai fini del monitoraggio procedurale il GAL deve comunicare agli uffici regionali competenti l'avviso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali, entro la data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Ogni GAL deve produrre annualmente entro il 15 aprile di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici regionali, nel quale sono indicati chiaramente lo stato di attuazione del programma e i problemi incontrati nel corso dell'anno. Il rapporto viene presentato agli uffici regionali nel corso di un incontro annuale sullo stato di attuazione che deve svolgersi entro il 30 giugno di ogni anno. Per ciascun trimestre solare entro il giorno 15 del mese successivo, il GAL è tenuto relazionale agli uffici della Giunta regionale in merito allo stato di avanzamento procedurale e finanziario secondo lo schema definito dagli uffici stessi.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/13 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel "Quadro comune di monitoraggio" e valutazione" (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle "Informazioni minime di monitoraggio" previste dal MiPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007/13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

È pertanto necessario prevedere e organizzare, sin dalle prime fasi di attuazione del programma, un'efficace raccolta dei dati e delle informazioni che serviranno a:

- redigere la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR 2007/13, che dovrà contenere tutte le informazioni relative all'esecuzione finanziaria, la quantificazione degli indicatori comuni di prodotto e di risultato e la sintesi delle attività di valutazione in itinere (articolo 82 del Reg. (CE) n. 1698/05);
- compilare, nell'ambito del Sistema Informativo comune sullo Sviluppo Rurale (SISR), le Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007/13 da allegare alla Relazione annuale;
- soddisfare il fabbisogno informativo derivante dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SM), per il quale il PSN prevede l'archiviazione delle informazioni anagrafiche, strutturali, procedurali, finanziarie e fisiche a livello di singola operazione finanziata nell'ambito dei PSR.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, ARTEA provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007/13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di Gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di Gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.

7. SCADENZE

30/6/2014: termine ultimo per la presentazione di modifiche delle SISL (escluso piani finanziari).

31/8/2014: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari, diversi dal GAL, delle misure dell'asse 4.

31/12/2014: termine ultimo per l'attuazione delle SISL.

31/6/2015: termine ultimo per la presentazione, da parte dei GAL, della relazione finale alla Regione Toscana.

ALLEGATO

PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Indice

1. Condizioni generali.....	53
1.1. Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	55
1.2. Domande parzialmente finanziabili.....	55
2. Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure	56
2.1 Condizioni di accesso relative ai beneficiari.....	56
2.2 Cantierabilità degli investimenti	58
2.3 Inizio lavori	59
3. Specifiche relative ad alcune misure.....	59
3.1. Specifiche relative alle misure che prevedono sostegno agli investimenti.....	59
3.2 Specifiche relative alle misure per il ricambio generazionale	208
3.3 Specifiche relative alle misure con premi/indennità pluriennali.....	223
3.4 Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio"	238

1. Condizioni generali

Salvo casi specifici definiti nei singoli bandi o direttive di attuazione, al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Nell'ambito della DUA deve essere presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Di norma le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure/sottomisure/azioni previste nella relativa programmazione finanziaria dell'Ente/GAL competente. Fa eccezione la misura 124 in cui la domanda di aiuto è presentata successivamente all'approvazione della graduatoria dei progetti di cooperazione da parte del soggetto competente; in tale caso i richiedenti devono inviare tutti i documenti necessari per l'istruttoria contestualmente alla domanda di aiuto presentata nel sistema ARTEA.

Le domande sono così definite (ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 1975/06 e dell'art. 2 del Reg. UE n. 65/11):

- Domanda di aiuto: *"la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno"*.
- Domanda di pagamento: *"la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento"*.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente/GAL competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA. Nel caso di investimenti su superfici forestali, la domanda deve essere presentata all'Ente competente per il territorio in cui è localizzata la superficie oggetto dell'investimento. Salvo diverse indicazioni inserite nei bandi di misura, l'Ente/GAL cui è indirizzata la domanda è competente per i procedimenti di selezione dei beneficiari e di assegnazione e liquidazione dei contributi/premi/indennità.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente/GAL ha previsto l'attivazione della misura/sottomisura/azione cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa (es. per le domande presentate entro il 31/12/2010 l'annualità di riferimento è il 2011, e così via, salvo quanto diversamente disposto nel presente documento). Per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4, la dotazione finanziaria e il riferimento al piano finanziario della relativa SISL sono indicati in ogni singolo bando.

Per ogni UTE posseduta, o altro tipo di Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) anche non direttamente ad essa collegata, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione ad una determinata misura; per la misura 311 per ogni annualità è possibile presentare una domanda per ciascuna delle due azioni che compongono la misura.

Ad esclusione delle misure 132 e 124 e tutte le misure dell'asse 4, le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti, riconosciute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, sono

reinserite automaticamente nelle graduatorie successive. Limitatamente al reinserimento nelle graduatorie valide per i fondi dell'annualità 2012, le domande sono reinserite esclusivamente previa conferma da parte del richiedente dell'intenzione di procedere alla realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda stessa. In assenza di tale conferma la domanda è considerata decaduta e non viene più inserita nelle graduatorie successive

Ai fini dell'inserimento e della valutazione di una domanda già presentata in una graduatoria successiva il richiedente può rettificare la propria domanda per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive.
- chiedere l'aggiornamento del contributo richiesto qualora siano stati modificati i tassi di contribuzione nel bando valido per l'annualità in corso di presentazione dell'aggiornamento fermi restando gli investimenti previsti in domanda di aiuto iniziale;
- dichiarare di essere un tabacchicoltore o un soggetto ad esso equiparato secondo la definizione di cui al paragrafo 2.10 del presente documento e richiedere che la propria domanda di aiuto venga inserita nella "riserva regionale delle domande di aiuto" prevista sempre al paragrafo 2.10 del presente documento.

A tal fine il richiedente, entro i nuovi termini di presentazione delle domande di aiuto come indicati nei relativi bandi di misura, tramite il sistema informatico di ARTEA può presentare un aggiornamento

- a) dei propri requisiti di priorità e la dichiarazione di essere tabacchicoltore o un soggetto ad esso equiparato, purché ne fosse in possesso alla data di presentazione della domanda iniziale e continui a possederli;
- b) del contributo richiesto nei casi indicati nei singoli bandi.

Qualora il richiedente non provveda a tali aggiornamenti nei tempi previsti, alla domanda viene attribuito automaticamente un punteggio derivante esclusivamente dalle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando ed il contributo richiesto in domanda di aiuto iniziale. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite (compresa l'attribuzione dei tassi di contribuzione ai singoli investimenti) in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento. Il contributo aggiornato od il contributo iniziale (in assenza di aggiornamento della domanda di aiuto) costituiscono il contributo massimo riconosciuto con atto di assegnazione.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

Possibilità di subentro

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa, nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all'erede gli obblighi di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l'attività di impresa. L'erede può continuare l'attività di impresa come ditta individuale o come società semplice o società in nome collettivo in cui l'erede riveste il ruolo di amministratore o come società in accomandita semplice nella quale l'erede riveste il ruolo di socio accomandatario.

Successivamente all'atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice o società in nome collettivo nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore o come società in accomandita semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di socio accomandatario; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell'attività o a trasferimento dell'impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione

avvengano prima dell'accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.

Successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. par. 3.3.3.2.14 'periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione') il beneficiario può donare l'UTE collegata ad una operazione d'investimento ad un proprio familiare che subentra nei suddetti impegni, se questi continua ad esercitare l'attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.

In caso di subentro, compreso nei termini di cui sopra, il beneficiario deve darne comunicazione al soggetto competente per iscritto entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla cessazione.

Quanto sopra non si applica alle misure dell'asse 2 con impegni pluriennali (misure 211, 212, 214, 215, 225) e nel caso che i beneficiari siano Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, per progetti attivati in base a direttive regionali, e a tutti i progetti di competenza delle Agenzie regionali e degli uffici della Regione Toscana. In tali casi, inoltre, gli atti che definiscono le direttive per la loro applicazione possono prevedere modalità e termini di presentazione, approvazione, gestione e liquidazione diversi da quanto riportato nel presente allegato.

1.1. Modalità di sottoscrizione delle domande

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a. domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b. domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- a. Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- b. Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:
 - CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
 - ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

1.2. Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva.

Fanno eccezione le misure che prevedono impegni pluriennali (misure. 211, 212, 214, 215, 225) per le quali, in caso di domanda finanziabile solo parzialmente, la quota mancante potrà essere coperta, attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce, revoche o ulteriori disponibilità; l'incremento dell'assegnazione decorre dall'anno in cui si rendono disponibili le eventuali risorse aggiuntive.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura.

Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

2. Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure

Non è previsto alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

2.1 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Per tutte le misure dell'asse 1, asse 2 (limitatamente alle misure 214 b.2, 216, 221, 223, 226, 227) e per tutte le misure dell'asse 3, essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e decorsi i termini concessi non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, nei termini concessi dall'Organismo pagatore, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute e scaduti tali termini la domanda decade.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 e dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 o degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50%;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell' art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari o superiori al 50%.

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 2000 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 114, 132, 144, 211, 212, 214, 215, 225 e di soggetti diritto pubblico);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari¹² ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 5) nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi (escluso mis. 132, 144, 211, 212, 214, 215 e 225);
- 6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (escluso mis. 132, 211, 212, 214, 215 e 225) (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal bando di misura).
- 7) Nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1998/2006, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.¹³ Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).
- 8) Nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, il richiedente non deve aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1.a, 2, 3, 4, 5, 6 devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazioni sostitutive) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. Il requisito di cui al punto 7 deve essere posseduto e dichiarato prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. I requisiti di accesso di cui ai punti 1.b, 1.c, 1.d, e 8 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

¹² L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

¹³ Per esercizio finanziario si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra (ad eccezione delle condizioni 3 e 4) non si applica ai GAL in qualità di beneficiari

2.2 Cantierabilità degli investimenti

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
 - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79 valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della L. 241/1990, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al testo del DAR, capitolo 3 "Spese ammissibili", paragrafo 3.3.3.2.1. "Investimenti materiali realizzati da privati";
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al testo del DAR, capitolo 3 "Spese ammissibili", paragrafo 3.3.3.2.2. "Investimenti immateriali realizzati da privati";
- 5) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 3.3.3.2.4. "Acquisto di terreni " 3.3.3.2.5. "Acquisto di beni immobili";
- 6) autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;

- 7) dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 8) nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
- 9) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 10) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
 - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al all' Ente competente entro il termine di ricezione della domanda di aiuto;
 - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

2.3 Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico e la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- e) Nel caso di acquisto di beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto sono stati emessi in data successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- f) Nel caso di investimenti prevalentemente immateriali, il richiedente deve dimostrare che la data di stipula dei contratti per l'acquisizione dei servizi e forniture immateriali necessari alla realizzazione del progetto è successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

3. Specifiche relative ad alcune misure

3.1. *Specifiche relative alle misure che prevedono sostegno agli investimenti*

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(121) Ammodernamento delle aziende agricole;

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;

(125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

- (132) *Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
 (133) *Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare*
 (216) *Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
 (221) *Imboschimento di terreni agricoli;*
 (223) *Imboschimento di superfici non agricole;*
 (226) *Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
 (227) *Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
 (311) *Diversificazione verso attività non agricole.*
 (312) *Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;*
 (313) *Incentivazione di attività turistiche;*
 (321) *Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;*
 (322) *Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;*
 (323) *Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.*

Le domande di aiuto presentate per l'accesso alle misure per il sostegno agli investimenti sono ricevibili se corredate dello specifico modulo 'Progetto' presente nel sistema ARTEA, compilato correttamente.

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure attivate.

Si specifica che gli ex bieticoltori¹⁴ possono presentare domanda di aiuto in relazione alle misure del PSR sopra elencate (ad esclusione delle misure ricedenti nell'asse 2) poiché, con il decreto Dirigenziale n. 178 del 22 gennaio 2010 è stato preso atto della completa assegnazione delle risorse a loro destinate ai sensi del Piano di azione regionale ex Reg. CE n. 320/06.

3.1.1 Impegni comuni a tutte le misure

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nei singoli bandi di misura;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto di assegnazione, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni descritte nel presente documento salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel presente documento;
8. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato nel presente documento.
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nei bandi relativi alle singole misure e nell'atto di assegnazione e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti , secondo quanto disposto nel presente documento;

¹⁴ Per "ex bieticoltori" si intendono "imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, direttamente, o tramite intermediari, contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo".

11. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
12. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
13. restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
14. conservare per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
15. rispettare i vincoli prescritti dal presente documento relativamente al possesso e alla destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo
16. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento;
17. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

3.1.2 Limitazioni ed esclusioni

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Investimenti per la trasformazione e commercializzazione

Il PSR prevede che *'Il sostegno ad investimenti per la trasformazione, conservazione e la commercializzazione può essere accordato anche nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati'*. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti del o dei settori interessati dall'investimento. Nel caso di investimenti comuni a più settori (ad esempio per gli investimenti finalizzati alla conservazione e commercializzazione) la determinazione del suddetto parametro è verificata con riferimento alla somma del valore relativo alle produzioni dei settori interessati.

Le domande di aiuto presentate da Imprenditori Agricoli Professionali che svolgono prevalentemente attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) sono ammesse unicamente per investimenti connessi all'attività di produzione dei prodotti agricoli. Con il termine "prevalentemente" si intende che l'impiego dei prodotti agricoli di provenienza extra aziendale è superiore ad 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Come sopra, quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime.

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "uso prevalentemente aziendale" si intendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica dovranno essere dimensionati in base al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte dei sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (Tariffa incentivante) nell'ambito del servizio di "scambio sul posto" sono ammissibili solo se localizzati nelle zone classificate "A-Centri urbani" ai sensi del PSR 2007/13 e se rispettano i criteri previsti dalla normativa nazionale in merito alla cumulabilità fra tariffa incentivante e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto.

Progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica ed interventi finalizzati al risparmio idrico

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda – di essere "irrigue" in base alla

classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

La dimensione degli invasi di accumulo per la raccolta di acque meteoriche deve essere compresa tra 500 e 200.000 m³.

Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui

Per investimenti finalizzati alla utilizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui.

Valutazione del rendimento globale

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Riconversione ai metodi biologici di produzione
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	Sicurezza sul lavoro
	Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 €, almeno 50.000 € (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:
 - a) almeno 7.000 € (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale; oppure:
 - b) fra i 10.000 € ed i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 €, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 € è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - c) oltre i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa.

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto anche in sede di accertamento finale, tenendo conto del criterio adottato in sede di domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione di un altro parametro fra quelli elencati sopra

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Regole generali

Sono ammesse al sostegno esclusivamente le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE; inoltre tali imprese non devono risultare in difficoltà, così come indicato al paragrafo 5.3.1.2.3 del PSR;

Nel caso di imprese in possesso di più stabilimenti di trasformazione e/o commercializzazione (UTE/UPT) ubicati in Province diverse, le stesse imprese devono presentare domande di aiuto distinte per ciascuna Provincia in cui ricadono gli investimenti.

Le imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria, possono essere ammesse solo se sono in grado di presentare bilanci redatti da un professionista abilitato che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

Specifiche relative ai settori di produzione

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti agricoli primari appartenenti ai settori indicati nella scheda della misura nel PSR. Il sostegno per investimenti riguardanti la commercializzazione è concesso anche ai prodotti derivanti dalla loro trasformazione;

Per il settore carni, nel PSR è disposto che: *'(il sostegno è concesso) alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:*

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base oppure*
- b) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.'*

Le imprese di macellazione devono perciò dimostrare con idonea documentazione la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La stessa documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni unilaterali di acquisto da parte del beneficiario, secondo quanto previsto al paragrafo del bando di misura relativo ai 'Vantaggi per i produttori agricoli di base'.

Per il settore olio extra vergine d'oliva, nel PSR è disposto che: *'il sostegno è concesso agli investimenti che utilizzano come materia prima olio extra vergine purché direttamente ottenuto da produttori agricoli di base e da questi ultimi, anche in forma associata, direttamente fornito.'* A tale scopo le imprese beneficiarie devono dimostrare il mantenimento degli impegni unilaterali d'acquisto secondo quanto previsto al paragrafo del bando di misura relativo ai 'Vantaggi per i produttori agricoli di base'.

Per il settore ortofrutta, nel PSR è disposto che *'il sostegno è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche prodotti già semilavorati purché gli stessi siano forniti direttamente da produttori agricoli di base.'*

Nel settore "uve" sono ammessi esclusivamente investimenti rivolti alla trasformazione di uve destinate alla produzione di vini IGT, DOC e DOCG per una quantità non inferiore al 60% della quantità totale lavorata nello stabilimento oggetto degli investimenti;

Devono essere presentate domande distinte per ciascun settore di produzione agricola ammissibile al sostegno; le domande riferite ad investimenti riguardanti la sola commercializzazione possono essere riferiti a più settori di produzione agricola.

Valutazione del rendimento globale

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo. Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato anche in sede di accertamento finale.

Riserva finanziaria per il settore lattiero caseario

La riserva finanziaria per il settore lattiero-caseario, così come prevista in tabella 6 del precedente paragrafo 2, è destinata esclusivamente alle domande relative al comparto lavorazione del latte bovino, nell'ordine in cui sono presenti nella graduatoria.

Qualora tale riserva venga esaurita, le domande ancora giacenti e non finanziate riferibili al comparto lavorazione del latte bovino concorreranno all'assegnazione della restante quota delle risorse finanziarie rispettando l'ordine della graduatoria indipendentemente dal comparto di appartenenza delle domande.

Se le risorse della riserva sono sufficienti soltanto al finanziamento parziale di una domanda del comparto latte bovino, il finanziamento della parte residua avverrà con le risorse ordinarie, qualora l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto, lo consenta.

Nel caso in cui la riserva risulti superiore a quanto assegnato alle domande nel comparto del latte bovino, le risorse finanziarie in eccesso non potranno essere trasferite ad altri comparti.

Ai fini della quantificazione delle economie da utilizzare nell'annualità successiva, a conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dalle Province competenti, ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa" si intendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'impresa.

Nel caso di impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte dei sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (Tariffa incentivante) sono ammissibili a condizione che tale beneficio sia dichiarato al momento della presentazione della domanda di aiuto. In tal caso il finanziamento erogabile è pari al 20% della spesa ammissibile.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000 € e 70.000 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000 €.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 6.2.1 lettera f) "Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale" della scheda della Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" del PSR, sono ammessi a contributo gli impianti che:

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 Kilowatt termico (kWt) e 1000 kWt, pari a 1 Megawatt termico (MWt);
- b) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti utilizzino esclusivamente biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs n. 152 del 3/04/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi.

Non possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto o processo. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996)¹⁵.

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Al progetto deve essere allegato l'atto di costituzione dell'ATI (o del nuovo soggetto giuridico-societario) o l'accordo di cooperazione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'ATI o del nuovo soggetto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo) definite essenziali per la buona riuscita del progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo) definite accessorie. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

Commissione di esperti valutatori

La valutazione in base agli aspetti tecnici del progetto e degli elementi di priorità è svolta da una Commissione, composta da esperti, individuati dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, istituita ai sensi della DGR n. 866/10 che attinge di regola da uno specifico Albo dei Valutatori ed in casi eccezionali (nel caso in cui nell'albo una specifica competenza sia assente) al di fuori dell'Albo. Gli esperti scelti garantiscono di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare.

Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Le infrastrutture oggetto di sostegno devono servire una pluralità di Unità produttive.

Misura 125 a - Interventi lettera c (interventi idrici)

Per la definizione delle aree irrigue con criticità indicate nella scheda di misura del PSR si fa riferimento alle aree che presentano criticità ambientali connesse agli approvvigionamenti idrici, in particolare:

¹⁵ Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

- aree con problemi di inquinamento delle falde (SAAS, Stato Ambientale Acque Sotterranee, scadente)
- aree costiere soggette all'intrusione del cuneo salino
- aree con presenza di sovra sfruttamento delle falde (abbassamento piezometrico e fenomeni di subsidenza in atto o potenziale)
- aree inquinate da nitrati, Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN).

Il riferimento territoriale è contenuto nei PTA dei singoli bacini di riferimento e nei provvedimenti adottati per quanto riguarda le ZVN.

Si ritengono valide ai fini dell'attestazione di criticità ambientali dell'area le ordinanze di divieto di attingimento e prelievo della risorsa idrica, emesse anche in via temporanea dagli organi competenti.

Le opere di accumulo possono essere realizzate anche al di fuori delle aree di criticità ambientale come indicate nella scheda di misura del PSR purché la risorsa idrica sia destinata integralmente al servizio delle aree di crisi sopra citate.

Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Non sono ammissibili i costi di certificazione relativi al sistema di qualità di cui al Regolamento CE n. 509/06 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Per l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto il beneficiario deve impegnarsi ad aderire ad un determinato sistema di qualità per un periodo di tre anni consecutivi; i pagamenti avvengono a fronte di domande annuali.

Non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di avanzamento dei lavori:

Alla conclusione del triennio è possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni consecutivi di impegno a seguito di ricezione di una nuova domanda di aiuto.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 31/12/2012.

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/07, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 ristrutturazioni di fabbricati compreso l'aumento dei posti letto possono essere finanziati solo nei comuni rurali classificati C2 e D;

- gli investimenti di cui al punto b.3 ristrutturazioni di fabbricati, percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere finanziati nei comuni rurali classificati B, C, D, anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in comuni C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica sono ammissibili solo se strettamente funzionali ad interventi per:

- la realizzazione di percorsi sicuri in azienda e per la visita alle strutture produttive aziendali, ristrutturazione e adattamento di locali per la preparazione e somministrazione pasti, per le degustazioni e per la macellazione aziendale;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli interventi edilizi ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelli specificati all'art. 79 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

Le tipologie di investimenti immateriali finanziabili nell'ambito della misura 311 sono le seguenti:

- Spese propedeutiche per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività;

- Spese per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.

Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione.

Investimenti - altre specifiche

Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione o riparazione relativi a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti, nonché le spese per macchinari e attrezzature usati, se non per l'azione 4.a.2) "interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale" della scheda di misura del PSR;

Impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili

Gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi di cui al punto a.3 della scheda di misura, possono avere una potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MWe) per UTE.

All'interno di tali interventi:

- gli impianti micro-idroelettrici ammissibili possono avere una potenza di picco non superiore a 20kWe;
- gli impianti mini-eolici possono avere una potenza di picco non superiore 100kWe per impianto.

In riferimento alla tipologia di investimento a.3 'Interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da "fonti rinnovabili", durante il periodo in cui sussiste il vincolo di destinazione degli investimenti, le biomasse agricole e forestali impiegate per la produzione di energia devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. La prevalenza delle biomasse può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

Tassi di contribuzione

Come stabilito dalla scheda di misura del PSR, il contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE17 e successive modificazioni e integrazioni.

Fanno eccezione:

1) le domande relative all'azione a3 presentate da soggetti che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 30% della spesa Ammissibile.

2) le domande per la realizzazione di impianti a biomasse agroalimentari da allevamento e forestali per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 42 della L 99/2009, che la tariffa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria. Il finanziamento concedibile in tali casi non può essere superiore al 40% del costo dell'investimento, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

Requisiti di accesso

- per l'azione B – agriturismo - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27/07/2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione o comunque riconosciuti tali secondo la normativa di altre regioni o province autonome ai sensi del D.Lgs n. 99/04, autorizzati per attività agrituristica o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la ricezione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.R. n. 30/03. In alternativa, a seguito all'entrata in vigore della l.r. 80/2009, la domanda di aiuto è ammissibile se l'imprenditore ha già presentato al SUAP del Comune di riferimento la documentazione necessaria per svolgere le attività agrituristiche oppure, in alternativa, se la domanda di aiuto è accompagnata dalla relazione agrituristica di cui all'art. 7 della L.R. n. 30/03 s.m.i. redatta sul sistema informativo di ARTEA con l'impegno a presentare tutta la documentazione necessaria per l'avvio dell'attività agrituristica al SUAP entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.
- l'intervento deve essere cantierabile alla data di ricezione della domanda di contributo.

Principalità dell'attività agricola

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione a) o all'azione b) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali;

sistema standard:

- nell'ambito dell'azione a) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori PLV standard del regolamento di attuazione della L.R. n. 30/03 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, produzione energia, etc.) sono presi a riferimento i documenti contabili. Per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la prevalenza dell'attività agricola si fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6/07/2009 dell'Agenzia delle Entrate. Ad eccezione di quanto sopra, sempre nell'ambito dell'azione A "diversificazione", interventi a.1, per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola è sufficiente che la stessa attività, esercitata al momento della domanda di aiuto ed espressa in PLV, non subisca diminuzioni per il periodo di impegno, di non alienabilità e vincolo di destinazione di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.
- nell'ambito dell'azione b) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agriturstica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. n. 30/03 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

Eccezioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Con esclusione degli impianti fotovoltaici e per gli impianti a biomasse per i quali si fa riferimento alla circolare n. 32/E del 6/07/2009 dell'Agenzia delle Entrate, la prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia (sia quelli soggetti a contributo sulla misura 311 che quelli eventualmente già presenti in azienda) abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KWe.

3.1.3 Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

Misura	minimale	massimale
<p>121 Ammodernamento delle aziende agricole</p>	<p>Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000</p>	<p>A partire dalle nuove domande presentate in riferimento ai fondi 2010, l'importo massimo del contributo concedibile per investimenti relativi a UTE ricadenti nel territorio della stessa Provincia, Comunità Montana od Unione di Comuni, per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è differenziato a seconda del livello occupazionale:</p> <p>a) fino a 6 occupati, 300.000 €</p> <p>b) oltre 6 occupati, 400.000 €</p> <p>Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatore diretto, IAP, soci lavoratori, regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.</p> <p>I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.</p> <p>L'importo massimo per beneficiario è di € 500.000 a livello regionale per ciascuna fase di programmazione. Quest'ultimo massimale è elevato a € 650.000 per le aziende con più di 6 occupati.</p> <p>Per i "tabacchicoltori", come definiti al paragrafo 2.10 del presente documento, i suddetti importi massimi sono rideterminati moltiplicando tali valori per 2,5 volte.</p>
<p>122 Migliore valorizzazione economica delle foreste</p>	<p>Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.</p> <p>Per gli interventi relativi agli interventi di cui al punto 4.e) della scheda di misura del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 2.000.</p>	<p>L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale</p>

<p>123 a Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli</p>	<p>Per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 300.000.</p> <p>Per le altre imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione compreso i soggetti IAP che non possono accedere alla misura 121, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 75.000; limitatamente al settore d'intervento "olive e olio d'oliva" e per investimenti che comprendono anche lo stoccaggio dei residui della trasformazione, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda (in sede di atto di assegnazione) è ridotto a € 30.000.</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE è di € 1.500.000 per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13). Un medesimo beneficiario può presentare più domande di aiuto riferite ad ogni singola unità fermo restando l'importo massimo di contributo concedibile di cui sopra. L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a € 4.500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/13. In caso di beneficiario IAP tali massimali sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121. Per investimenti finalizzati alla produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del trattato CE, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga `de minimis.</p>
<p>123 b Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali</p>	<p>Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga `de minimis.</p>
<p>Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)</p>	<p>Per i progetti di cooperazione presentati successivamente al 1/11/2011 l'importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) è pari a € 150.000. Per il singolo beneficiario l'importo minimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 20.000</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile è di € 600.000 per progetto di cooperazione e - nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato - di € 200.000 per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga `de minimis.</p>
<p>125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</p>	<p>Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 500.000</p>
<p>132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare</p>	<p>Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 200.</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è pari ad € 3.000.</p>
<p>216 Sostegno agli investimenti non produttivi</p>		<p>Per l'azione 2 gli importi massimi del contributo per domanda sono i seguenti:</p> <p>a) Incremento della fauna selvatica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ripristino o creazione di pozze per l'abbeverata degli animali: € 3.000. 2. dislocazione e rifornimento di una rete di mangiatoie che consenta l'alimentazione diretta dei riproduttori nel periodo invernale: € 250 per ogni mangiatoia, incluso il regolare rifornimento. 3. realizzazione di strutture di ambientamento della fauna selvatica: € 15.000. 4. opere e attività di manutenzione delle strutture di

		<p>ambientamento della fauna selvatica già realizzate: € 1.500/anno.</p> <p>b) Coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle attività forestali: <ul style="list-style-type: none"> 1. recinzioni elettrificate: € 1/metro di recinzione. 2. strutture di protezione delle singole piantine: € 2 per pianta. <p>Tali massimali sono riferiti a ciascuna annualità di programmazione. Non può essere erogato un contributo superiore a € 25.000 a domanda per gli imprenditori agricoli; per tutti gli altri soggetti ammessi il contributo massimo erogabile non può superare i € 50.000 a domanda.</p> <p>Per l'azione 3 gli importi massimi del contributo per domanda sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Realizzazione di zone umide temporanee e permanenti (art. 6.2 lett. a): € 7.000. b. Realizzazione di muretti a secco: € 6.000. c. Realizzazione di siepi: € 7.000. d. Realizzazione di laghetti: € 10.000. e. Realizzazione di pozze stagionali : € 3.000. <p>Tali massimali sono riferiti a ciascuna annualità di programmazione. Non può essere concesso un contributo superiore a € 25.000 a domanda per gli imprenditori agricoli; per tutti gli altri soggetti ammessi il contributo massimo erogabile non può superare i € 50.000 a domanda.</p>
221 Imboschimento di terreni agricoli	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 150.000 per beneficiario
223 Imboschimento di superfici non agricole	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 150.000 per beneficiario
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario privato per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale. Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile a seguito di selezione tramite bando è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .
227 Sostegno agli investimenti non produttivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per interventi ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a

<p>311 Diversificazione verso attività non agricole</p>	<p>Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di assegnazione) inferiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili; 2. € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili. 	<p>livello regionale. Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile a seguito di selezione tramite bando è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .</p> <p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis'.</p>
--	---	--

3.1.4 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

Per le misure:

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (126) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole.*

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente

2011	2012	2013
Entro 15 novembre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2010 ¹⁶	Entro 15 novembre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2011 ¹⁷	Entro 15 novembre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2012 ¹⁸
Entro il 31 dicembre presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2012	Entro il 31 ottobre, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2013	Non è possibile presentare domande di aiuto

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto del dirigente del settore responsabile, in base a giustificate motivazioni gestionali.

¹⁶ Salvo proroghe a singole domande

¹⁷ Salvo proroghe a singole domande

¹⁸ Salvo proroghe a singole domande

Per la misura:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2011	2012	2013
Entro 31 ottobre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2010 ¹⁹	Entro 31 ottobre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2011 ²⁰	Entro 15 novembre invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fondi 2012 ²¹
Entro il 31 dicembre, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2012	Non è possibile presentare domande di aiuto	Non è possibile presentare domande di aiuto
	La graduatoria vigente scade il 31 dicembre 2012	

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

Per i progetti attuati direttamente dalla Regione Toscana e, precedentemente al 1/1/2011, dall'ARSIA nell'ambito delle misure 111 e 226, i termini di presentazione delle domande sono stabiliti negli specifici atti di approvazione delle Direttive per la loro applicazione.

Per la misura 124, data la complessità della gestione della misura, dalla fase della valutazione complessiva del progetto all'istruttoria delle singole domande di aiuto, la tempistica viene prevista nel dettaglio dal bando di attuazione.

3.1.5 Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi

3.1.5.1 *Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*

Nei termini stabiliti nella tabella di sintesi delle fasi del procedimento si concludono le operazioni di ricezione delle domande. „ Entro il termine indicato nella suddetta tabella e successivamente alla effettuazione delle verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico, ARTEA comunica a ciascun soggetto competente per la gestione delle domande la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Entro i termini stabiliti nella successiva tabella di sintesi, il soggetto competente per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d'ora in avanti "soggetto competente"), prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

¹⁹ Salvo proroghe a singole domande

²⁰ Salvo proroghe a singole domande

²¹ Salvo proroghe a singole domande

La graduatoria relativa a una determinata fase/annualità è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto²² della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase/annualità di presentazione delle domande salvo quanto indicato al precedente paragrafo 3.1.4 "Tempistica. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Fanno eccezione le graduatorie delle procedure per la selezione dei beneficiari afferenti le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4, per le quali la scadenza della graduatoria è indicata nella procedura per la selezione dei beneficiari stessa.

3.1.5.2 *Completamento della domanda di aiuto*

3.1.5.2.1 Richiesta del completamento della domanda di aiuto (escluso misura 124)

Nei termini indicati nella successiva tabella di sintesi, il soggetto competente per l'istruttoria invia ai richiedenti, la cui domanda risulta finanziabile in base alla graduatoria preliminare e alle risorse stanziare, la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente tutti gli elementi utili alla verifica dei requisiti di accesso e delle priorità dichiarate, nonché alla valutazione di merito del progetto, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art.18, L.241/90. Al momento del completamento, per le domande presentate a valere su annualità precedenti e riconfermate secondo quanto previsto al precedente par. 1 'condizioni generali', deve essere anche ricompilato il quadro economico della domanda iniziale, in modo da renderlo omogeneo con quello delle domande presentate in relazione all'annualità finanziaria in vigore.

Limitatamente alle nuove domande d'aiuto a valere sui fondi 2012 e 2013 per le misure 121, 122, 123, 125, 133, 221, 223, 226, 227, 311:

- a) Dal 1/2/2012 la predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato al fascicolo domanda definito all'interno del fascicolo aziendale.
- b) Gli unici documenti che possono essere presentati esclusivamente su cartaceo sono quelli fuori formato A3 e A4, non immisibili su supporto informatico. Nel caso di consegna della documentazione di completamento in modalità mista "supporto informatico/cartaceo", viene considerata come data di presentazione la data dell'ultimo protocollo registrato".
- c) L'istruttoria della domanda di aiuto si svolge unicamente sui documenti immessi nel sistema ARTEA con le modalità e le eccezioni di cui sopra. In caso che si attivi una sperimentazione finalizzata alla riduzione dei tempi delle istruttorie di iniziativa della Regione Toscana, su richiesta del richiedente e qualora la richiesta di completamento della domanda di aiuto lo preveda, la documentazione presentata a completamento della domanda può essere soggetta a verifica di regolarità e completezza da parte del Centro autorizzato di assistenza (CAA) che ha curato l'inserimento della documentazione; l'attestazione di regolarità e completezza può essere acquisita dall'ufficio istruttore ai fini delle proprie determinazioni.

Qualora al momento del ricevimento della richiesta di completamento il richiedente abbia già terminato i lavori e le spese previste in domanda di aiuto, questi può presentare, in sostituzione del completamento della domanda di aiuto, una domanda di pagamento integrata da tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti di accesso e di priorità che sarebbero stati richiesti per il completamento della domanda di aiuto; su tale base l'ufficio istruttore può effettuare l'assegnazione e la contestuale liquidazione dei contributi richiesti.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, assegnazioni parziali, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Entro il termine stabilito nella successiva tabella di sintesi decorrente dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il richiedente deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente.

²² Nel caso delle misure programmate e gestite con l'asse 4, per presa d'atto della graduatoria preliminare è da intendersi la data della sua pubblicazione sul BURT.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

3.1.5.2.2 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- registrazione dell'importo in "de minimis" assegnato al beneficiario sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.1.5.2.3 Procedure per la gestione dei progetti e delle domande per la misura 124

Il soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica espressamente prevista dal bando.

La valutazione tecnica dei progetti spetta alla Commissione di Esperti Valutatori la cui nomina e conduzione è di competenza del soggetto preposto (ovvero l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria nel caso di iniziative di interesse regionale, il GAL nel caso di iniziative di interesse locale).

Entro i termini previsti dal bando, i capofila dei partenariati (ATI o soggetti che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione) o i nuovi soggetti giuridico-societari, presentano i progetti in forma cartacea e digitale all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria nel caso di iniziative di interesse regionale, al GAL nel caso di iniziative di interesse locale, che ne esamina la ricevibilità. Fa fede la versione cartacea. A tal fine il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il modello di progetto allegato al bando.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, o dal GAL, che li affida alla valutazione di una Commissione di Esperti Valutatori. Al termine della valutazione, la Commissione redige una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico. Il Settore competente, o il GAL, su tale base individua i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al proponente se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare dovranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta ma non coperta per carenza di risorse. Il proponente può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, ove ritenuto necessario, può acquisire il parere di esperti.

Al termine del processo valutativo, il soggetto competente approva con idoneo atto la graduatoria che contiene:

- i progetti finanziabili
- eventuali progetti parzialmente finanziabili
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse

Nel caso di iniziative di interesse locale, il GAL deve dare adeguata pubblicità a tale atto in analogia con quanto previsto al par. 5.3.2 che segue.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati in questo arco di tempo in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi, se i tempi previsti dal bando per la realizzazione dei progetti lo consentono.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il soggetto competente invia al capofila un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'accordo o all'ATI una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA comprendente la documentazione di corredo. Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato.

Nel caso di iniziative di carattere regionale l'istruttoria dell'ammissibilità amministrativa delle domande di aiuto è effettuata dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria. Nel caso di iniziative di carattere locale l'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente dal GAL.

L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il Settore competente emana i singoli atti di assegnazione relativi a ciascuna domanda di aiuto presentata.

Le graduatorie vigenti nell'anno 2012 scadono il 31 dicembre dello stesso anno.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del soggetto competente per l'istruttoria delle domande al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, il soggetto competente per l'istruttoria può acquisire il parere di esperti.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato invia al Settore competente, o al GAL, la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; per le iniziative a carattere regionale, la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati del progetto spetta all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria che potrà avvalersi di una commissione di esperti valutatori. Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, o il GAL procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto. Per le iniziative a carattere regionale l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria invia al Settore competente i verbali di accertamento finale e su quella base il Settore approva gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante e li invia ad ARTEA. Per quanto concerne le iniziative a carattere locale, si veda quanto espressamente previsto al par. 3.1.5.4 che segue.

L'invio della documentazione di corredo segue le regole espone nel precedente punto 3.1.5.2.1, terzo capoverso e seguenti lettere a), b) e c).

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state completamente e correttamente realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo. Qualora per un progetto non siano state realizzate parti indicate come essenziali, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, o il GAL, può acquisire il parere di esperti e ove ritenuto necessario di una commissione di valutazione appositamente costituita, al fine di verificare il grado di raggiungimento dei risultati previsti nel progetto. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria, o il GAL, possono altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra sono ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del Settore competente della Regione Toscana nel caso di iniziative a carattere regionale, del GAL per le iniziative a carattere locale.

3.1.5.2.4 Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare e nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione dei contributi, per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo degli investimenti ammessi;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - i termini per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, termini inferiori sono prescrivibili solo con assenso del beneficiario);
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore, o nel caso del GAL dal Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) registrare, sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA, l'eventuale importo in "de minimis" assegnato al beneficiario. Il soggetto competente è tenuto preventivamente a verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "de minimis". Nel caso in cui con l'assegnazione il beneficiario superasse detto massimale, il soggetto competente per l'istruttoria deve proporre al beneficiario medesimo la riduzione della somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 200.000 euro.
- f) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta

3.1.5.3 *Altre fasi del procedimento*

3.1.5.3.1 *Anticipo*

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso; l'anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al soggetto competente. L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo. A titolo di anticipo, può essere riconosciuta una somma non superiore al 20% del contributo assegnato. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato entro il 2015, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% del contributo assegnato

Inoltre nel caso di anticipo già erogato al 20% e nel periodo dal 1/1/2011 alla data di entrata in vigore del presente testo è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fidejussione o dell'atto di impegno dell'Ente beneficiario a garanzia della restituzione dell'anticipo nei casi dovuti.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare al soggetto competente:

- copia di una garanzia fideiussoria (*l'originale deve essere inviato ad ARTEA*) con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 110% dell'importo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

3.1.5.3.2 *Istruttoria della richiesta di anticipo*

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia fidejussoria o dell'Atto di garanzia dell'Ente pubblico;
- scadenza della garanzia fidejussoria; almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fidejussoria, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il soggetto competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

3.1.5.3.3 *Variante in corso d'opera*

I progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto stesso, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali o della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo.

Non sono considerate varianti al progetto originario sia l'inserimento di nuove voci di spesa non presenti nel progetto, sia adattamenti tecnici contenuti, purché entrambi di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia di investimento (es. macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 25% della spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche, se non

comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile il progetto, possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al soggetto competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le eventuali varianti alle caratteristiche dei progetti ammessi a contributo sono ammissibili se non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

3.1.5.3.4 Richiesta di variante

La richiesta di variante in corso d'opera deve essere presentata al soggetto competente prima delle esecuzione degli investimenti relativi nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

3.1.5.3.5 Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, il soggetto competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica l'atto di assegnazione precedente;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

3.1.5.3.6 Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre i 150 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dall'Ente competente o dal GAL.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi indipendenti dalla volontà e dalle azioni del beneficiario, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore;
- alla valutazione del tempo previsto per la risoluzione dei gravi motivi che determinano la richiesta.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del così detto Patto di stabilità e crescita (PSC) di cui al Trattato di Amsterdam dell'Unione Europea, la proroga di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto

conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+2).

Quanto sopra non si applica nel caso che i beneficiari siano Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, per progetti attivati in base a direttive regionali, e a tutti i progetti di competenza delle Agenzie regionali e degli uffici della Regione Toscana. In tali casi, i termini e le modalità di concessione della proroga sono stabiliti con gli atti che definiscono le direttive per l'applicazione delle misure interessate.

3.1.5.3.7 Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

3.1.5.3.8 Istruttoria della richiesta di proroga

Il soggetto competente per l'istruttoria:

- 1) per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

3.1.5.3.9 Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa

Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.1.5.3.10 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.1.5.4. Domanda di pagamento²³

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento, per una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%, è richiedibile una sola volta, dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 110% dell'importo richiesto, esclusivamente per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €. Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art.18, L.241/90.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Dal 1/2/2012 la predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato al fascicolo domanda definito all'interno del fascicolo aziendale. Gli unici documenti che possono essere presentati esclusivamente su cartaceo sono quelli fuori formato A3 e A4, non immisibili su supporto informatico. Nel caso di consegna della documentazione di completamento in modalità mista "supporto informatico/cartaceo", viene considerata come data di presentazione la data dell'ultimo protocollo registrato. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi. L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge unicamente sui documenti immessi nel sistema ARTEA con le modalità e le eccezioni di cui sopra.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) ove necessario, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro (nel caso di domanda di pagamento integrata sostituisce il computo metrico preventivo);
- 2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;

²³ Capitolo modificato con DGR n. 126 del 27/2/2013

- 3) Ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione relativa all'effettiva data di inizio lavori;
- 4) ove necessario, documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- 5) per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- 6) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- 7) copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- 8) copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- 9) copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- 10) eventuale dichiarazione in merito alla impossibilità di recuperare l'IVA
- 11) dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 12) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, garanzia fidejussoria in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.R. 45/07, ove necessaria.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati **devono** essere presentati anche:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori;
- **documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto degli obblighi di riservatezza in relazione alle procedure in corso. La documentazione deve anche evidenziare le misure prese al fine di pubblicizzare l'appalto e rendere effettiva la concorrenza tra più fornitori."**

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento. In caso di richiesta di saldo, deve essere prodotta anche, ove pertinente, una relazione finale, redatta da tecnico abilitato in caso di richieste superiori a 50.000 €, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

3.1.5.4.1 Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)²⁴

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione ; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. In tali casi, ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06 o, per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/11, del comma 4, secondo cpv. dell'art. 24 del Reg. UE n. 65/11, la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa e la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta da tecnico abilitato, comprendente ove richiesto la relazione sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in base a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia fidejussoria presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica della conformità della deliberazione dell'Ente pubblico a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);"
- la verifica delle condizioni di accesso deve essere effettuata in base al documento attuativo regionale vigente al momento dell'accertamento, ove più favorevole al beneficiario;
- **"Per gli Enti pubblici; la verifica della conformità dell'operazione con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;"**

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto;
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal par. 3.3.3.2.13.'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' del presente documento.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL recante la dicitura:

"Ente o GAL competente....."

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Misura/sottomisura/azione/

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data "

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo del GAL.

Il soggetto competente per l'istruttoria provvede quindi:

²⁴ Capitolo modificato con DGR n. 126 del 27/2/2013

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, la regolarità contributiva (DURC), prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Il soggetto competente per l'istruttoria, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo il soggetto competente provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento possono essere applicate le riduzioni od esclusioni previste dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/06 ovvero dall'art. 30 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/11.

3.1.5.5. *Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata*

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

3.1.5.6. *Istruttoria di recupero*

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 o dell'art. 30 del Reg. UE n.65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta Regionale in attuazione D.M del 31 dicembre 2009 sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il soggetto competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale ovvero della deliberazione dell'organo decisionale del GAL di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

3.1.5.7. *Monitoraggio*

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, con la cadenza stabilita dall'ufficio istruttore nell'atto di

assegnazione. Qualora dal monitoraggio risultino ritardi nell'esecuzione, l'ufficio competente deve sollecitare il beneficiario ad avanzare con i lavori, pena la revoca dell'atto di assegnazione in caso di inerzia. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/ 13.

3.1.5.8. Fasi del Procedimento per le misure escluse la misura 124 e escluso l'asse 4

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all'adozione di tale atto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 e secondo le regole dei rispettivi ordinamenti gli Enti competenti individuano il responsabile del procedimento.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro il 31 dicembre di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'Ente competente per l'anno successivo (salvo quanto diversamente disposto nei singoli bandi)
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte del soggetto competente per l'istruttoria	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Richiesta del completamento (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto) *
7. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente **	Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione a completamento della domanda, fermo restando eventuali periodi di sospensione dei termini così come previsti dal par. 3.1.5.2.2
8. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
9. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
10. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
12. Istruttoria della domanda di pagamento da parte dell'ufficio competente	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
13. Elenchi di liquidazione	Entro il 15 novembre di ogni anno per i fondi assegnati ai beneficiari nell'anno precedente (per la mis. 123 nel secondo anno precedente)

* in caso di presentazione di "Domanda di pagamento integrata" in sostituzione del completamento della domanda di aiuto, di cui al precedente punto 3.1.5.2, detti termini sono prolungati di ulteriori 30 giorni

** Il termine temporale deve intendersi quale termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2, L.241/90.

3.1.5.9. Fasi del Procedimento per la misura 124

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
1. Presentazione progetti	Capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione; legale rappresentante del nuovo soggetto giuridico societario	Disposto direttamente dal bando
2. Protocollazione progetti	Regione Toscana	Entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dei progetti.
3. Nomina Commissione esperti valutatori	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 40 giorni lavorativi dalla protocollazione dei progetti
4. Graduatoria preliminare (1) Comunicazione ai singoli soggetti	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 75 giorni dalla nomina della Commissione
5. Invio richiesta al capofila di eventuali integrazioni al progetto e ai singoli soggetti di presentazione della domanda di aiuto	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare
6. Presentazione domanda di aiuto	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro i termini indicati nelle comunicazioni
7. Ricezione domande	CAA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
8. Avvio procedimento	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Dalla data di protocollazione nel sistema ARTEA
9. Ricevibilità e ammissibilità delle domande	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande
10. Emissione atti di assegnazione *	Regione Toscana (Ufficio regionali referente di misura)	Entro 45 giorni dall'ammissibilità
11. Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione.
12. Istruttoria di anticipo	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
13. Richiesta di varianti e proroghe (2)	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
14. Istruttoria di varianti e proroghe	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
15. Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
16. Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori *	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
17. Presentazione domanda di pagamento (3)	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
18. Istruttoria della domanda di pagamento *	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
19. Elenchi di liquidazione	Regione Toscana (Ufficio regionale referente di misura)	Entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti degli accertamenti svolti da ARTEA

(1): A seguito di valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di esperti valutatori.

(2): Nel caso di varianti relative a parti essenziali del progetto gli Ufficio regionale referente di misura si possono avvalere dell'appoggio di esperti esterni per la loro valutazione o di apposita Commissione.

(3): Prima della presentazione della domanda di pagamento l' Ufficio regionale referente di misura esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere del sostegno di esperti di apposita Commissione.

* Il termine temporale deve intendersi quale termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2, L.241/90.

3.1.5.10. Fasi del procedimento per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I GAL possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati dall'organo decisionale e recepiti all'interno delle singole procedure per la selezione dei beneficiari, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 13 dello schema seguente. Nel caso in cui un GAL non provveda all'adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto per l'emissione della procedura per la selezione dei beneficiari, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2. Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)
8. Emissione dell'atto di assegnazione delle domande collocate utilmente in graduatoria *	Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione a completamento della domanda, fermo restando eventuali periodi di sospensione dei termini così come previsti dal par. 3.1.5.2.2
9. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento per le proroghe)
11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento *	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

*Il termine temporale deve intendersi quale termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2, L.241/90

3.1.6. Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie ai fini della loro ammissione al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) se non diversamente specificato in calce alla descrizione dei singoli criteri, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al precedente paragrafo 3, "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari".

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

MISURA 114 - Utilizzo servizi di consulenza

Ai fini della selezione dei beneficiari della presente misura hanno priorità le domande presentate da soggetti che non hanno ancora beneficiato degli aiuti, in essa previsti, per l'utilizzo dei servizi di consulenza.

Nelle annualità successive alla prima sono finanziate in subordine le domande presentate da soggetti che hanno già beneficiato degli aiuti previsti dalla misura 114, con priorità assoluta per le domande di aiuto relative a servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza, finanziati ed avviati nelle annualità precedenti, di cui al punto 4 lettera b) "Miglioramento globale del rendimento aziendale" del PSR Toscana, che sono selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi sotto indicati.

Successivamente all'acquisizione del beneficio per il primo servizio, il richiedente deve dimostrare di avere nuove esigenze di consulenza. Tale dimostrazione è assoluta nel caso di servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza per annualità successive alla prima.

Tenuto conto delle priorità sopra indicate i beneficiari saranno selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi, posseduti alla data della ricezione della domanda di aiuto, con un massimo di **40** come di seguito riportati:

I. Requisiti soggettivi dei beneficiari:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. n. 99/04:	punti 4
b) imprenditori che hanno ricevuto nell'annualità precedente più di 15.000 € l'anno in pagamenti diretti Reg. CE n. 1782/03, art. 14, c2:	punti 3
c) imprenditori che hanno presentato domanda di finanziamento per le altre misure del PSR 2007/13 della Toscana:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 8.

II. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età, per le società il requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale:	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Requisiti territoriali e ambientali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) aziende che operano nelle zone con specifiche limitazioni a protezione dell'ambiente: <ul style="list-style-type: none">- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone SIC e/o ZPS:- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone ZVN:	punti 4 punti 6
--	--------------------------------------

b) aziende con UTE ricadente prevalentemente (> 50% in termini di SAU) in zone C2, D e montane:	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 10.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Imprenditore singolo di genere femminile o società con rappresentante legale di genere femminile:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditore iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 5
--	----------------

b) adesione dell'impresa ai disciplinari di produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99 (Agriqualità):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Requisiti occupazionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Imprenditori che impiegano manodopera familiare o dipendente (regolarmente iscritta all'INPS):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti: <ul style="list-style-type: none"> - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (come specificato nel bando di misura); - finalizzati al miglioramento ambientale (come specificato nel bando di misura); 	> 10% e < 30% punti 4 ≥ 30% e < 50% punti 6 ≥ 50% punti 7
b) Investimenti esclusivamente (100% dell'investimento ammissibile) finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei prodotti aziendali:	punti 3
c) Incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari (si veda il paragrafo successivo dal titolo "Tipologia di investimento/comparto prioritario") nei seguenti comparti produttivi:	
c.1) comparto latte bovino	> del 40% punti 14
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	> del 40% punti 13
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel successivo paragrafo dal titolo "Tipologia di investimento/comparto prioritario"	> del 40% punti 4

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio della lettera c.1).

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3) sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio delle lettere c.1) e c.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree (sommabili tra loro): <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva "acque"); - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	punti 3
---	----------------

b) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 1
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a) e b), concorrono una o più zone individuate all'interno di ciascuna priorità purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la tabella del paragrafo successivo dal titolo 'Zone prioritarie') univocamente connessi ai seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi:	
c.1) comparto latte bovino	punti 4
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	punti 3,5
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel successivo paragrafo dal titolo Zone Prioritarie	punti 2

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.

Al fine dell'attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:

- si individua la zona di appartenenza dell'UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad una sola delle zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce l'UTE alla zona prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell'UTE.
- si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo successivo dal titolo "Zone prioritarie".
- si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1) o c.2) o c.3)) attraverso due metodi alternativi:
 - verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell'investimento totale ammissibile) ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1) o c.2) o c.3)). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE e se l'importo degli investimenti nel comparto latte bovino non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.1). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE e se l'importo degli investimenti in tali comparti non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.1) e c.2).
 - nel caso di investimenti non riconducibili univocamente ad un determinato comparto, si analizza l'ordinamento produttivo dell'UTE cui si riferiscono gli investimenti previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: se l'UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli aggregati di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1) o c.2) o c.3) viene attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE .

Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente collegabili ai comparti non prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, e posseduti alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, e posseduti alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni:	punti 6
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 1
---	----------------

c) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti 1
--	----------------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- -società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti **8**

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/06 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti 2
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come:	
a.1) DOP e/o DOCG e/o DOC	punti 2,5
a.2) IGP con esclusione dei prodotti vitivinicoli	punti 2

I punteggi della lettera a) non sono cumulabili

b) le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate "Agriqualità" - Produzione Integrata ai sensi della L.R. n. 25/99:	punti 1,5
---	------------------

c) il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) per l'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 3
--	----------------

d) il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell'UPZ oggetto della domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 alveari:	punti 3
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere c) e d) vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione informatica del sistema ARTEA della prima notifica.

e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none">• Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);• IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);• BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);• UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);• UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare);• ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto);	n° 1 tipologia punti 1 n° 2 tipologie punti 1,5 n° ≥ 3 tipologie punti 2
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; • Ecolabel; • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	
--	--

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di punti 7.

VI Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla ricezione della domanda di aiuto oppure che sia relativo all'esercizio precedente la domanda di aiuto), a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto quadro sottoscritto ai sensi dell'art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005; ▪ accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale; <p>e l'investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni presenti nell'UTE oggetto della domanda di aiuto:</p>	<p>punti 2</p>
---	-----------------------

<p>b) il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda di aiuto e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi. L'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:</p>	<p>punti 2</p>
---	-----------------------

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda.

<p>c) il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o dell'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07.</p> <p>L'investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto produttivo dell'organizzazione di produttori riconosciuta a cui l'impresa aderisce. L'adesione sia come socio diretto che come socio indiretto, deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:</p>	<p>punti 2</p>
--	-----------------------

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Zone prioritarie ai fini dell'applicazione della priorità II.c del precedente paragrafo.

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
Produzioni vegetali					
Comparto vitivinicolo			X	X	X
Comparto Olivicolo			X	X	X
Comparto Cerealicolo			X	X	X
Comparto Floricolo		X			
Comparto vivaistico		X			
Comparto Ortofrutticolo		X	X	X	
Comparto Tabacco			X	X	X
Produzioni zootecniche					
Comparto Carni Bovine				X	X
Comparto latte bovino			X	X	X
Comparto latte ovino				X	X
Comparto suino (limitatamente all'allevamento della razza cinta senese)				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

Tipologia di investimento/comparto prioritario

Investimenti prioritari ai fini dell'applicazione del criterio I Qualità degli investimenti lettera c) della presente misura.

Comparto vitivinicolo:

<i>Tipologie di investimento prioritarie</i>	<i>Elenco dettagliato degli investimenti che danno diritto all'applicazione della priorità I.c del sopra citato paragrafo per comparto</i>
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto finale	A) Macchine operatrici o attrezzature da applicare alla trattrice per l'esecuzione delle seguenti pratiche colturali: potatura secca, defogliazione, potatura e cimatura verde, vendemmia. B) Motrici portattrezzi multifunzione (solo in caso di UTE con superficie vitata uguale o superiore a 35 ettari) C) Forbici elettriche o pneumatiche per agevolare la potatura manuale
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alto livello tecnologico per migliorare la qualità dei prodotti finali	A) Attrezzature impiegate nel processo di vinificazione dotate di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura B) Sistemi monitoraggio e controllo e gestione della temperatura C) Applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto ed il controllo delle fasi operative
Investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di produzione e trasformazione	Tutti gli investimenti di miglioramento ambientale riportati nel bando della misura 121 a condizione che siano a servizio di impianti di trasformazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi di produzione Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto Olivicolo:

Realizzazione di nuovi impianti razionali per ridurre i costi di produzione	<p>Ristrutturazioni di oliveti preesistenti La situazione prima dell'investimento deve essere caratterizzata da una insufficiente densità di piante per ettaro (meno di 200). L'investimento deve garantire un incremento del numero di piante per ettaro di almeno il 50% rispetto alla situazione di partenza e garantire comunque una densità minima di impianto di almeno 250 piante per ettaro alla fine degli interventi. L'impianto deve essere realizzato con varietà del germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 (consultabile sul sito internet della Regione Toscana), impiegando materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante. Per le domande di aiuto presentate a partire dall'annualità 2012 e per le varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino e Pendolino deve essere impiegato materiale vivaistico certificato nell'ambito del servizio nazionale di certificazione volontaria (ai sensi dei decreti ministeriali 4 maggio 2006 e 20 novembre 2006). - stato sanitario virus esente (VF). Per le altre varietà può essere impiegato materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante</p> <p>Nuovi impianti L'investimento deve garantire una densità minima di impianto di almeno 250 piante per ettaro alla fine degli interventi. L'impianto deve essere realizzato con varietà del germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 (consultabile sul sito internet della Regione Toscana). Per le varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino e Pendolino deve essere impiegato materiale vivaistico certificato nell'ambito del servizio nazionale di certificazione volontaria (ai sensi dei decreti ministeriali 4 maggio 2006 e 20 novembre 2006). - stato sanitario virus esente (VF). Per le altre varietà può essere impiegato materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante.</p>
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni di potatura e di raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità del prodotto finale	<p>Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di potatura; Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di distacco delle olive; Macchine per il distacco delle olive mediante vibrazione e/o pettinatura della pianta, dotate o meno di dispositivi per l'intercettazione del prodotto caduto; Macchine aventi dispositivi per il solo intercettazione delle olive distaccate da altra macchina operatrice separata; Macchine per l'aspirazione delle olive dai dispositivi per l'intercettazione, la pulizia e l'invio del prodotto in contenitori per il trasporto; Elevatori idraulici a forche portati per trattori agricoli funzionali alla movimentazione dei bins in campo.</p>
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto del prodotto finale.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto cerealicolo:

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine del prodotto	<p>Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.</p>
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità del prodotto	Acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto nel rispetto di quanto previsto al bando della misura 121.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto floricolo:

Interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive	Serre con strutture in acciaio; impianti aggiuntivi per serre fisse (nebulizzazione, ventilazione forzata, concimazione carbonica, controllo del fotoperiodismo, illuminazione" e "ombreggiamento); dotazioni informatiche per la gestione degli impianti; invasatici e trapiantatrici; nastri trasportatori e carrelli elevatori.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nella filiera.	Investimenti aventi come finalità l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali biomasse, solare ed eolico. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per impianti di irrigazione a basso consumo	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25% Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per la riduzione, il recupero, e il reimpiego di scarti e reflui	Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda; macchine e/o attrezzature per il recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.	Sistemi di flusso e riflusso delle acque di irrigazione o di fertirrigazione;

Comparto vivaistico:

Investimenti di adeguamento dei sistemi produttivi esistenti a nuove tecniche di produzione	Realizzazione dei "piazzi permeabili " per le coltivazioni in contenitore; impianti di fertirrigazione; zollatrice; macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo;
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Acquisizione delle seguenti certificazioni: ISO 14.000; Emas; SA 8000; Eurepgap, MPS; Agriqualità; Dop/Igp;
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Investimenti aventi come finalità l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali biomasse, solare ed eolico. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per la riduzione, il recupero, e il reimpiego di scarti e reflui	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25%; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda; macchine e/o attrezzature per il recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione	Opere finalizzate al recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.

Comparto ortofrutticolo

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità merceologica dei prodotti.	Sterilizzatrici del terreno; trapiantatrici automatiche; raccogliatrici elettroniche dotate di fotocellule e centraline; carrelli lavoratori meccanici per la raccolta dei prodotti.
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi e accrescere la competitività dei prodotti.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Linee di lavorazione agevolatrici per il confezionamento; attrezzature tornitrici; linee di lavorazione e lavaggio; retinatrici elettroniche; peso pezzatrici automatiche; lavatrici; calibratrici; linee pesatura e riempimento cestini; confezionatrici per vassoio
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali.
Realizzazione di impianti irrigui ad alta efficienza	Impianti di irrigazione a goccia Impianti a pioggia a bassa pressione (massimo 2,5 bar)

Comparto tabacco

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta	Macchine trapiantatrici
Investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo	Realizzazione o adeguamento locali di cura (forni), anche attraverso la meccanizzazione delle principali operazioni, anche al fine di conformarsi alle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Investimenti finalizzati alla diversificazione delle produzioni per far fronte ad un'eventuale crisi del comparto	Acquisto di macchinari chiaramente ascrivibili ad un comparto <u>diverso</u> da quello del tabacco.
Realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza per ridurre i consumi idrici	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25% Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Comparto carni bovine

<i>Tipologie di investimento prioritarie</i>	<i>Elenco dettagliato degli investimenti che danno diritto all'applicazione della priorità I.c del sopra citato paragrafo per comparto</i>
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine delle produzioni	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, mezzi di trasporto animali vivi e/o carni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121 Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre
Costruzione ed adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica	Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Investimenti per la produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica se realizzati e/o funzionali al comparto bovino da carne Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto latte bovino

Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, cisterne per trasporto latte
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121 Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre,
Costruzione ed adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica	Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Investimenti per la produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica se realizzati e/o funzionali al comparto bovino da latte Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto latte ovino

Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti	Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorarne la qualità e l'immagine;	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità dei prodotti	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre
Investimenti finalizzati alla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione	Sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione

Comparto suino (limitatamente all'allevamento della razza cinta senese)

Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine delle produzioni;	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni;	Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni;
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni;	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, allestimento di mezzi di trasporto animali vivi e/o carni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro;	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 121. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti;	Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti;

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c) della scheda di misura del PSR) non inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 2
b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.e) della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)	Punti 8
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR	Punti 4
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR	Punti 2
d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR.	Punti 3

Il punteggio di cui alla lettera a) è cumulabile con quelli di cui alle lettere b.1), b.2), c) e d).

I punteggi di cui alle lettere b.1) e b.2) non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere c) e d) sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere a), b.1) e b.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone Vulnerabili ai Nitrati;- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque";	Punti 1
---	----------------

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	
---	--

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 7
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
---	----------------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 1
---	----------------

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra, nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS), almeno pari a:	da 1 a 3 occupati punti 1 da 4 a 6 occupati punti 2 oltre 6 occupati punti 3
--	---

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un età inferiore a 40 anni	Punti 4
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;

- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 4
--	----------------

c) La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	----------------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) Il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.R. n. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00 	Punti 5
---	----------------

e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività forestale; - è un gestore di beni civici. 	Punti 3
--	----------------

e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	Punti 1
--	----------------

Il punteggio delle lettere e.1), e.2) e e.3) non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d).

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti di cui alle lettere e.1), e.2) e e.3) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/06 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: - UNI ISO 9000; - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>);	Punti 1
b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del PSR) non inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 3
b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4.e della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)	Punti 10
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4.d (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR	Punti 4
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR	Punti 2
d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR.	Punti 6

Il punteggio di cui alla lettera a) è cumulabile con quelli di cui alle lettere b.1), b.2), c) e d).

I punteggi di cui alle lettere b.1) e b.2) non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere c) e d) sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere a), b.1) e b.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone Vulnerabili ai Nitrati;- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque";- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 10
---	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	----------------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
---	----------------

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra, nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA 8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3
---	----------------

b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/01 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3
---	----------------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:	
- intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 6.1.1 lettera c.3 della scheda di misura del PSR);	> 10% e < 30% punti 3 ≥ 30% e < 50% punti 5 ≥ 50% punti 6
- finalizzati al miglioramento ambientale (v. paragrafo 6.1.1 lettera c.1 e c.2 della scheda di misura del PSR);	

b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la scheda di misura del PSR – paragrafo 6.1.4) per i seguenti comparti produttivi;	
b.1) comparto latte bovino	punti 4
b.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo;	punti 3,5
b.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previsti investimenti prioritari nel successivo paragrafo dal titolo "Tipologia di investimento/comparto prioritario"	punti 2

La localizzazione degli investimenti nelle zone prioritarie è determinata avendo a riferimento la collocazione prevalente (> del 50%) dell'UTE/UPS.

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all'attività di commercializzazione, se quest'ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera b) non sono cumulabili

c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari (si veda scheda di misura PSR– paragrafo 6.1.4) nei seguenti comparti produttivi:	
c.1) comparto latte bovino:	> 40% punti 7
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo:	> 40% punti 6
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previsti investimenti prioritari nel successivo paragrafo dal titolo "Tipologia di investimento/comparto prioritario"	> 40% punti 4

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all'attività di commercializzazione, se quest'ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda è riferita a UTE/UTP che hanno un numero di occupati pari a:	da 3 a 6 occupati	punti 0,5
	da 7 a 14 occupati	punti 1
	oltre 14 occupati	punti 2

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa che nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: - si è costituita; - oppure ha realizzato o acquisito una nuova UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto;	punti 2
---	----------------

b) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti 1
--	----------------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti. IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

c) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti **4,5**

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario delle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti 2
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) DOP e/o DOCG: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	> 10% e < 50% ≥ del 50 a < 90% ≥ del 90	punti 2 punti 2,5 punti 3
--	---	--

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

b) DOC e/o IGP: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	> 10% e < 50% ≥ del 50 a < 90% ≥ del 90%	punti 1,5 punti 2 punti 2,5
---	--	--

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

c) "Agriqualità" (LR 25/99): incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi della LR 25/99 ("Agriqualità")		punti 1,5
--	--	------------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

d) Biologico: incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche:		punti 3
--	--	----------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

e) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto:		
<ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); • UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); • ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; • Ecolabel; • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	n° 1 tipologia n° 2 tipologie n° ≥ 3 tipologie	punti 1 punti 1,5 punti 2

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) d), e) sono cumulabili nel limite di punti **6,5**.

VI. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) nell'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito di: a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102; a.2) accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale a.3) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci; per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto:	punti 2
---	----------------

b) l'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto e produzione propria:	> 70% e < 90% punti 4 ≥ 90% punti 5
---	--

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA e alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

VII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Nell'UTE/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:	> 30% e < 60% punti 2 ≥ 60% punti 3
---	--

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Comparti produttivi/Zone prioritarie

Zone prioritarie ai fini dell'applicazione della priorità I b) del paragrafo 12.3:

Settore/comparto	ZONE				
	A	B	C1	C2	D
PRODUZIONI VEGETALI					
comparto vitivinicolo			X	X	X
comparto olivicolo			X	X	X
comparto cerealicolo			X	X	X
comparto floricolo		X			
comparto vivaistico		X			
comparto ortofrutticolo		X	X	X	
comparto tabacco			X	X	x
PRODUZIONI ZOOTECNICHE					
comparto carni bovine				X	X
comparto latte bovino			x	X	X
comparto latte ovino				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

Tipologia di investimento/Comparto prioritario

Investimenti prioritari ai fini dell'applicazione della priorità I.c) del paragrafo 12.3.

Produzioni Vegetali**Comparto vitivinicolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alta tecnologia per migliorare la qualità dei prodotti	Investimenti in macchinari e attrezzature inerenti realizzazioni di impianti rivolti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di vinificazione con sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura e delle fasi produttive nonché applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto
Potenziamento delle strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere la competitività del comparto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti a favorire il potenziamento degli impianti esistenti di confezionamento e commercializzazione al fine di accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.

Comparto olivicolo

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Potenziamento o realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione al fine di accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti per impianti innovativi finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti per migliorare la qualità dei prodotti
Acquisizione di certificazioni di processo e attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo ed investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.
Realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione nonché investimenti rivolti alla realizzazione o potenziamento di aree o contenitori di stoccaggio per le sanse e le acque di vegetazione

Comparto cerealicolo

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.

Comparto floricolo

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche collettive	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di strutture logistiche collettive inerenti la concentrazione della materia prima e la distribuzione dei prodotti lavorati
Investimenti finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto	Investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto
Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili	Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili di cui al bando di misura 123a.

Comparto vivaistico

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche interaziendali	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di strutture logistiche collettive inerenti la concentrazione della materia prima e la distribuzione dei prodotti lavorati
Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili	Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili di cui al bando di misura 123a.
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto

Comparto ortofrutticolo

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.
Investimenti volti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il prodotto trasformato	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il confezionamento del prodotto trasformato

Comparto tabacco

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Comparto carni bovine

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti: <ul style="list-style-type: none">- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati.- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati Entrambe le condizioni devono risultare soddisfatte per i nuovi macelli
Realizzazione di strutture di confezionamento che adottano metodi innovativi tecnologia per accrescere la competitività del prodotto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, per il confezionamento dei prodotti con metodi tecnologici innovativi
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione degli impianti di lavorazione per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a
Investimenti negli impianti di macellazione	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti di macellazione

Comparto latte bovino

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti atti a ridurre i costi di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti: <ul style="list-style-type: none">- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati
Realizzazione ex novo di strutture di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione ex novo di strutture di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a

Comparto latte ovino

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti: <ul style="list-style-type: none">- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati.- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al bando di misura 123a

MISURA 123 sottomisura b) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR) non inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 2
b) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)	punti 3
c) gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del PSR (aumento livello di tutela ambientale) per un importo di: <ul style="list-style-type: none">- Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	punti 2
d) domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 3
e) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di misura del PSR.	punti 5
f) domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 2

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
---	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone	Punti 4
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
---	----------------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori	Punti 1
---	----------------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS), almeno pari a:	da 1 a 3 occupati punti 1 da 4 a 6 occupati punti 2 oltre 6 occupati punti 3
--	---

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni	Punti 4
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 4
--	----------------

c) la domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	----------------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13	Punti 4
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.R. n. 25/1999	punti 2
---	----------------

Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all'UTE o all'UTS oggetto della domanda.

b) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none">- UNI ISO 9000- UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>);- UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare)	punti 1
--	----------------

c) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

d) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

VII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario	> 60% e < 80% punti 1 ≥ 80% punti 2
--	--

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

VIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale	punti 2
--	----------------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare

Premessa

Secondo quanto previsto dal PSR, la presente misura è gestita in modo differenziato a seconda del carattere delle iniziative:

- 1) a livello regionale se le iniziative hanno carattere regionale;
- 2) con il metodo LEADER se le iniziative hanno carattere locale.

In entrambi i casi i punteggi sono attribuiti in due fasi distinte, di cui il superamento della prima è condizione necessaria all'eventuale passaggio alla seconda fase.

I. Valutazione tecnica

La Commissione di esperti valutatori esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Per le iniziative a carattere regionale

<i>a. Livello di innovazione e validità tecnica e scientifica</i>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 15
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10
<i>b. Obiettivi e risultati attesi</i>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 15
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 10
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 10
<i>c. Adeguatezza metodologica</i>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 10
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5
<i>d. Management e partnership</i>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
4.2 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5
<i>e. Aspetti finanziari</i>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

2) Per le iniziative a carattere locale

<i>a. Livello di innovazione e validità tecnica e scientifica</i>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 14
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10

<i>b. Obiettivi e risultati attesi</i>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 14
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 8
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 8
b.4 Ricadute territoriali del progetto	Massimo punti 8

<i>c. Adeguatezza metodologica</i>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 8
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5

<i>d. Management e partnership</i>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
4.2 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5

<i>e. Aspetti finanziari</i>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a **100**; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio minimo di almeno **60/100**.

Esclusivamente per i progetti risultati idonei alla prima fase, al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica si sommano gli eventuali punteggi derivanti dagli elementi di priorità di cui alla tabella seguente (sia a livello regionale che per il Leader):

II. Coinvolgimento produzione primaria

Spese sostenute dai soggetti operanti nella produzione primaria oltre il 50% dal 40 al 50% dal 30 al 40% dal 20 al 30%	punti 50 punti 30 punti 10 punti 5
--	---

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 125 A - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (soggetti privati)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%:	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

II. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è un Consorzio o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un gestore di beni civici:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

c) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il punteggio C è cumulabile con quello di cui alle lett. a) e b)

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/2006 e alla misura 125 del PSR2007/13:	punti 7
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda.

IV. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono :	più di 10 aziende punti 4
--	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

V. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

tipologia di investimento	
lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett. c interventi idrici;	punti 5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 7.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 125 A - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (soggetti pubblici)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

b) investimenti eseguiti su terreni o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto sia in fase di ricezione della domanda.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

II. Progetti coordinati

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Progetto inserito all'interno di un piano d'area coordinamento da uno degli Enti di cui alla Legge 26 Giugno 2008, n. 37.	punti 5
---	----------------

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/2006 e alla misura 125 del PSR 2007/2013:	punti 7
---	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

IV. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono :	più di 10 aziende punti 4
--	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

V. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

tipologia di investimento lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett. c interventi idrici;	punti 5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 7.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minore importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

I. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone Vulnerabili ai Nitrati;- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva "acque");- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	punti 4
---	----------------

b) impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 4
---	----------------

Per impresa si intende la somma delle U.T.E. possedute dal beneficiario sul territorio della Regione Toscana.

II. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<ul style="list-style-type: none">- Il soggetto richiedente non ha percepito contributi per i costi di certificazione di cui al bando Decreto Dirigenziale n. 3466 del 13/07/2007 (Bando Agriqualità);- Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 132 del PSR 2007/13. <p>Per l'attribuzione del punteggio di questa priorità devono verificarsi entrambe le condizioni previste.</p>	punti 6
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

III. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

DOP ed IGP ai sensi del Reg. Ce n. 510/06:	punti 16
Agricoltura biologica ai sensi del Reg. Ce n. 2092/91:	punti 16
DOC e DOCG ai sensi del Reg. Ce 1493/99 e della L. n. 164/92:	punti 8
"Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99:	punti 1

Il punteggio è cumulabile per un massimo di **26** punti.

Il cumulo si ha sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio (es. vino D.O.C. e contemporaneamente biologico) ed sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi (es. beneficiario che produce vino D.O.C. e miele biologico).

Il cumulo si ha anche nel caso in cui il soggetto beneficiario aderisce a più sistemi di qualità e chiede il sostegno per uno solo.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" (per le iniziative a carattere locale)

I. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi nell'ambito dei seguenti sistemi di qualità:	
• DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 510/06;	Punti 4
• Agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 834/07;	Punti 4
• DOC e DOCG ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007	Punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

II. Tipologia di intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda prevede l'attivazione di più tipologie di intervento tra quelle previste nella scheda di misura	2 tipologie	Punti 2
	3 tipologie	Punti 3
	4 tipologie	Punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

III. Coerenza tra le tipologie di intervento previste dal progetto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda prevede l'attivazione di almeno 2 tipologie di intervento tra quelle previste nella scheda di misura da realizzare sullo stesso mercato ed essere tra loro collegate sia temporalmente che nei contenuti	Punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda

IV. Coerenza con l'Attività di promozione economica agroalimentare della regione Toscana

La domanda contiene iniziative coerenti con la attività di promozione agroalimentare programmata dalla Regione, per quanto concerne i mercati di intervento o gli obiettivi previsti	Punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto.

VI Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ²⁵ della misura 133 del PSR 2007/13	Punti 4
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

²⁵ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

Misura 216 "sostegno agli investimenti non produttivi" (sostegno a privati)

I. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 relativamente ai terreni su cui è realizzato l'intervento	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

II. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a. per investimenti relativi all'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013 il soggetto richiedente è:	
a.1 Imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. n. 45/07 o riconosciuto tale ai sensi del D. Lgs . 99/2004	punti 12
a.2 Imprenditori agricoli ai sensi del art. 2135 del Codice civile	punti 10
a.3 Ambito Territoriale di Caccia	punti 12

b. per investimenti dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013 il soggetto richiedente è:	
b.1 Imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. n. 45/07 o riconosciuto tale ai sensi del D. Lgs . 99/2004	punti 12
b.2 Imprenditori agricoli ai sensi del art. 2135 del Codice civile	punti 10

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: Visura camerale o relativi atti di costituzione.

III. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a. per investimenti dell'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
a.1 l'investimento ricade in una Zona di Rispetto Venatorio così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza o nei siti Natura 2000	punti 10
a.2 l'investimento ricade in una Oasi e zone di protezione così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza	punti 12
a.3 l'investimento ricade in una Zona di Ripopolamento e Cattura così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza	punti 14

b. per investimenti dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
---	--

b.1 la SAU in possesso del richiedente ricade all'interno dei siti Rete NATURA 2000 e dei siti di elevato pregio naturale per una superficie inferiore o pari al 50%	punti 12
b.2 i la SAU in possesso del richiedente ricade all'interno dei siti Rete NATURA 2000 e dei siti di elevato pregio naturale per una superficie superiore al 50%	punti 14

Per le tipologie a.1, a.2.e a.3. l'istruttoria è a cura della Provincia di competenza.
Per le tipologie b.1, b.2.e b.3 si fa riferimento al sistema informatico regionale ARTEA.

IV. Numero di interventi

Il punteggio è attribuito in base al:

a. numero di tipologie di interventi che il richiedente intende realizzare nell'ambito dell'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
a.1 n. 1 tipologia di intervento	punti 4
a.2 n. 2 tipologie di intervento	punti 6
a.3 n. 3 tipologie di intervento	punti 8
a.4 n. 4 tipologie di intervento	punti 10
b. numero di interventi che il richiedente intende realizzare nell'ambito dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
b.1 n. 1 tipologia di intervento	punti 8
b.2. n. 2 o più tipologie	punti 10

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: istruttoria da parte di Province o Comunità montane.

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) minor importo del contributo concedibile;
- b) data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 216 "sostegno agli investimenti non produttivi" (sostegno ad Enti Pubblici)

I. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 relativamente ai terreni su cui è realizzato l'intervento	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

II. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a. per investimenti relativi all'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013 il soggetto richiedente è:	
a.1 Amministrazione Provinciale	punti 12
b. per investimenti dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013 il soggetto richiedente è:	
b.1 Amministrazioni Provinciali, Amministrazioni Comunali, Comunità montane, Unioni di Comuni ed Enti Parco.	punti 10

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: Visura camerale o relativi atti di costituzione.

III. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a. per investimenti dell'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
a.1 l'investimento ricade in una Zona di Rispetto Venatorio così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza o nei siti Natura 2000	punti 10
a.2 l'investimento ricade in una Oasi e zone di protezione così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza	punti 12
a.3 l'investimento ricade in una Zona di Ripopolamento e Cattura così come definita dalla programmazione faunistico venatoria della Provincia di competenza	punti 14
b. per investimenti dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
b.1 la SAU in possesso del richiedente ricade all'interno dei siti Rete NATURA 2000 e dei siti di elevato pregio naturale per una superficie inferiore o pari al 50%	punti 12
b.2 i la SAU in possesso del richiedente ricade all'interno dei siti Rete NATURA 2000 e dei siti di elevato pregio naturale per una superficie superiore al 50%	punti 14

Per le tipologie a.1, a.2.e a.3. l'istruttoria è a cura della Provincia di competenza.
 Per le tipologie b.1, b.2.e b.3 si fa riferimento al sistema informatico regionale ARTEA.

IV. Numero di interventi

Il punteggio è attribuito in base al:

a. numero di tipologie di interventi che il richiedente intende realizzare nell'ambito dell'azione 2 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
a.1 n. 1 tipologia di intervento	punti 4
a.2 n. 2 tipologie di intervento	punti 6
a.3 n. 3 tipologie di intervento	punti 8
a.4 n. 4 tipologie di intervento	punti 10
b. numero di interventi che il richiedente intende realizzare nell'ambito dell'azione 3 del paragrafo 4 della scheda di misura 5.3.2.1.6 del PSR 2007/2013:	
b.1 n. 1 tipologia di intervento	punti 8
b.2. n. 2 o più tipologie	punti 10

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
 Documenti per la verifica: istruttoria da parte di Province o Comunità montane.

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) minor importo del contributo concedibile;
- b) data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.c) del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 6
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 4
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2

I punteggi delle lettere a.1) e b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi delle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
---	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, perché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone B) punti 20 Zone A) punti 10 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2

d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 3
e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 30% punti 1
f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 3

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono cumulabili.

I punteggi di cui al punto c) non sono tra loro cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia di beneficiario

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00 	punti 4
a.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> • è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; • è costituito da un gestore di beni civici. 	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1

I requisiti di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quelli di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.1 del PSR 2000/06 e delle misure 221 del PSR 2007/13	Punti 5
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 8
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 6
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2

I punteggi di cui alle lettere a.1) e b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque";- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità purché le superfici siano conteggiate una sola volta."

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone A), B), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone B) punti 20 Zone A) punti 10 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2
d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 4

e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 30% punti 1
---	----------------------------

f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 4
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a), b), d), e) e f) sono cumulabili.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a), b), d), e), f).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.1 del PSR 2000/06 e delle misure 221 del PSR 2007/13	Punti 6
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 6
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 4
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2

I punteggi di cui alle lettere a.1), b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (più del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone B) punti 12 Zone A) punti 8 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 4
e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 10% punti 5 da 10,01% a 20% punti 3 da 20,01% a 30% punti 1
f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 8

I punteggi di cui alle lettere a), b), d), e), f) sono cumulabili.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a), b), d), e), f).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.R. n. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00 	punti 4
a.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> • è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; • è costituito da un gestore di beni civici. 	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1

I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono tra loro cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	----------------

Il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quelli di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3).

Il requisito di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2.1 del PSR 2000/2006 e delle misure 223 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a Enti Pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 8
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 6
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2

I punteggi di cui alle lettere a.1), b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (più del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone B) punti 12 Zone A) punti 8 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 5
e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 10% punti 6 da 10,01% a 20% punti 3 da 20,01% a 30% punti 1
f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 8

I punteggi di cui alle lettere a), b), d), e), f) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con quelli di cui alle lettere a), b), d), e), f).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2.1 del PSR 2000/2006 e delle misure 223 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a privati)

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento:	punti 8
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 2
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 4 > = 50 % punti 6
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lettere a), b), sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere c), d).

I punteggi di cui alle lettere c), d) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera e) è cumulabile con i punteggi di cui alle lettere a), b), c), d).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 10
---	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	----------------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
---	----------------

e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 5
---	----------------

f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 5
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 3
---	----------------

a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
---	----------------

a.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 1
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	----------------

Il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quelli di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento	punti 8
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 2
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 4 > = 50 % punti 6
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lettere a), b), sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere c), d).

I punteggi di cui alle lettere c), d) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alla lettera e) è cumulabile con i punteggi di cui alle lettere a), b), c), d).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 10
--	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	----------------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 4
---	----------------

e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 6
---	----------------

f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 6
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e della misura 226 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minore importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

a.1) più del 50% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 10
a.2) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile uno o più interventi di cui al punto 4.b del PSR	punti 6
a.3) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 4

I punteggi delle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 6
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 12
--	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 4
d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 5
e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00	Punti 4

I punteggi di cui alle lettere precedenti sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente è costituito da: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. oppure, da: - un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 3
a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1

I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono tra loro cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	----------------

Il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quelli di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e della misure 227 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (Sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 11
a.2) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile uno o più interventi di cui al punto 4.b del PSR	punti 7
a.3) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 5

I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 7
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 12
--	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 5
d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 5
e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00	Punti 4

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e della misure 227 del PSR 2007/13:	Punti 5
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, la graduatoria è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B. I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio XIV.b sono considerate "Aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE.

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) ambiente Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico (intervento 4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR):</p>	<p>> 30% e ≤ 50% punti 2 > del 50% punti 8</p>
<p>b) abbattimento barriere architettoniche Incidenza percentuale uguale o maggiore al 30%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR):</p>	<p>punti 9,5</p>
<p>c) acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività Progetto volto all'acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell'ambito dell'intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura del PSR):</p> <ul style="list-style-type: none">a. adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;b. ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);c. ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;	<p>punti 2,5</p>

d) attività sociali ed educativo-didattiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR):	
d.1) > 60%, in zona D:	punti 6
d.2) > 60%, in zona C2:	punti 2

e) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla qualificazione dell'offerta agriturbistica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agriturbistica (intervento 4.b.1 - escluso acquisizione di certificazioni- della scheda di misura del PSR):	
e.1) ≥ 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:	punti 6
e.2) ≥ 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:	punti 2

f) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agriturbistica negli spazi aperti aziendali (azione 4.b.2 della scheda di misura del PSR):	
f.1) ≥ 30%, in zona D:	punti 6
f.2) ≥ 30% in zona C2:	punti 2

g) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale uguale o maggiore al 60%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agriturbistica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati su fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:	punti 5
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.1), b) e c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2), b), c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere da d) a g) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti **7** e sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere b), c) e a.1) o a.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:	punti 4
--	----------------

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.

b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE ricadente prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente deboli:	punti 3
---	----------------

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.

Per "aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" si intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale **inferiore o pari** a 15 UDE.

III. Tipologia Richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedete ha un'età inferiore ai 40 anni:	punti 8
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2
---	----------------

c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile almeno pari al 50% del totale degli occupati:	punti 1
--	----------------

Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) Il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti **11**

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/06 o della misura 311 del PSR 2007/13:	punti 6
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none"> - SA8000; - bilancio sociale: 	punti 2
---	----------------

b) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); • ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • Ecolabel • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n° 1 tipologia</td> <td style="text-align: right;">punti 1</td> </tr> <tr> <td>n° 2 tipologie</td> <td style="text-align: right;">punti 1,5</td> </tr> <tr> <td>n° ≥ 3 tipologie</td> <td style="text-align: right;">punti 2</td> </tr> </table>	n° 1 tipologia	punti 1	n° 2 tipologie	punti 1,5	n° ≥ 3 tipologie	punti 2
n° 1 tipologia	punti 1						
n° 2 tipologie	punti 1,5						
n° ≥ 3 tipologie	punti 2						

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili nel limite massimo di punti **2**.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

**Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
Azione A 'Sviluppo delle attività artigianali'**

I. Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, con esclusione delle operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale	Punti 1
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	Punti 1,5
c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati ad implementare una nuova attività complementare a quella già svolta dall'impresa richiedente	Punti 1

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili

II. Salvaguardia dei mestieri tradizionali e delle produzioni regionali locali e di qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (\geq del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia dei mestieri tradizionali (L.R. n. 15/1997)	Punti 1,2
b) la domanda contiene prevalentemente (\geq del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati all'impiego e/o alla valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli di qualità di cui alla misura 132 del PSR 2007/2013;	Punti 1,2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili

III. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in Comuni che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ²⁶ ;	> 0 e < 10	Punti 0,2
	≥ 10 e < 20	Punti 0,4
	≥ 20	Punti 0,6

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

IV. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30%	Punti 0,5
	≥ 30% e < 50%	Punti 1
	≥ 50%	Punti 1,5

b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50%	Punti 1
	≥ 50 %	Punti 2

c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 smi)		Punti 1
---	--	----------------

d) il richiedente è un'impresa manifatturiera che impiega prevalentemente materie prime di provenienza locale (ovvero derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso) consentendo una riduzione dei costi ambientali derivanti dal loro trasporto		Punti 0,5
--	--	------------------

e) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi;		Punti 1
--	--	----------------

²⁶ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

f) con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO	Punti 0,5
g) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ²⁷ al fine di permettere l'accessibilità ²⁸ , la fruibilità e l'usabilità ²⁹ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 0,5
h) il richiedente è un'impresa manifatturiera che opera con contratti di fornitura stipulati con imprese agricole e forestali	Punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi interni alle lett. IV.a) e IV.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 4 punti.

V. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti (ad es. Centri Commerciali Naturali)	Punti 0,5
b) il soggetto richiedente appartiene ad una delle seguenti categorie: bottega storica o di tradizione ovvero impresa operante in un mercato storico o di tradizione (L.R. n. 28/2005) ³⁰ .	Punti 0,5

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

²⁷ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

²⁸ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr. 4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

²⁹ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

³⁰ L'appartenenza è attestata dal Comune in cui opera il soggetto beneficiario ovvero da altro soggetto pubblico (Comunità montana, CCIAA, ecc.) sulla base dei requisiti stabiliti dallo stesso soggetto pubblico (DGR n. 841/2004).

VI. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente, negli ultimi tre anni, ha mantenuto o incrementato il livello di occupazione, dato dal rapporto Δ/V_m (espresso in termini percentuali)	≥ 0 e $< 10\%$	Punti 1
	$\geq 10\%$ e $< 50\%$	Punti 1,5
	$\geq 50\%$	Punti 2

Per l'attribuzione del criterio si precisa:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA³¹), al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

Si noti che nella definizione dei valori di cui sopra sono esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

VII. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ³²) o internazionali (GRI ³³) e soggetti a verifica esterna indipendente;	Punti 0,5
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati all'adozione di strumenti di certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS) o internazionali (GRI) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,5
c) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
d) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5

I requisiti VII.a) e VII.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti VII.b) e VII.d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte dell'Ufficio istruttore della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

³¹ Unità Lavorative Anno, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005

³² Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

³³ Global Reporting Iniziative

I punteggi di cui alle lett. VII.c) e VII.d) non sono tra loro cumulabili.
I punteggi sono tra loro cumulabili, nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità delle lett. VII.c) e VII.d).

VIII. Sostegno al rafforzamento delle nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 35 anni ³⁴	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il soggetto richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi (1080 giorni) precedenti la ricezione della domanda	Punti 1
---	----------------

c) il soggetto richiedente deriva dalla integrazione e/o alleanza tra imprese ³⁵ avvenuta nei 18 mesi (540 giorni) precedenti la presentazione della domanda	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. VIII.b) e VIII.c) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. VIII.b) e VIII.c) sono cumulabili con il punteggio di cui alla lett. VIII.a).

IX. Azioni positive/pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente impiega effettivi ³⁶ provenienti da fasce individuate come "lavoratori svantaggiati" (DLgs. n. 276/2003) o "lavoratori disabili" (L. n. 68/99) al di là delle pertinenti norme in vigore;	Punti 0,5
---	------------------

b) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi che non hanno ancora compiuto i 35 anni pari ad almeno il 50% del totale	Punti 0,5
--	------------------

³⁴ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento è quanto previsto dalla L.R. 21/2008 e smi

³⁵ In analogia con quanto previsto dal d.d. n. 6689 del 27 dicembre 2007 "Ai fini dell'agevolazione in esame si considerano processi di integrazione tra imprese nell'ambito della filiera, le operazioni di

a) acquisizione di aziende o rami di aziende;

b) fusioni, anche per incorporazione;

c) costituzione di consorzi di imprese (il cui capitale sia posseduto interamente da imprese aventi i requisiti di PMI."

³⁶ Secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese

"Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti."

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

c) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi di genere femminile pari ad almeno il 50% del totale	Punti 0,5
--	------------------

d) il titolare o i titolari dell'impresa è/sono di genere femminile	Punti 0,5
---	------------------

Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto d) si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il titolare è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili .

X. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 1980/2000; - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	2 certificazioni Punti 0,5 ≥ 3 certificazioni Punti 1
---	--

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità: <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 1980/2000; - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	2 certificazioni Punti 0,5 ≥ 3 certificazioni Punti 1
---	--

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di altre certificazioni internazionali di sistema, di prodotto o di personale, non obbligatorie	Punti 0,5
---	------------------

Il requisito X.a) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti X.b) e X.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi interni alle lett. X.a) e X.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. X.a) e X.b) sono tra loro cumulabili.

XI. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ³⁷ della misura 9.8 i) del PSR 2000/2006 e della misura 312 a) del PSR 2007/13.	Punti 1
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

³⁷ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

**Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
Azione B "Sviluppo delle attività commerciali"**

I. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente aderisce ad un Centro Commerciale Naturale (L.R. n. 28/2005) già costituito	Punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo

II. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in Comuni, Comunità Montane o Province che hanno ottenuto le seguenti certificazioni: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS) o internazionali (GRI) e soggetti a verifica esterna indipendente; - OHSAS 18001	Punti 1 Per ciascuna certificazione
--	---

b) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ³⁸	<table> <tr> <td>> 0 e < 10</td> <td>Punti</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>≥ 10 e < 20</td> <td>Punti</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>≥ 20</td> <td>Punti</td> <td>0,6</td> </tr> </table>	> 0 e < 10	Punti	0,2	≥ 10 e < 20	Punti	0,4	≥ 20	Punti	0,6
> 0 e < 10	Punti	0,2								
≥ 10 e < 20	Punti	0,4								
≥ 20	Punti	0,6								

c) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in comuni termali (come definiti dall'art. 2 lett. f della L. n. 323/2000)	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi interni alla lett. II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 2 punti.

III. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	<table> <tr> <td>> 10% e < 30%</td> <td>Punti</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>≥ 30% e < 50%</td> <td>Punti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>≥ 50%</td> <td>Punti</td> <td>1,5</td> </tr> </table>	> 10% e < 30%	Punti	0,5	≥ 30% e < 50%	Punti	1	≥ 50%	Punti	1,5
> 10% e < 30%	Punti	0,5								
≥ 30% e < 50%	Punti	1								
≥ 50%	Punti	1,5								

³⁸ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50% Punti 1 ≥ 50 % Punti 2
c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 smi)	Punti 2
d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi;	Punti 2
e) con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO	Punti 1
f) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ³⁹ al fine di permettere l'accessibilità ⁴⁰ , la fruibilità e l'usabilità ⁴¹ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 2
g) il richiedente è un'impresa commerciale che opera con contratti di fornitura stipulati con imprese agricole e forestali	Punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. III.a) e III.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

³⁹ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁴⁰ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr. 4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁴¹ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

IV. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 0,5
---	------------------

b) La domanda contiene investimenti integrati e complementari ad un'attività di tipo artigianale o turistico già svolta dal richiedente	Punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono cumulabili.

V. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente, negli ultimi tre anni, ha mantenuto o incrementato il livello di occupazione, dato dal rapporto Δ/Vm (espresso in termini percentuali)	≥ 0 e $< 10\%$ punti 1 $\geq 10\%$ e $< 50\%$ punti 1,5 $\geq 50\%$ punti 2
--	---

Per l'attribuzione del criterio si precisa:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA⁴²), al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti (Vm).

Vm è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

Si noti che nella definizione dei valori di cui sopra sono esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

VI. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁴³) o internazionali (GRI ⁴⁴) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,5
---	------------------

⁴² Unità Lavorative Anno, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005

⁴³ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁴⁴ Global Reporting Iniziative

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
--	------------------

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5
---	------------------

I requisiti VI.a) e VI.b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Il requisito VI.c) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte dell'Ufficio istruttore della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 1 punti.

VII. Sostegno al rafforzamento delle nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 35 anni ⁴⁵	Punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il soggetto richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi (1080 giorni) precedenti la ricezione della domanda	Punti 0,5
---	------------------

c) il soggetto richiedente deriva dall'integrazione e alleanza tra imprese ⁴⁶ avvenuta nei 18 mesi (540 giorni) precedenti la presentazione della domanda	Punti 0,5
--	------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. VII.b) e VII.c) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. VII.b) e VII.c) sono cumulabili con il punteggio di cui alla lett. VII.a), nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità della lett. VII.b) e VII.c).

⁴⁵ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento è quanto previsto dalla L.R. 21/2008 e smi.

⁴⁶ Vedasi quanto indicato per il criterio VIII.c della misura 312 azione A.

VIII. Azioni positive/pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente impiega effettivi ⁴⁷ provenienti da fasce individuate come "lavoratori svantaggiati" (DLgs. n. 276/2003) o "lavoratori disabili" (L. n. 68/99) al di là delle pertinenti norme in vigore;	Punti 1
b) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi che non hanno ancora compiuto i 35 anni pari ad almeno il 50% del totale	Punti 0,5
c) la domanda è riferita a unità produttive che hanno un numero di occupati di genere femminile almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 0,5
d) il titolare o i titolari dell'impresa è/sono di genere femminile	Punti 0,5

Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto VIII.d) si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il titolare è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 2 punti.

⁴⁷ Secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese

"Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- e) dai dipendenti;
 - f) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
 - g) dai proprietari gestori;
 - h) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti."
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

IX. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none">- serie ISO 9000;- serie ISO 14000;- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001;- Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 1980/2000;- UNI ISO EN 22000;- UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002);- IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);- BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale)	<table><tr><td>1 certificazione</td><td>Punti 1</td></tr><tr><td>2 certificazioni</td><td>Punti 1,5</td></tr><tr><td>≥ 3 certificazioni</td><td>Punti 2</td></tr></table>	1 certificazione	Punti 1	2 certificazioni	Punti 1,5	≥ 3 certificazioni	Punti 2
1 certificazione	Punti 1						
2 certificazioni	Punti 1,5						
≥ 3 certificazioni	Punti 2						
<p>b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none">- serie ISO 9000;- serie ISO 14000;- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001;- Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 1980/2000;- UNI ISO EN 22000;- UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002);- IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);- BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale)	<table><tr><td>1 certificazione</td><td>Punti 1</td></tr><tr><td>2 certificazioni</td><td>Punti 1,5</td></tr><tr><td>≥ 3 certificazioni</td><td>Punti 2</td></tr></table>	1 certificazione	Punti 1	2 certificazioni	Punti 1,5	≥ 3 certificazioni	Punti 2
1 certificazione	Punti 1						
2 certificazioni	Punti 1,5						
≥ 3 certificazioni	Punti 2						

Il requisito IX.a) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il requisito IX.b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 2 punti.

X. Assenza finanziamenti progressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ⁴⁸ della misura 312 b del PSR 2007/13.	Punti 0,5
---	------------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

⁴⁸ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

XI. Salvaguardia dei mestieri tradizionali e delle produzioni regionali locali e di qualità

la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi finalizzati all'impiego e/o alla valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli di qualità	Punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

XII. Partecipazione a protocolli regionali

a) il soggetto richiedente aderisce alla rete "Vetrina Toscana" (DGR n. 1297/2000) o alla rete "Vetrina Toscana a Tavola" (DGR n. 418/2003);	Punti 1
--	----------------

b) il soggetto richiedente appartiene delle categorie: Emporio polifunzionale bottega storica o di tradizione ovvero impresa operante in un mercato storico o di tradizione (L.R. n. 28/2005) ⁴⁹ .	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

⁴⁹ L'appartenenza è attestata dal Comune in cui opera il soggetto beneficiario ovvero da altro soggetto pubblico (Comunità montana, CCIAA, ecc.) sulla base dei requisiti stabiliti dallo stesso soggetto pubblico (DGR n. 841/2004).

Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura a) 'Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'
Sottoazione A 'Creazione di infrastrutture su piccola scala'

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in un Comune che, ha un numero di presenze turistiche ⁵⁰ inferiore alla media dei comuni ricadenti nel territorio del GAL, secondo le seguenti percentuali	da 100% a 75% Punti 2 da 75% a 50% Punti 1,5 da 50% a 25% Punti 1
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ⁵¹	> 0 e < 10 Punti 0,2 ≥ 10 e < 20 Punti 0,4 ≥ 20 Punti 0,6
c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati: - in zone ricomprese nella rete Natura 2000 per le quali siano stati approvati i piani di gestione (L.R. n. 56/2000); - in aree protette come classificate dalla normativa nazionale e regionale vigente	Punti 1
d) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in comuni termali (come definiti dall'art. 2 lett. f della L. n. 323/2000)	Punti 1
e) la domanda contiene investimenti realizzati in territori interessati da itinerari riconosciuti (DGR n. 1116/2008 e DGR n. 1324/2009 relative alla Via Francigena)	Punti 1
f) la domanda contiene investimenti realizzati in comuni che hanno aderito al bando per il finanziamento della costituzione di osservatori turistici di destinazione, di cui al progetto speciale di interesse regionale Toscana turistica e sostenibile (DGR n. 763/2009 e decreto n. 5101/2009)	Punti 1

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi interni alle lett. I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

⁵⁰ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento sono i dati annuali pubblicati dall'Osservatorio Regionale del Turismo.

⁵¹ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la graduazione sopra riportata.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30% ≥ 30% e < 50% ≥ 50%	Punti 0,5 Punti 1 Punti 1,5
b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50% ≥ 50 %	Punti 1 Punti 2
c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)		Punti 2
d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;		Punti 2
e) con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO		Punti 1
f) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁵² al fine di permettere l'accessibilità ⁵³ , la fruibilità e l'usabilità ⁵⁴ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)		Punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. II.a) e II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

⁵² Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁵³ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁵⁴ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1
--	----------------

b) la domanda contiene investimenti ricompresi nella progettazione integrata presentata a valere sul progetto speciale di interesse regionale per il rilancio dell'offerta turistica e commerciale della montagna toscana (decreto n. 7242 del 31/12/2009)	Punti 1
--	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: <ul style="list-style-type: none">- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni necessarie- progettazione esecutiva- cantiere aperto	Punti 0,5 Punti 1 Punti 2
---	--

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi interni alla lett. IV.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. IV.a) e IV.b) non sono tra loro cumulabili.

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁵⁵) o internazionali (GRI ⁵⁶) e soggetti a verifica esterna indipendente;	Punti 0,5
--	------------------

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
--	------------------

⁵⁵ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁵⁶ Global Reporting Iniziative

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5
---	------------------

I requisiti V.a) e V.b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il requisito V.c) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 1 punto.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	1 certificazione Punti 1 2 certificazioni Punti 1,5 > 2 certificazioni Punti 2
---	--

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	1 certificazione Punti 1 2 certificazioni Punti 1,5 > 2 certificazioni Punti 2
---	--

c) il soggetto richiedente è in possesso di uno delle seguenti: - marchio di qualità turistico ambientale "Bandiera Arancione"; - riconoscimento di qualità ambientale "Bandiera Blu";	Punti 1
--	----------------

d) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento dei seguenti: - marchio di qualità turistico ambientale "Bandiera Arancione"; - riconoscimento di qualità ambientale "Bandiera Blu"	Punti 1
---	----------------

I requisiti VI.a) e VI.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti VI.b) e VI.d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. VI.a) e VI.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

VII. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10% ≥ 10% e < 50% ≥ del 50%	Punti 1 Punti 1,5 Punti 2
b) Capacità del progetto, da dimostrare in uno specifico elaborato, di attivare flussi di domanda significativi	Punti 1	
c) il soggetto richiedente partecipa a reti di strutture finanziate a valere sulla misura in argomento (da dimostrare con idonea documentazione)	Punti 1	

I requisiti VIII.a) e VIII.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Il requisito VIII.b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi interni alla lett. VIII.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **3** punti.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura a) 'Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'
Sottoazione B 'Commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'

I. Struttura del consorzio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente annovera un numero di aderenti	Da 10 a 30	punti 0,5
	Da 30 a 60	punti 1
	oltre 60	punti 1,5

b) il soggetto richiedente annovera nella sua composizione un'incidenza di strutture turistico-ricettive o agriturismo	Dal 50% al 70%	punti 1
	Oltre il 70%	punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **3** punti.

II. Qualità del consorzio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente annovera nella sua composizione un'incidenza di imprese in possesso delle seguenti certificazioni (o che abbiano avviato le procedure per il loro ottenimento): <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - OHSAS 18001; - SA8000; - Ecolabel per il turismo ai sensi della Dec. 2003/287/CE. 	Almeno il 20%	punti 1
	Fra il 20% e il 50%	punti 2
	Fra il 50% ed l'80%	punti 3
	Oltre l'80%	punti 4

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

III. Esperienza del consorzio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente è stato costituito (in numero di giorni antecedenti la data di presentazione della domanda)	> 365 e ≤ 730	Punti 0,5
	> 731 e ≤ 1460	Punti 1
	> 1461	Punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

IV. Qualità progettuale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene interventi concernenti specifiche proposte di mercato rivolte all'utenza di disabili	Punti 2
b) la domanda contiene interventi concernenti l'offerta di uno dei seguenti prodotti tematici: <ul style="list-style-type: none">- Natura e sport (Parchi ed aree protette, montagna, golf, cicloturismo, toscana underground, escursionismo, turismo all'aria aperta);- terme e benessere;- arte e cultura;- turismo scolastico;- enogastronomia;- business travel;- strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (L.R. 45/2003).	Punti 2

I punteggi sono tra loro cumulabili.

V. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	>60% e <70% Punti 1 ≥ 70% e < 80% Punti 1,5 ≥ del 80% Punti 2
b) Capacità del progetto di coinvolgere nella predisposizione del prodotto operatori di altri settori (agroalimentare, ristorazione, artigianato di qualità, culturale, ambientale e sociale), da documentare con appositi atti/convenzioni/accordi	Punti 2
c) il soggetto richiedente partecipa a reti di strutture finanziate a valere sulla misura in argomento (da dimostrare con idonea documentazione)	Punti 1

I requisiti V.a) e V.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Il requisito V.b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi interni alla lett. V.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 4 punti.

VI. Qualificazione del team che lavora al progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di un ufficio con struttura organizzativa ed impiega prevalentemente personale: - dipendente a tempo indeterminato - a tempo determinato - con personale a consulenza	punti 2 punti 1 punti 0,5
b) il soggetto richiedente annovera quale responsabile di progetto un soggetto con esperienza nel settore (desumibili dal curriculum vitae)	Fino a 5 anni punti 0,5 Da 5 a 10 anni punti 1 Oltre 10 anni punti 2

I punteggi interni alle lett. VI.a) e VI.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **3** punti.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

**Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura B "Sviluppo delle attività turistiche"**

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in Comuni, Comunità Montane o Province che hanno ottenuto le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS) o internazionali (GRI) e soggetti a verifica esterna indipendente; - OHSAS 18001 	<p align="center">Punti 1 Per ciascuna certificazione</p>									
<p>b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale⁵⁷;</p>	<table border="0"> <tr> <td>> 0 e < 10</td> <td>Punti</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>≥ 10 e < 20</td> <td>Punti</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>≥ 20</td> <td>Punti</td> <td>0,6</td> </tr> </table>	> 0 e < 10	Punti	0,2	≥ 10 e < 20	Punti	0,4	≥ 20	Punti	0,6
> 0 e < 10	Punti	0,2								
≥ 10 e < 20	Punti	0,4								
≥ 20	Punti	0,6								
<p>c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in comuni termali (come definiti dall'art. 2, lett. f della L. n. 323/2000)</p>	<p align="center">Punti 1</p>									
<p>d) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in un Comune che, abbia un numero di presenze turistiche⁵⁸ inferiore alla media dei comuni ricadenti nel territorio del GAL, secondo le seguenti percentuali</p>	<table border="0"> <tr> <td>da 100% a 75%</td> <td>Punti</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>da 75% a 50%</td> <td>Punti</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>da 50% a 25%</td> <td>Punti</td> <td>1</td> </tr> </table>	da 100% a 75%	Punti	2	da 75% a 50%	Punti	1,5	da 50% a 25%	Punti	1
da 100% a 75%	Punti	2								
da 75% a 50%	Punti	1,5								
da 50% a 25%	Punti	1								

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi interni alle lett. I..b) e I.d) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo **3** punti.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>	<table border="0"> <tr> <td>> 10% e < 30%</td> <td>Punti</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>≥ 30% e < 50%</td> <td>Punti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>≥ 50%</td> <td>Punti</td> <td>1,5</td> </tr> </table>	> 10% e < 30%	Punti	0,5	≥ 30% e < 50%	Punti	1	≥ 50%	Punti	1,5
> 10% e < 30%	Punti	0,5								
≥ 30% e < 50%	Punti	1								
≥ 50%	Punti	1,5								

⁵⁷ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

⁵⁸ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento sono i dati annuali pubblicati dall'Osservatorio Regionale del Turismo.

<p>b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);</p>	<p>> 30% e < 50% Punti 1 ≥ 50 % Punti 2</p>
<p>c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 smi)</p>	<p>Punti 2</p>
<p>d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi;</p>	<p>Punti 2</p>
<p>e) con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO</p>	<p>Punti 1</p>
<p>f) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche⁵⁹ al fine di permettere l'accessibilità⁶⁰, la fruibilità e l'usabilità⁶¹ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)</p>	<p>Punti 2</p>

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. II.a) e II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

⁵⁹ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁶⁰ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr. 4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁶¹ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 0,5
b) La domanda contiene investimenti integrati e complementari ad un'attività di tipo artigianale o commerciale già svolta dal richiedente	Punti 0,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono cumulabili.

IV. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente, negli ultimi tre anni, ha mantenuto o incrementato il livello di occupazione, dato dal rapporto Δ/Vm (espresso in termini percentuali)	≥ 0 e $< 10\%$ punti 1 $\geq 10\%$ e $< 50\%$ punti 1,5 $\geq 50\%$ punti 2
--	---

Per l'attribuzione del criterio si precisa:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA⁶²), al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti (Vm). Vm è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due. Si noti che nella definizione dei valori di cui sopra sono esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁶³) o internazionali (GRI ⁶⁴) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,5
---	------------------

⁶² Unità Lavorative Anno, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005

⁶³ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁶⁴ Global Reporting Iniziative

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
--	------------------

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5
---	------------------

I requisiti V.a) e V.b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il requisito c) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte dell'Ufficio istruttore della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo **1** punto.

VI. Sostegno al rafforzamento delle nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 35 anni ⁶⁵	Punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il soggetto richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi (1080 giorni) precedenti la ricezione della domanda	Punti 0,5
---	------------------

c) il soggetto richiedente deriva dalla integrazione e/o alleanza tra imprese ⁶⁶ avvenuta nei 18 mesi (540 giorni) precedenti la presentazione della domanda	Punti 0,5
---	------------------

d) la domanda contiene investimenti finalizzati alla trasformazione della struttura da struttura ad apertura stagionale a struttura ad apertura annuale	Punti 2
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. VI.b) e VI.c) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. VI.b) e VI.c) sono cumulabili con il punteggio di cui alla lett. a), nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità della lett. VI.b) e VI.c), per un massimo di 1 punto.

Il punteggio di cui alla lettera d) è cumulabile con i precedenti per un massimo di **3** punti.

⁶⁵ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento è quanto previsto dalla L.R. 21/2008 e smi

⁶⁶ Vedasi quanto indicato per il criterio VIII.c della misura 312 azione A.

VII. Azioni positive/pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente impiega effettivi ⁶⁷ provenienti da fasce individuate come "lavoratori svantaggiati" (DLgs. n. 276/2003) o "lavoratori disabili" (L. n. 68/99) al di là delle pertinenti norme in vigore	Punti 1
b) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi che non hanno ancora compiuto i 35 anni pari ad almeno il 50% del totale	Punti 0,5
c) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi di genere femminile pari ad almeno il 50% del totale	Punti 0,5
d) il titolare o i titolari dell'impresa è/sono di genere femminile	Punti 0,5

Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto d) si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il titolare è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **2** punti.

VIII. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: <ul style="list-style-type: none">- serie ISO 9000;- serie ISO 14000;- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001;	1 certificazione punti 1 2 certificazioni punti 1,5 ≥ 3 certificazioni Punti 2
---	---

⁶⁷ Secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese

"Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti."

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

<ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	
---	--

<p>b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001; - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	<p>1 certificazione punti 1 2 certificazioni punti 1,5 ≥ 3 certificazioni Punti 2</p>
--	--

<p>c) il soggetto richiedente è in possesso ovvero mira a conseguire, con il presente intervento, la certificazione Ecolabel per il turismo ai sensi della Dec. 2003/287/CE</p>	<p>Punti 2</p>
---	-----------------------

I requisiti VIII.a) e VIII.c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il requisito VIII.b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni alle lett. VIII.a) e VIII.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario⁶⁸ della misura 9.8 ii) del PSR 2000/2006 e della misura 313b del PSR 2007/13.</p>	<p>Punti 0,5</p>
---	-------------------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contribuiti.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

⁶⁸ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

**Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura A "Reti di protezione sociale nelle zone rurali"**

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ⁶⁹ ;	> 0 e < 10	Punti	0,25
	≥ 10 e < 20	Punti	0,5
	≥ 20	Punti	1

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori ad una distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona (es. Puntoinsieme) ⁷⁰	≥ 15 min e < 30 min	Punti	0,5
	≥ del 30 min	Punti	1

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30%	Punti	0,25
	≥ 30% e < 50%	Punti	0,5
	≥ 50%	Punti	1

b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50%	Punti	0,25
	≥ 50 %	Punti	0,5

c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)	Punti 0,25		
--	-------------------	--	--

d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;	Punti 0,5		
--	------------------	--	--

⁶⁹ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

⁷⁰ Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software via Michelin (www.viamichelin.it) utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido.

e) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁷¹ al fine di permettere l'accessibilità ⁷² , la fruibilità e l'usabilità ⁷³ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 1,5
---	------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 4 punti.

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 0,25
---	-------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: <ul style="list-style-type: none"> - progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari - progettazione esecutiva - cantiere aperto 	Punti 0,5 Punti 0,75 Punti 1
---	---

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alla lett. a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

⁷¹ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁷² Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁷³ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁷⁴) o internazionali (GRI ⁷⁵) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,25
---	-------------------

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,25
---	-------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: <ul style="list-style-type: none">- serie ISO 9000;- serie ISO 14000;- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	2 certificazioni Punti 0,1 > 2 certificazioni Punti 0,2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi	Punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ⁷⁶ della misura 9.4 del PSR 2000/2006 e della misura 321a del PSR 2007/13	Punti 1
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

⁷⁴ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁷⁵ Global Reporting Initiative

⁷⁶ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IX. Sostegno alla diversificazione verso attività non agricole

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto coinvolge almeno un'azienda agricola che ha attivato attività di diversificazione nel campo dei servizi sociali	Punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

X. Innovatività dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'introduzione di una nuova (per i territori serviti) tipologia di servizio per rispondere a fabbisogni inevasi nel territorio di riferimento	Punti 1,5
---	------------------

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la realizzazione di progetti definiti sulla base di studi ed analisi effettuati sull'area locale investita dall'azione non antecedenti al 2000 che siano stati effettuati da Università, Agenzie di ricerca sociale, Istituti di ricerca sociale e soggetti responsabili delle politiche sociali territoriali	Punti 0,5
---	------------------

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione dei risultati di buone prassi sancite dalla Unione Europea, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e/o dalla Regione Toscana attivando logiche di disseminazione e moltiplicazione non antecedentemente al 2000	Punti 0,5
---	------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

XI. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto prevede, nella fase di gestione del servizio, l'impegno attivo di imprese sociali, organizzazioni di terzo settore e/o associazioni di tutela delle popolazioni residenti in ambito rurale che operano nel territorio	Punti 2
--	----------------

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione di risultati di studi ed analisi, realizzati sul territorio, di customer satisfaction e di orientamento della utenza finale	Punti 0,25
---	-------------------

c) la domanda contiene investimenti per la predisposizione di una carta del servizio condivisa mediante la partecipazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza sociale e degli utenti finali dove non obbligatoriamente prevista	Punti 0,25
---	-------------------

d) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	<table> <tr> <td>< 10%</td> <td>Punti</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>≥ 10% e < 50%</td> <td>Punti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>≥ del 50%</td> <td>Punti</td> <td>1,5</td> </tr> </table>	< 10%	Punti	0,5	≥ 10% e < 50%	Punti	1	≥ del 50%	Punti	1,5
< 10%	Punti	0,5								
≥ 10% e < 50%	Punti	1								
≥ del 50%	Punti	1,5								

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

XII. Integrazione con le politiche del lavoro

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti complementari ad attività di orientamento, formative e professionalizzanti rivolte a donne, giovani e disoccupati di lungo periodo residenti nell'area, realizzate nella stessa infrastruttura	Punti 0,8
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XIII. Coerenza con la programmazione sanitaria e sociale locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PIS di riferimento di cui alla L.R. n. 40/2005 e L.R.n. 41/2005 s.m.i.	Punti 1,25
--	-------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura B 'Servizi commerciali in aree rurali'

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ⁷⁷	> 0 e < 10	Punti	0,2
	≥ 10 e < 20	Punti	0,4
	≥ 20	Punti	0,6

I punteggi interni al requisito non sono tra loro cumulabili.

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati: - in zone ricomprese nella rete Natura 2000 (per le quali siano stati approvati, laddove necessario, i piani di gestione ai sensi della L.R. n. 56/2000); - in aree protette come classificate dalla normativa nazionale e regionale vigente	Punti 1		
--	----------------	--	--

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in comuni termali (come definiti dall'art. 2 lett. f della L. n. 323/2000)	Punti 1		
---	----------------	--	--

d) la domanda contiene investimenti realizzati in territori interessati da itinerari riconosciuti a livello regionale	Punti 1		
---	----------------	--	--

e) la domanda contiene investimenti realizzati nel territorio di un comune al cui interno è stato costituito un Centro Commerciale Naturale	Punti 2		
---	----------------	--	--

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 4 punti.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30%	Punti	0,5
	≥ 30% e < 50%	Punti	1
	≥ 50%	Punti	1,5

⁷⁷ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la graduazione sopra riportata.

b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	> 30% e < 50% ≥ 50 %	Punti 1 Punti 2
c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)		Punti 2
d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;		Punti 2
e) con valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 1/2005) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO		Punti 1
f) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁷⁸ al fine di permettere l'accessibilità ⁷⁹ , la fruibilità e l'usabilità ⁸⁰ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)		Punti 2
g) la domanda prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di spazi destinati alla vendita diretta da parte delle imprese agricole e forestali		Punti 3

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Si noti che i punteggi interni ai requisiti II.a) e II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **4** punti.

⁷⁸ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁷⁹ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁸⁰ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 1
b) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1
c) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di progetti definiti previa attività di concertazione di cui alla L.R. n. 28/2005, svolta con le associazioni di categoria, mirata alla predisposizione di progetti integrati articolati anche in azioni promozionali e comunicative (non finanziabili)	Punti 1

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: <ul style="list-style-type: none">- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni nulla osta necessari- progettazione esecutiva- cantiere aperto	Punti 0,5 Punti 1 Punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi di cui alla lett. IV.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lett. IV.a) e IV.b) non sono tra loro cumulabili.

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁸¹) o internazionali (GRI ⁸²) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,5
b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,5
c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,5

I requisiti V.a) e V.b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il requisito V.c) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **1** punto.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	1 certificazione Punti 1 2 certificazioni Punti 1,5 > 2 certificazioni Punti 2
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	1 certificazione Punti 1 2 certificazioni Punti 1,5 > 2 certificazioni Punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Si noti che i punteggi interni al singolo requisito non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di **3** punti.

⁸¹ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁸² Global Reporting Iniziative

VII. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10%	Punti 1
	≥ 10% e < 50%	Punti 1,5
	≥ del 50%	Punti 2

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

b) la domanda contiene investimenti realizzati in porzioni di territorio comunale ove si effettuano, sulla base di un programma predisposto dal Comune di concerto con gli operatori, lavori di restyling delle vetrine e delle insegne e/o qualificazione degli esercizi commerciali operanti nell'area interessata (da documentare con apposita documentazione)	Punti 1
---	----------------

Il requisito a) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Il requisito b) deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura C 'Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali'

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori con indice di boscosità superiore al 47% così come riportato nell'Inventario Forestale della Toscana	Punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'erogazione di energia termica a servizio delle utenze relative alle abitazioni di privati cittadini residenti	Punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

III. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10%	Punti 0,5
	≥ 10% e < 50%	Punti 1
	≥ del 50%	Punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

IV. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 1
---	----------------

b) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1
--	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ⁸³ della misura 321c (la stessa del bando) del PSR 2007/13	Punti 1
---	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

VI. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in zona climatica F (D.P.R. n. 412/1993 e smi) al fine di ridurre l'effetto serra e le emissioni inquinanti	Punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Innovatività dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in area non metanizzata (D.P.R. n. 412/1993) in alternativa ad impianti già esistenti	Punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

⁸³ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ⁸⁴ ;	> 0 e < 10 ≥ 10 e < 20 ≥ 20	Punti 1,25 Punti 1,5 Punti 2
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in un Comune che, rispetto alla media dei comuni ricadenti nel territorio del GAL, abbia un numero di presenze turistiche ⁸⁵ inferiore del	da 100% a 75% da 75% a 50% da 50% a 25%	Punti 1 Punti 0,75 Punti 0,5

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alla lett. I.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alla lett.I.b) non sono tra loro cumulabili

I punteggi sono tra loro cumulabili, nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità delle lett. I.a) e I.b).

II. Accessibilità dei servizi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in località abitate prive di collegamenti pubblici con il centro abitato in cui hanno sede i principali servizi	Punti 1
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori ad una distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi ⁸⁶	≥ 15 min e < 30 min Punti 2 ≥ del 30 min Punti 2,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi di cui alla lett. II.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili, nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità della lett. II.b)

III. Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti che contribuiscono alla conservazione dei caratteri rurali delle aree circostanti le località abitate come indicato dagli obiettivi di qualità paesaggistica della Sezione 3 delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (L.R. n. 1/2005) e dagli strumenti di	Punti 2
---	----------------

⁸⁴ Ai fini della verifica del possesso del requisito, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

⁸⁵ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento sono i dati annuali pubblicati dall'Osservatorio Regionale del Turismo.

⁸⁶ Ai fini della verifica del possesso del requisito, il riferimento è quanto previsto dal software via Michelin (www.viamichelin.it) utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido.

pianificazione e atti per il governo del territorio dei comuni e delle province	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

IV. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda prevede una compartecipazione finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto	< 10%	Punti 0,5
	≥ 10% e < 50%	Punti 1
	≥ del 50%	Punti 1,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

V. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.)	> 30% e < 50% ≥ 50 %	Punti 0,35 Punti 0,5
b) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)		Punti 0,5
c) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento		Punti 2
d) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁸⁷ al fine di permettere l'accessibilità ⁸⁸ , la fruibilità e l'usabilità ⁸⁹ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)		Punti 1

⁸⁷ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁸⁸ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari."

⁸⁹ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi di cui alla lett. V.a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi sono tra loro cumulabili, nel rispetto di quanto già previsto riguardo la cumulabilità della lett.V.a)

VI. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁹⁰) o internazionali (GRI ⁹¹) e soggetti a verifica esterna indipendente	Punti 0,25
---	-------------------

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)	Punti 0,25
---	-------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

VIII. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 	2 certificazioni Punti 0,25 > 2 certificazioni Punti 0,5
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IX. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti 1,75
---	-------------------

⁹⁰ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁹¹ Global Reporting Iniziative

b) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1,75
--	-------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

X. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi	Punti 1,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XI. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ⁹² della misura 322 del PSR 2007/13	Punti 0,5
--	------------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

⁹² Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

**Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
Sottomisura B 'Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale'**

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti realizzati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico individuate nel Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (L.R. n. 1/2005) ai sensi dell'art. 143 comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n. 42/2004)	Punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10% punti 0,5 ≥ 10% e < 50% punti 1 ≥ del 50% punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

III. Rilevanza del bene culturale o paesaggistico oggetto dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Rilevanza del bene culturale dal punto vista storico-artistico o in funzione delle attività culturali che si propone di attivare sul territorio	Punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Qualità del progetto architettonico e sua adeguatezza in relazione alle funzioni previste

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) elementi di qualità architettonica del progetto e l'adeguatezza dello stesso in relazione alle funzioni previste	Punti 2
---	----------------

b) adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di certificazione ambientale	Punti 2
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

V. Qualità gestionale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) capacità del progetto di rispondere alla domanda di fruizione culturale della popolazione residente e dei turisti attivando flussi di domanda significativi	Punti 2
--	----------------

b) capacità del progetto di generare occupazione ed imprenditorialità, in particolare quella femminile	Punti 2
--	----------------

I punteggi sono tra loro cumulabili.

VI. Stato di avanzamento progettuale:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di:	Punti 1
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari	Punti 1,5
- progettazione esecutiva	Punti 2
- cantiere aperto	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

VII. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

VIII. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi.	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

3.2 Specifiche relative alle misure per il ricambio generazionale⁹³

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(112) *Insedimento di giovani agricoltori;*

(113) *Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;*

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili e la tempistica delle misure immediatamente attivate. **Le seguenti disposizioni non si applicano alla misura 112 in modalità "Pacchetto Giovani"**

3.2.1 Limitazioni ed esclusioni

- a) La costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti ed affini fino al secondo grado. Tale frazionamento non deve essersi verificato a partire dai ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi derivanti da cause di forza maggiore o da aggiustamenti di confine.
- b) non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" nonché mediante la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione dei terreni in possesso del coniuge.
- c) per ogni impresa è consentita l'erogazione di un solo premio.

3.2.2 Spese ammissibili

Unitamente alla relazione finale deve essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute a dimostrazione della avvenuta effettuazione di investimenti per un importo pari ad almeno i 2/3 del premio. Tali spese per essere ammissibili devono essere state previste ed approvate nel piano aziendale per lo sviluppo dell'azienda agricola e finalizzate esclusivamente all'attività aziendale.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa

- Oneri per l'inizio dell'attività, quali spese di progettazione, notarili e di consulenze;
- Investimenti per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati agricoli;
- Acquisto di terreni agricoli;
- Acquisto ed installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali;
- Interventi di miglioramento fondiario per impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli, infrastrutture aziendali, progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica;
- Investimenti immateriali quali: studi e ricerche di mercato, sistemi di tracciabilità dei prodotti, integrazione di filiera e alleanza fra imprese, valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, certificazioni di processo e di prodotto, sociali, etiche e ambientali;
- Spese per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento
- Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza.

Le spese per investimenti, rendicontate ed ammissibili secondo quanto sopra, non devono essere inferiori ai 2/3 del premio spettante, pena la non ammissibilità della domanda.

Gli investimenti sono valutabili agli effetti di tale quota obbligatoria esclusivamente se compiuti e funzionali.

Sono ammessi esclusivamente investimenti che ricadono nella Regione Toscana.

La data di ammissibilità delle spese decorre dalla data di insediamento, eccezione fatta per gli oneri per l'inizio dell'attività (progettazione, spese notarili ecc) che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dall'insediamento.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in una società, le spese devono essere sostenute dalla società medesima.

⁹³ Capitolo modificato con DGR n. 126 del 27/2/2013

3.2.3 Spese non ammissibili

Sono da considerare non ammissibili le seguenti spese:

- Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria
- Acquisto di materiale usato
- Acquisto di attrezzature e materiali di consumo (concimi, sementi, carburante etc)
- Acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo
- Acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché la spesa relativa alla loro messa a dimora
- Spese in economia
- Spese per IVA

3.2.4 Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento ed di altre fasi del procedimento della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

3.2.4.1 *Formazione della graduatoria preliminare*

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica a ciascun soggetto competente per la gestione delle domande la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il soggetto competente per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d'ora in avanti 'soggetto competente'), entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

3.2.4.2 *Completamento della domanda di aiuto*

3.2.4.2.1 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare, il soggetto competente per l'istruttoria invia ai richiedenti la cui domanda risulta finanziabile la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente almeno tutti gli elementi previsti nel bando a cui la domanda di aiuto si riferisce.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Il richiedente, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

3.2.4.2 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle stesse mediante registrazione sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.2.4.3 *Emissione degli atti di assegnazione*

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a premio in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - l'intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - l'importo del premio spettante dopo l'insediamento, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di revisione del piano di sviluppo aziendale;
 - i termini e le modalità per il monitoraggio del piano di sviluppo aziendale;
 - l'indicazione degli eventuali requisiti che il richiedente si è impegnato a raggiungere successivamente al pagamento;
 - le scadenze per la presentazione della domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, e della relazione finale;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario ed altre prescrizioni e condizioni specifiche;
- c) inviare l'atto di assegnazione, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione deve essere adottato entro 18 mesi dall'insediamento.

3.2.4.4. *Altre fasi del procedimento*

3.2.4.4.1 Revisione del Piano di sviluppo aziendale

Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza, possono essere presentate richieste di revisione del piano di sviluppo aziendale (PSA), nelle quali sono ammesse varianti sostanziali purché sia assicurata la coerenza complessiva del piano stesso.

Si considerano varianti sostanziali le modifiche ad almeno uno delle seguenti parti:

- programma degli investimenti ;
- cronoprogramma, a temporizzazione semestrale, relativo alla realizzazione degli interventi programmati;
- prospetto del conto economico

Alla richiesta di revisione del PSA deve essere allegata una relazione dettagliata che ne motivi la richiesta. Tale revisione è soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte dell'ente competente.

3.2.4.4.2 Istruttoria della richiesta di revisione del PSA

L'istruttoria della richiesta di revisione del piano aziendale consiste nella verifica degli elementi sopra elencati.

Nel caso di esito positivo, l'ufficio istruttore provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Nel caso di esito negativo, l'ufficio istruttore comunica al soggetto interessato l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

3.2.4.4.3 Monitoraggio del cronoprogramma del PSA

Entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità del piano, il beneficiario deve comunicare all'Ente competente il monitoraggio del PSA, comprendente gli interventi realizzati fino a quel momento.

3.2.4.4.4 Istruttoria del monitoraggio del cronoprogramma del PSA

L'Ente competente effettua la verifica del monitoraggio degli interventi realizzati attraverso il confronto fra quanto previsto dal cronoprogramma del Piano di sviluppo aziendale e quanto effettivamente realizzato. Se il beneficiario non ha realizzato quanto programmato nei tempi previsti, l'Ente invia un'ingiunzione al beneficiario in cui prescrive un termine entro cui devono essere realizzati gli interventi non effettuati. Trascorso tale termine, se non provvede ad ottemperare a quanto richiesto, il beneficiario subisce la revoca dell'atto di assegnazione.

3.2.4.5 *Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell'impresa*

Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'impresa agricola, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione del piano di sviluppo aziendale o successivamente al percepimento del premio, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedere; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto eventualmente già ricevuto; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione. Il premio assegnato al beneficiario non è in alcun modo cedibile ad altri soggetti in caso di cessazione o cessione dell'attività da parte dello stesso.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.2.4.6 *Altre richieste di integrazione e/o variazione*

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.2.4.7 *Domanda di pagamento con comunicazione di insediamento*

Successivamente all'insediamento e comunque nei termini stabiliti dall'ente competente nell'atto di assegnazione, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, da effettuarsi esclusivamente sul sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% dell'importo del premio per ogni giorno di calendario di ritardo; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento da produrre al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- Copia della garanzia fideiussoria in favore di ARTEA secondo il modello da essa predisposto, per un importo pari al premio da erogare maggiorato del 10% a garanzia del raggiungimento di tutti i requisiti previsti e del rispetto delle prescrizioni del piano aziendale. L'originale del documento deve essere inviato ad ARTEA;
- Numero partita IVA;
- Estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- Nel caso di insediamento in società, atto costitutivo che nomina il giovane amministratore e legale rappresentante della società e definisce la ripartizione del capitale fra i soci;
- Dichiarazione di iscrizione all'albo degli IAP, qualora il requisito sia già posseduto;
- Documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso, qualora non già presente nel fascicolo (sono ammessi proprietà o affitto).

Con la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento il beneficiario deve confermare il piano aziendale precedentemente presentato o richiedere una revisione dello stesso.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del premio concesso.

3.2.4.7.1 Istruttoria della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di pagamento del premio.

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della domanda di pagamento con dichiarazione di avvenuto insediamento, effettua le verifiche documentali relative:

- alla data di primo insediamento in qualità di capo azienda;
- alla verifica della eventuale richiesta di revisione del PSA presentato in fase di completamento della domanda;
- alla verifica della conformità, scadenza ed importo della fidejussione presentata ad ARTEA;
- alla verifica dell'ubicazione dell'azienda condotta dal beneficiario;
- alla verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e priorità nei casi previsti dalla procedura per la selezione del beneficiario.

L'Ente competente per l'istruttoria provvede quindi:

- a registrare nel sistema informatico di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/05 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il soggetto competente per l'istruttoria, con proprio provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento con comunicazione di insediamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata, comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.2.4.8 *Relazione finale*

La relazione finale deve pervenire all'Ente competente tramite il sistema informatico Ratea entro i termini indicati dall'ente stesso nell'atto di assegnazione e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano aziendale.

Insieme alla relazione finale deve essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della dimostrazione di investimenti per almeno i 2/3 del premio inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della rendicontazione; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

3.2.4.8.1. *Istruttoria della relazione finale*

In fase di istruttoria della relazione finale deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche una visita sul luogo in modo da accertare:

- il mantenimento dell'attività agricola in qualità di capo azienda da parte del soggetto beneficiario;
- Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA mediante la realizzazione degli interventi proposti;
- che gli investimenti rendicontati siano compiuti e funzionali all'attività che si propone di svolgere il beneficiario.

La verifica documentale comprende:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA, così come indicati al punto 2.2 del piano stesso;
- la verifica del rispetto del programma degli investimenti per almeno il 70% dell'importo complessivo programmato;
- il controllo che siano rendicontate spese ammissibili per investimenti programmati per un importo pari almeno ai 2/3 del premio erogato;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva;
- il controllo sulle attività formative svolte, necessarie all'acquisizione della qualifica di IAP;
- il controllo che l'iscrizione alla partita IVA ed alla CCIAA siano avvenute in data successiva alla domanda di aiuto, ma non oltre 6 mesi dalla data di ammissione al finanziamento;
- la verifica che la capacità professionale sia stata acquisita entro 36 mesi dalla data dell'atto di assegnazione;
- la verifica del conseguimento della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla data dell'atto di assegnazione;
- la verifica che la relazione finale sia stata presentata entro 90 giorni dalla conclusione del piano;
- la verifica delle condizioni di accesso previste ai punti a) e b) del paragrafo 3.4.1. 'limitazioni ed esclusioni.'

L'Ente competente provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- alla comunicazione ad ARTEA dell'esito dell'accertamento e relativa autorizzazione allo svincolo della garanzia fideiussoria.

L'Ente competente, con provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

Per le domande con esito di istruttoria negativo, l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.2.4.9 *Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata*

Il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, tale richiesta, in carta libera, deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito dell'istruttoria valuta se ammettere o no la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

3.2.4.10 *Istruttoria di recupero*

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

3.2.4.11. *Monitoraggio*

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

3.2.4.12. *Fasi del Procedimento per la misura 112*

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all'adozione di tale atto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 e secondo le regole dei rispettivi ordinamenti gli Enti competenti individuano il responsabile del procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	entro il 31dicembre di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'Ente competente per l'anno successivo (salvo quanto espressamente previsto nel bando)
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informativo ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni. lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Richiesta del completamento (per le domande potenzialmente ammesse in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Invio del completamento della domanda	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)

7. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente	Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione a completamento della domanda fermo restando eventuali periodi di sospensione dei termini così come previsti dal par. 3.1.5.2.2
8. Presentazione della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento,	Successivamente all'insediamento e comunque nei tempi stabiliti dall'ente nell'atto di assegnazione
9. Eventuale richiesta di revisione del piano	Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza del piano
10. Comunicazione di monitoraggio del cronoprogramma	Entro 60 giorni dal termine di ogni annualità del piano
11. Presentazione della relazione finale a conclusione del piano aziendale e rendicontazione di almeno i 2/3 del premio	Nei termini indicati dall'Ente e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano
12. Svincolo della fideiussione	Entro 180 giorni dalla presentazione della relazione finale
13. Elenchi di liquidazione	Entro il 31 ottobre di ogni anno per i fondi assegnati nell'anno precedente

3.2.5 Procedure per la gestione delle domande di aiuto ed altre fasi del procedimento della misura 113 "Prepensionamento"

3.2.5.1 *Formazione della graduatoria preliminare*

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica a ciascun ente competente per la gestione delle domande, la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente su quanto dichiarato dai richiedenti.

Il soggetto competente per l'istruttoria, entro 10 gg dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda. Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

3.2.5.2 *Completamento della domanda di aiuto*

3.2.5.2.1 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare, il soggetto competente per l'istruttoria invia ai richiedenti la cui domanda è risulta finanziabile la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente almeno tutti gli elementi previsti nel bando a cui la domanda di aiuto si riferisce.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa.

Il richiedente entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stesa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

3.2.5.2 *Istruttoria del completamento delle domande di aiuto*

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul Sistema informativo ARTEA.

Nel caso in cui, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.2.5.3 *Emissione degli atti di assegnazione*

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 gg. dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, l'ente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a premio in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - l'intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - l'importo del contributo assegnato per il primo anno;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle domande di premio annuo;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;
- e) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte.

3.2.5.4 *Altre fasi del procedimento*

3.2.5.4.1 *Domanda di pagamento del premio annuo*

Negli anni successivi al primo il beneficiario, cedente e lavoratore, che ha avuto accordato il finanziamento, deve presentare la domanda di pagamento per il premio annuo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascuna annualità. Per il primo anno di premio il lavoratore deve presentare la domanda al momento del completamento istruttorio da parte dell'ente competente.

Le domande di pagamento del premio annuo se vengono presentate successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati, determinano:

- 1) se presentate dopo tale scadenza e non oltre i 30 giorni successivi, una decurtazione pari al 10% del premio per l'annualità di riferimento della domanda;
- 2) se presentate oltre i 30 giorni dopo la scadenza e comunque entro l'anno finanziario di competenza, fermo restando il rispetto degli impegni assunti, la perdita del diritto al ricevimento del premio per l'anno di riferimento della domanda;
- 3) se presentate oltre il termine di cui al precedente punto 2 o non presentate, la decadenza totale dal beneficio.

Con la domanda di pagamento del premio annuo deve essere dichiarata ogni eventuale modifica dello stato iniziale dichiarato in domanda dal richiedente compresa qualsiasi variazione dovuta alla modifica del regime pensionistico.

3.2.5.4.2 Istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo

L'istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo consiste nella verifica degli elementi sopra elencati e nella registrazione nel sistema ARTEA delle verifiche effettuate.

3.2.5.4.3 Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell'impresa

Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06)) si trovi nella necessità di recedere dagli impegni assunti, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno **30 giorni lavorativi** prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione. Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.2.5.4.4 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.2.5.4.5 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione in carta libera, deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito dell'istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione dandone comunicazione al richiedente.

3.2.5.5 *Istruttoria di recupero*

Il soggetto competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

3.2.5.6 *Monitoraggio*

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

3.2.5.7. *Fasi del procedimento*

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto

riguarda i punti da 4 a 10 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all'adozione di tale atto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.
 Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 e secondo le regole dei rispettivi ordinamenti gli Enti competenti individuano il responsabile del procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI PER LE DOMANDE DI AIUTO	TERMINE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI SUCCESSIVI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro il 31/12 di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'ente competente per l'anno successivo (salvo quanto diversamente disposto nei singoli bandi)	
2. Presentazione domanda di pagamento del premio annuo		Entro il 31/3 di ogni anno
3. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 gg lavorativi dalla presentazione	Entro 3 gg lavorativi dalla presentazione
4. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande	
5. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte del soggetto competente per l'istruttoria	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA	
6. Richiesta del completamento (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)	
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta	
8. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda	
9. Elenchi di Liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati ai beneficiari nell'anno precedente	
10. Istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo		Entro il 31/5 di ogni anno

3.2.5.8. *Tempistica*

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per le misure 112 e 113:

2010	2011	2012
Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010	Entro 31/1 emissione atti di assegnazione dei fondi 2010 per la misura 112 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	
Entro il 28/2/2010 emissione degli atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria Entro tale data devono essere emessi anche gli atti di assegnazione delle risorse aggiuntive di cui alla DGR n. 513 del 22/6/2009	Entro il 31/1 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini dell'assegnazione dei fondi 2011 per la misura 113	
Entro il 31/7 rimodulazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, dei fondi 2012	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, dei fondi 2013
Entro il 20/9 riprogrammazione degli Enti dei fondi 2011		
Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione dei fondi 2008	Entro il 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione dei fondi 209	Entro il 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione dei fondi 2010
Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2011		

3.2.6 Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure per il ricambio generazionale

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo del soggetto richiedente nel sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori

I. Pari Opportunità

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile	punti 4
---	----------------

II. Territoriale

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto si insedia in un'impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie agricola utilizzata - SAU) in una delle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none">• zone C2;• zone D;• zone montane e svantaggiate;• zone SIC e ZPS;• zone vulnerabili da nitrati	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere dichiarato alla data di ricezione della domanda di aiuto e posseduto alla data di ricezione della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento.

III. Titolo di studio

Il punteggio è attribuito se

Al momento della ricezione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP come previsto dalla L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento.	punti 10
---	-----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Esercizio attività agricola

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per i seguenti periodi di tempo:	da 1 a 2 anni: punti 10 da > 2 a 4 anni: punti 15 > 4 anni: punti 20
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) maggiore età del soggetto che presenta la domanda di premio;
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

I. Periodo necessario al raggiungimento dell'età pensionabile

La graduatoria è formata in base a:

Minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) In caso di parità è prioritaria la domanda con il rilevatario di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.3 Specifiche relative alle misure con premi/indennità pluriennali

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(215) Pagamenti per il benessere degli animali

(225) Pagamenti per interventi silvo-ambientali

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.3.1 Limitazioni ed esclusioni

A partire dal 2010 ogniqualevolta un richiedente comunichi una rinuncia ad un'indennità o ad un pagamento agroambientale o silvo-ambientale, vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di **4** punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto nella o nelle annualità successiva/e.

Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona montana. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del reg. CE n. 1975/06 e dall'art. 10, comma 4 del Reg. UE n.65/11 successivamente al 1/1/11, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona montana. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone montane. In alternativa la soglia di 5 ettari può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona svantaggiata. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma.6, del Reg. (CE) n. 1975/06 e dall'art. 10, comma 4 del Reg. UE n.65/11 successivamente al 1/1/11, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio naturale, diverso da quello montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona svantaggiata. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ha di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone svantaggiate. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

L'impegno deve interessare l'intera superficie dell'UTE cui la domanda è riferita.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento. Ai sensi dall'art. 10, comma.6, del reg. (ce) n. 1975/06 e dall'art. 10, comma 4 del reg. UE n.65/11 successivamente al 1/1/11, nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppure aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore.

Ove un'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più Regioni sono ammesse a pagamento soltanto le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Condizioni specifiche per azione

Azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici;
- iscrivibili all'elenco regionale toscano;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altre regioni.

Azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE:

a) ricadenti nelle seguenti zone:

- nelle SIC e ZPS individuate ai sensi delle Dir. 79/409 CEE e Dir. 92/43/CEE e alle aree protette ed alle aree contigue e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. n. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario di cui alla L.R. n. 25/99 (norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

c) oppure che comprendono superfici coltivate a tabacco ricadenti nelle aree a criticità ambientale individuate nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Monterchi, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Poppi e San Sepolcro;

Provincia di Siena: Cetona, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena.

Azione a.3 "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali"

intervento b) "Sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito"

La superficie minima ammissibile a pagamento deve essere pari ad almeno 1 ettaro in appezzamento unico (porzione continua di superficie agricola utilizzata); la superficie massima per UTE è pari a 5 ettari.

Nel corso del periodo di impegno le superfici oggetto di impegno e ammesse a pagamento non possono essere ridotte o sostituite. Se nel corso del quinquennio la superficie soggetta ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici su cui gli impegni non sono stati rispettati; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento.

Sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Intervento d) - Colture per l'alimentazione della fauna selvatica

Intervento d1

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad 1 ettaro (anche non in un unico appezzamento), costituito da superfici non inferiori a 2000 mq.

Le superfici interessate sono sottoposte a specifico divieto di caccia, in presenza di coltura.

Intervento d2

Le fasce perimetrali di colture agricole (foraggere, cereali ecc.) devono avere una larghezza minima di 10 metri e massima di 20 metri.

La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri.

Il beneficiario nel periodo di impegno non può diminuire la superficie ammessa a pagamento ma può interessare particelle diverse dell'azienda stessa. Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento.

Sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Azione a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità

Il beneficiario nel periodo di impegno non può diminuire la superficie ammessa a finanziamento ma può interessare particelle diverse dell'azienda stessa, in funzione della rotazione colturale.

Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a finanziamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento.

Sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Per tutte le azioni

Ai sensi dell'art.18 del Reg. (CE) n.1975/06 e, successivamente al 1/1/11, dall'art. 18 del Reg. UE n. 65/11, il mancato rispetto degli impegni specifici, individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/09; DGR n. 328/10), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali

Il richiedente deve optare per quegli impegni rispetto ai quali la situazione aziendale presenta maggiori criticità o comunque non si presenta già allineata con le condizioni ottimali descritte dalla misura.

La consistenza minima dell'UPZ cui la domanda di aiuto si riferisce deve essere di almeno 10 UBA.

3.3.2 Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità

misura	minimale	massimale
211. Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuta del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuta del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona svantaggiata non montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
214 Pagamenti agro-ambientali	Per le azioni a.1 e a.2 non sono concessi pagamenti per superfici inferiori ad 1 ha, ad eccezione che per le colture orticole, e comunque non sono concessi importi inferiori a € 300 per domanda. Per l'azione b.1 non sono concessi pagamenti per meno di una UBA.	Per le azioni a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" sussistono le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> • per pagamenti da 20.000 € a 50.000 € viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 €, • per pagamenti da 50.001 € a 100.000 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €; • per pagamenti da 100.001 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 €
215 Pagamenti per il benessere degli animali	Per l'azione a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento,	Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> • per pagamenti da € 20.000 a € 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro; • per pagamenti da € 50.001 a € 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro; • per pagamenti da € 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 €.
225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali	Non sono concessi pagamenti per consistenze di stalla inferiori a 10 UBA ed in particolare per i seguenti importi: - 290 € per allevamenti di ovicaprini da latte - 300 € per allevamenti di bovini da latte - 220 € per allevamenti di bovini da carne Non sono concessi pagamenti per superfici inferiori ad 15 ha e comunque non sono concessi importi inferiori a € 1.000 per domanda	Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> • per pagamenti da 20.000 € a 50.000 € viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 €, • per pagamenti da 50.001 € a 100.000 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €; • per pagamenti da 100.001 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 €

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

3.3.3. Tempistica

Per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(215) Pagamenti per il benessere degli animali;

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2010	2011	2012
Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento
Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura
Per la misura 214 presentazione delle domande di aiuto per i fondi 2011 entro il 31/10.	Per la misura 214 presentazione delle domande di aiuto per i fondi 2012 entro il 31/10.	Per la misura 214 presentazione delle domande di aiuto per i fondi 2013 entro il 31/10.

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

3.3.4 Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a premio ed indennità pluriennali

I criteri di selezione delle domande, utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. Nel caso in cui, a seguito di successivi ed eventuali controlli, risulti un punteggio complessivo diverso da quello che ha consentito l'accesso in graduatoria e la finanziabilità della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda stessa con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora tale difformità comporti il posizionamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona classificata montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 12
---	-----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ:	dal 50 all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ:	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA:	da 7 fino a 10 UBA punti 1 > di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 212 - Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane	punti 12
--	-----------------

Fino al 31/12/2009 la definizione delle zone svantaggiate non montane è quella che discende dalla Dir. CEE 75/268. Dal 1/01/2010 entra in vigore la definizione presente nel Reg. (CE) 1698/05.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 > dell'80%: punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA	da 7 fino a 10 UBA punti 1 > di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto:	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 214 - Pagamenti agroambientali – sottomisura a)

I. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Richiedenti soci diretti o indiretti (*) di una Organizzazione di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 o Reg. CE n. 1234/07 con un Programma Operativo;	punti 3
---	----------------

(*) Per "socio indiretto" si intende un socio facente parte di una società socia dell'OP;

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

II. Adesione alle azioni della misura 214 a

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) nel caso di adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	
c.1 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una superficie > al 20 % (**)	punti 12
c.2 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una % < al 20% o nelle altre zone	punti 9
d) nel caso di adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	
d.1 Uso di compost di qualità di qualsiasi provenienza	punti 1
d.2 Uso di solo compost di qualità prodotto ed acquistato entro 70 Km di raggio dall'UTE di utilizzazione	punti 5
e) nel caso di adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

- (**) si fa riferimento alla classificazione ISTAT

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti **13**.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

III. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: <ul style="list-style-type: none"> SIC; ZPS; aree protette; SIR: per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
---	---

b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 10 > di 80% punti 12
--	--

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti **14**
 Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (PIT) adottati dal PLSR

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente aderisce ad un PIT	Punti 1
-----------------------------------	----------------

V. Assenza finanziamenti pregressi

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92, alla misura 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006 e alla misura 214.a, "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013.	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
---	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
 Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III:b.
 I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.
 Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".
 Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" ed aderiscono al sistema "Agriqualità".
 Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4
---	----------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

(***) la media annuale è riferita all'annualità precedente

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali

I. Tipologia aziendale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Azienda a prevalente attività zootecnica	punti 16
--	-----------------

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 8 oltre l'80%: punti 11
--	--

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 50% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 oltre l'80%: punti 7
--	---

IV. Zona

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UTE collegata all'UPZ di riferimento con oltre il 50% della SAU in zona classificata montana e/o zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, ai sensi della Dir. 75/268/CEE;	punti 3
---	----------------

V. Allevamento biologico

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91;	punti 3
--	----------------

Preferenze in caso di parità di punteggio

In caso di parità di punteggio è prioritaria la domanda con numero maggiore di UBA

MISURA 225 – Pagamenti silvoambientali

I. Qualità impegno

a.1) la domanda di aiuto riguarda contemporaneamente almeno 4 impegni di cui al paragrafo 3 del PSR	punti 8
a.2) la domanda di aiuto riguarda contemporaneamente almeno 3 impegni di cui al paragrafo 3 del PSR	punti 5
a.3) la domanda di aiuto riguarda contemporaneamente almeno 2 impegni di cui al paragrafo 3 del PSR	punti 2

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra i singoli impegni possono essere considerati purchè:

- quelli relativi alle lettere a) e b), interessino più del 5% della superficie oggetto di impegno;
- quelli relativi alle lettere c) e d), interessino più del 25% della superficie oggetto di impegno.

I punteggi delle lettere a.1), a.2), a.3) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali (bosco più aree assimilate) interessati dagli impegni ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 6
---	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali (bosco più aree assimilate) interessati dagli impegni ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 10
---	-----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) i terreni forestali (bosco più aree assimilate) interessati dagli impegni ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
d) impegni relativi a zone localizzate nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici o altre calamità naturali (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati) o a zone interessate, negli ultimi venti anni, da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale	dal 33 % a < 50% del territorio oggetto di impegno punti 2 > = 50% del territorio oggetto di impegno punti 4

I punteggi di cui alle lettere precedenti sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto..

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<ul style="list-style-type: none"> - a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: - IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00 - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. 	Punti 6
---	----------------

a.2) il soggetto richiedente è: - costituito da un gestore di beni civici; - costituito da un Ente pubblico	Punti 4
---	----------------

a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	Punti 2
--	----------------

a.4) il soggetto richiedente ha un età inferiore a 40 anni	Punti 4
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il punteggio di cui alla lettera a.2) non è cumulabile con i punteggi di cui alle lettere a.1), a.3), a.4),. Gli altri punteggi sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I requisiti di cui alle lettere a.4) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e della misure 225 del PSR 2007/13:	Punti 2
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

b) i terreni forestali (bosco più aree assimilate) interessati dagli impegni sono prevalentemente (superficie >50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 4
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere precedenti sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.4 Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio"

3.4.1. Ambito di applicazione

Il sostegno previsto dalla misura 431 si applica esclusivamente ai GAL riconosciuti dalla Giunta regionale quale unici soggetti responsabili dell'attuazione dell'Asse 4 "Metodo Leader" del PSR della Regione Toscana. Le presenti procedure si applicano ai fondi previsti per la misura 431 a partire dall'annualità 2010 della tabella 14.2 che precede a fronte delle spese sostenute dai Gal dalla data del loro riconoscimento, fatto salvo quanto già imputato alla precedente domanda di pagamento relativa ai fondi dell'annualità 2009.

3.4.2. Domanda di aiuto

La domanda deve essere compilata secondo lo schema presente nel sistema ARTEA. La domanda di aiuto contiene una previsione complessiva della spesa prevista dal GAL per la gestione del gruppo, l'acquisizione di competenze e l'animazione nella prima o seconda fase; la previsione è ripartita per voci di spesa. Gli importi di riferimento della domanda sono quelli previsti dal 2010 in poi nella tabella 14.2 che precede.

3.4.2.1. Termini per la presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto è presentata dal GAL una sola volta per fase di programmazione (v. precedenti tabb. n. 11 e 12).

Le domande possono essere approvate solo successivamente alla data di conclusione con esito positivo della procedura istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo relativa ai fondi della fase precedente. Il disposto del presente paragrafo non si applica all'annualità 2009.

3.4.2.2. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate, pena la non ricevibilità, alla Provincia competente per territorio.

La domanda deve essere sottoscritta direttamente nel sistema ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e smi, con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante rilascio di utenza e password da parte di ARTEA. I GAL, utilizzando la modalità di sottoscrizione telematica, sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione.

Non sono ricevibili domande di aiuto sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.4.2.3. Istruttoria della domanda di aiuto

La Provincia o la Commissione interprovinciale (nel caso di GAL che interessa più Province) effettua la verifica della completa compilazione, conformità, pertinenza e coerenza della domanda di aiuto presentata dal GAL relativamente:

- a quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2007/2013,
- al rispetto degli importi totali dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL e riportati nella tab. 14.2,
- al rispetto degli importi massimi ammissibili del compenso annuo lordo del Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 del GAL, così come specificato al par. 5.4.2 che precede,

e provvede a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, determinando l'elenco delle spese ammesse e l'importo totale ammesso a contributo.

Nel caso in cui la verifica produca un esito negativo, la Provincia o la Commissione interprovinciale invia al GAL una richiesta di modifica e correzione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno) il GAL è tenuto a recepire le modifiche richieste tramite la presentazione di una nuova domanda di aiuto, pena la decadenza della domanda e la non ammissione a contributo.

3.4.3. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria con esito positivo della domanda di aiuto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione sul sistema ARTEA della domanda correttamente compilata, la Provincia competente provvede a:

- a) emettere l'atto di assegnazione dei contributi che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- intestazione del GAL e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo delle spese ammesse;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto);
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo parziale;
 - il termine e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal GAL;
 - gli impegni che graveranno sul GAL durante le attività previste e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dalla Provincia competente sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA.

b) inviare l'atto di assegnazione al GAL, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;

c) registrare l'atto di assegnazione sul sistema ARTEA.

3.4.4. Altre fasi del procedimento

3.4.4.1. Anticipo

Con la domanda di aiuto il GAL può richiedere contestualmente l'anticipo pari al 20% del contributo ammesso. A tal fine, il GAL deve presentare alla Provincia copia di una garanzia fidejussoria (*l'originale deve essere inviato ad ARTEA*):

- con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, rilasciata a favore di ARTEA OPR ;
- pari al 110% dell'importo richiesto;
- redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

3.4.4.2. Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente acquisisce la copia garanzia fidejussoria e ne verifica:

- la conformità;
- la scadenza: la garanzia fideiussoria almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo
- l'importo per cui è stata richiesta, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al GAL tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

L'importo ricevuto a titolo di anticipo è detratto a conguaglio nella liquidazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

3.4.5. Variante delle spese previste

Sono considerate varianti soggette ad autorizzazione le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola tipologia di spesa indicata nella domanda di aiuto; le modifiche di altro tipo possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le varianti devono comunque rispettare i vincoli relativi all'importo destinato all'animazione.

Le varianti delle spese previste devono essere preventivamente valutate e autorizzate prima della loro realizzazione; a tal fine deve essere presentata una specifica richiesta.

3.4.5.1. Richiesta di variante

La richiesta di variante deve essere presentata alla Provincia competente prima della esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

3.4.5.2. Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, per la modifica dell'atto di assegnazione precedente da parte del soggetto competente;
- 3) a comunicare al GAL l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento della spesa complessiva ammessa, il GAL deve impegnarsi alla completa realizzazione delle spese, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione della spesa complessiva ammessa, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, qualora necessario, ai fini del rispetto della percentuale massima di contribuzione prevista dalla misura e degli importi massimi previsti nella tabella 14.2 del presente documento.

3.4.5.3. Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera alla Provincia competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascuna Provincia o Commissione interprovinciale competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.4.6. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di accertamento delle spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda stessa con richiesta del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di saldo parziale o a titolo di saldo.

Non sono ricevibili domande di pagamento sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.4.6.1. Domanda di pagamento a titolo di saldo parziale

Sono ammesse domande per saldo parziale a fronte delle spese già sostenute; non è possibile presentare più di una domanda per semestre, inteso come periodo 1 gennaio/30 giugno e 1.luglio/31 dicembre di ogni anno.

L'importo cumulato delle domande per saldo parziale presentate in un determinato anno solare non può eccedere la quota annuale relativa allo stesso anno indicata nella tab. 14.2, cumulata eventualmente con gli importi relativi alle annualità precedenti eventualmente non richiesti nelle precedenti domande per saldo parziale.

3.4.6.2. *Domanda di pagamento a titolo di saldo*

Per la prima fase di programmazione, la domanda di pagamento a titolo di saldo deve essere presentata non prima del 31/12/2011, mentre per la seconda fase non prima del 31/12/2014 e non oltre il 31/8/2015.

3.4.6.3. *Modalità di presentazione della domanda di pagamento (per saldo parziale e saldo)*

Le spese sostenute devono essere rendicontate inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti effettuati. A seguito dell'accertamento delle spese sostenute, la Provincia o la Commissione interprovinciale provvede alla redazione e alla sottoscrizione di un verbale nel sistema ARTEA e su tale base produce un elenco di liquidazione corrispondente al contributo relativo ai costi totali accertati.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, alla Provincia competente entro il termine stabilito dalla stessa nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione alle spese ammesse a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:
 - intestazione del GAL;
 - descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso;
- 2) ove pertinente, documentazione ufficiale relativa all'acquisizione di ciascuna fornitura o servizio dal quale sia possibile evincere l'attinenza con la misura 431;
- 3) dichiarazione a firma del legale rappresentante del GAL che attesti che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il GAL non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 4) dichiarazione dettagliata a firma del legale rappresentante del GAL del rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di saldo parziale.

Le domande di pagamento devono essere accompagnate da una relazione, redatta dal Responsabile tecnico amministrativo del GAL per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sul collegamento delle spese rendicontate con gli obiettivi della misura e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui la Provincia o la Commissione interprovinciale competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata alla Provincia competente non sia completa, quest'ultima invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta della Provincia o della Commissione interprovinciale competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il GAL è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

3.4.6.4. Istruttoria della domanda di pagamento (per saldo parziale e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento dello stato di avanzamento delle spese previste o di accertamento finale. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica, ove possibile e pertinente, delle realizzazioni e dei beni acquistati previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione. La domanda di saldo parziale può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione delle spese previste. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06 o, successivamente al 1/1/11, dal secondo cpv. del comma 4 dell'art. 24 del Reg. UE n.65/11, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti effettuati;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare, ove pertinente:

- la realtà delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Provincia di /Commissione interprovinciale delle Province di

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007/2013

Misura 431 'Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione'

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA]

per euro

Rendicontazione effettuata in data ";

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o degli istruttori.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, ove pertinente, controfirmato dal soggetto competente per il GAL o da un suo rappresentante;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di saldo parziale;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al GAL.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato nell'elenco di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo la Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede:

- a comunicare al GAL tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il GAL ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento non può eccedere i 30 giorni, nel caso di saldo parziale, e 60 giorni nel caso di saldo, dalla data di ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento.

3.4.6.5. Liquidazione delle domande di pagamento

Contestualmente all'invio tramite il sistema ARTEA di ciascuna liquidazione del saldo parziale o del saldo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente invia gli esiti dell'istruttoria agli uffici regionali

competenti, con richiesta di nulla osta al pagamento da parte dell'Organismo pagatore. ARTEA OPR procede alla liquidazione esclusivamente previo nulla osta degli uffici regionali.

Per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo, il nulla osta degli uffici regionali è condizionato alla verifica dei seguenti elementi di avanzamento dell'attività del GAL, ovvero dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL:

- procedure per la selezione dei beneficiari finali pubblicate;
 - graduatorie pubblicate;
 - atti di assegnazione emessi;
 - indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;
 - accertamenti per SAL e saldi effettuati;
 - regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro adempimento a carico del GAL;
 - partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento e informazione organizzati dalla Regione Toscana;
- nonché dell'esito dei controlli sull'attività del GAL effettuati dalle Province.

I parametri di cui sopra sono desunti dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al paragrafo 5.6 "Monitoraggio e rapporti di esecuzione" del DAR dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'Autorità di Gestione e dai dati desunti dal sistema ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, il settore regionale competente può vistare la richiesta di nulla osta alla liquidazione dei fondi presentata dal GAL inviandone copia al GAL stesso, alla Provincia competente ed ad ARTEA OPR.

Qualora non sia avvenuto il rilascio del nulla osta per inadempienza del GAL, i termini per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo sono sospesi e conseguentemente il GAL è tenuto a dilazionare i termini di validità della polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento relative agli importi rendicontati come saldo parziale sono liquidate integralmente, mentre al momento del saldo si procederà al conguaglio di quanto già ricevuto dal GAL a titolo di anticipo e di saldo parziale e verrà di conseguenza definito l'importo da liquidare a titolo di saldo finale.

Nel caso che il GAL entro i 12 mesi successivi alla ricezione dell'anticipo non rendiconti spese ammissibili ai sensi della misura 431, l'anticipo viene revocato, con conseguente recupero delle somme erogate.

3.4.7. Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione per la realizzazione del progetto, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dalla Provincia competente.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del GAL, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento delle spese previste;
- alla verifica e all'aggiornamento della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

3.4.7.1. Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire alla Provincia competente entro la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi delle spese previste;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- l'impegno alla completa conclusione delle spese previste alla loro rendicontazione entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

3.4.7.2. Istruttoria della richiesta di proroga

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente:

- 1) per le richieste accolte, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al GAL l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

3.4.8. Istruttoria di recupero

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, per le domande per le quali l'Organismo pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.